

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

512^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1961

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI,

indi del Vice Presidente CESCHI

INDICE

CONGEDI	Pag. 23707	disposizioni relative alla Corte dei conti » (1649) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):
DISEGNI DI LEGGE:		
Annunzio di presentazione	23708	ANGELILLI Pag. 23761
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	23709	BARBARO 23760
Deferimento alla deliberazione di Commissioni permanenti	23708	BUSONI 23728
Deferimento all'esame di Commissioni permanenti	23708	CARUSO 23731, 23755
Trasmissione	23707	* CODACCI PISANELLI, <i>Ministro senza portafoglio</i> 23739
« Istituzione di una quarta e una quinta Sezione speciale per i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti » (1649) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):		NENCIONI 23735
		PICARDI, <i>relatore</i> 23737
		« Assistenza tecnica pluriennale alla Somalia » (1703) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):
		CORNAGGIA MEDICI 23763
		LUSSU 23765

512ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

14 DICEMBRE 1961

MICARA, relatore	Pag. 23765
PALERMO	23761
RUSSO, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri	23766

INTERPELLANZE:

Svolgimento:

ANGELILLI	23720, 23728
BISORI, Sottosegretario di Stato per l'interno	23721, 23726
GIARDINA, Ministro della sanità	23722, 23723
MOLÈ	23712 e <i>passim</i>

INTERROGAZIONI:

Annunzio	23769
--------------------	-------

PER LA MORTE DI FRANCESCO SEVERI:

PRESIDENTE	Pag. 23712
BARBARO	23711
CARUSO	23711
FOCACCIA	23709
GIARDINA, Ministro della sanità	23712
PICCHIOTTI	23711

N. B. — L'asterisco premesso al nome di un oratore indica che il discorso è stato rivisto d'ufficio.

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta. (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale della seduta di ieri.

RODA, Segretario, dà lettura del processo verbale.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Criscuoli per giorni 3 e Merloni per giorni 2.

Non essendovi osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — « Modifica all'articolo 131 della Costituzione e istituzione della regione " Molise " » (8-bis), d'iniziativa dei senatori Magliano, Angelilli, Angelini Nicola, Barbareschi, Battaglia, Bellisario, Berlingieri, Bonadies, Caroli, Cerabona, Cerulli Irelli, Chiola, Cianca, Criscuoli, Dardanelli, De Luca Angelo, Franzini, Gerini, Gramegna, Granzotto Basso, Iorio, Jodice, Leone, Lussu, Mammucari, Menghi, Militerni, Molè, Ottolenghi, Palermo, Restagno, Roda, Sansone, Spezzano, Tibaldi, Terracini, Tirabassi, Valenzi e Zannini.

(In prima deliberazione: approvato dal Senato il 20 luglio 1961 e dalla Camera dei deputati il 12 dicembre 1961);

« Adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanonici dovuti agli enti locali ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8 » (1171-B) (Approvato dalla 5^a Commissione permanente del Senato e modificato dalla 6^a Commissione permanente della Camera dei deputati);

« Determinazione dei prezzi delle sanse » (1673-B), d'iniziativa del senatore Jannuzzi (Approvato dalla 8^a Commissione permanente del Senato e modificato dalla 11^a Commissione permanente della Camera dei deputati);

« Deroga all'articolo 47 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, sull'imposta di registro » (1688-B) (Approvato dalla 5^a Commissione permanente del Senato e modificato dalla 6^a Commissione permanente della Camera dei deputati).

« Imposizione di un interesse suppletivo di mora sulle merci immesse in consumo a scarico di bollette di temporanea importazione » (1829);

« Ritenute di acconto su compensi soggetti all'imposta di ricchezza mobile in categoria C/1 e disposizioni in materia di contributi governativi » (1830);

« Classificazione delle Camere di commercio, industria e agricoltura » (1831), d'iniziativa del deputato Rubinacci.

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

**Annuncio di presentazione
di disegni di legge**

P R E S I D E N T E . Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa:

dei senatori Militeri, Caroli, Picardi, Desana, Vaccaro e Conti:

« Istituzione di un ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza » (1832).

Comunico, inoltre, che è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

« Destinazione della somma di lire libiche 20.000 ricavate dalla vendita al Governo libico dell'edificio scolastico "ex Fiera di Tripoli" » (1833).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

**Annuncio di deferimento di disegni di legge
alla deliberazione di Commissioni permanenti**

P R E S I D E N T E . Comunico che, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, il Presidente del Senato ha deferito i seguenti disegni di legge alla deliberazione:

della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Modifiche all'articolo 166 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 » (1804), d'iniziativa del senatore Angelilli;

« Concessione di un contributo di lire 186 milioni al comune di Cortina d'Ampezzo per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali del 1956 » (1810), previo parere della 5ª Commissione;

della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanonici dovuti agli enti locali ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8 » (1171-B);

« Autorizzazione alla vendita a trattativa privata, al comune di Torino, del complesso immobiliare sito in Torino, alla via Montevideo n. 41, di proprietà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, già sede dell'ex Laboratorio del chinino di Stato » (1807);

della 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Aumento del contributo per i "tavoli di studio" alla Stazione zoologica di Napoli » (1790), d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri, previo parere della 5ª Commissione.

**Annuncio di deferimento di disegni di legge
all'esame di Commissioni permanenti**

P R E S I D E N T E . Comunico che, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, il Presidente del Senato ha deferito i seguenti disegni di legge all'esame:

della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

« Ricostituzione della Pretura di Polistena » (1806), d'iniziativa del senatore Marazzita, previo parere della 5ª Commissione;

della 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa ai danni causati a terzi da aeromobili stranieri sulla superficie, adottata a Roma il 7 ottobre 1952 » (1797), previ pareri della 2ª e della 4ª Commissione;

della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Passaggio a carico dello Stato di tutta la spesa occorrente per le opere di carattere idraulico forestale di sistemazione dei

bacini di bonifica di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e seguenti » (1794), d'iniziativa dei senatori Tartufoli e Jannuzzi, previ pareri della 7ª e della 8ª Commissione;

della 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Provvedimenti per le ville vesuviane del XVIII secolo » (1787), d'iniziativa dei senatori Palermo e Valenzi, previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª e della 9ª Commissione;

« Norme relative agli scrutini e agli esami di riparazione nella scuola elementare » (1805), d'iniziativa dei senatori Donati e Baldini;

della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Riliquidazione dell'indennità di buonuscita al personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato collocato a riposo anteriormente al 1º luglio 1956 » (1796), d'iniziativa dei senatori Fiore ed altri, previo parere della 5ª Commissione.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E. Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Disposizioni in materia di tutela di cose d'interesse artistico o storico » (694), d'iniziativa del deputato Pitzalis;

« Interpretazione autentica della legge 8 dicembre 1956, n. 1429 » (1581), d'iniziativa dei deputati Roffi ed altri;

« Concessione di un contributo straordinario ed aumento del contributo ordinario a favore dell'Istituto di studi romani » (1789);

8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione):

« Istituzione dell'agronomo di zona e riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste » (1813);

« Riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici coltivati a tabacco, e danneggiati dalla peronospora tabacina nella campagna agraria 1960-61 » (1815), d'iniziativa dei deputati Gomez d'Ayala ed altri, Vetrone ed altri e Cacciatore ed altri;

« Contributi di carattere straordinario a favore dei danneggiati dalla peronospora tabacina » (1816).

Per la morte di Francesco Severi

F O C A C C I A. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

F O C A C C I A. Signor Presidente, onorevoli senatori, consentitemi di rievocare a nome del Partito al quale mi onoro di appartenere, ed a nome mio personale, la figura nobile di un grande italiano scomparso — Francesco Severi — il quale, per circa un sessantennio, nel silenzio e nella modestia del suo Istituto, ebbe felicemente ad aprire nuove vie al pensiero umano.

Chi ebbe la ventura di conoscerlo reca in cuore l'incancellabile ricordo della sua personalità che fu e resta feconda di frutti duraturi, al di là della cerchia, larga ed eletta, dei suoi discepoli.

Discendente da antica famiglia di artisti, letterati, vescovi e guerrieri, Francesco Severi nacque ad Arezzo il 13 aprile 1879. A soli 21 anni si laureò in matematica pura a Torino e, già nel 1902, conseguì la libera docenza nella stessa Università di Torino che solo due anni prima lo aveva visto suo allievo.

Fu assistente universitario dal 1900 al 1903 a Torino prima, quindi a Bologna ed a Pisa.

Nel 1904, a soli 25 anni, venne nominato professore ordinario di geometria descrittiva e proiettiva nell'Università di Parma.

Dal 1905 al 1921 fu professore nell'Università di Padova, per passare poi all'Istituto di matematica dell'Università di Roma, chiamatovi dal Consiglio accademico unanimemente per « alta e meritata fama ». Qui egli potè dare l'esatta misura della sua genialità, della sua costanza nella ricerca scientifica e della sua magistrale preparazione didattica.

Nella sua lunga carriera di professore Francesco Severi ha abbracciato tutti gli insegnamenti della matematica pura ed applicata, dimostrando in tal modo come a lui, più che ad ogni altro, fosse perfettamente congeniale il termine di matematico insigne.

Il Presidente dell'Accademia dei Lincei, Guido Castelnuovo, ebbe infatti a definirlo « uno dei maggiori matematici venuti al mondo negli ultimi cento anni ».

La sua vasta e multiforme attività scientifica ebbe unanime riconoscimento dagli studiosi di ogni Paese: essa, condensata in oltre trecento opere, testimonia la vita operosa di un ingegno eccezionale.

Egli non solo fu maestro insuperato ed insuperabile nella geometria algebrica ed in altri rami della matematica pura, ma fu anche fisico, scrittore e filosofo. Egli infatti vedeva la matematica nel più ampio quadro delle relazioni logiche e delle analisi concettuali, traducendole profondamente nelle loro più ampie significazioni filosofiche.

Fu membro di numerosissime Accademie italiane e straniere tra cui sono da notare, tra le maggiori, l'Accademia dei Lincei, la Pontificia Accademia delle scienze, l'Accademia dei Quaranta, l'Accademia delle scienze di Francia, dove occupò il posto che fu di Einstein, e l'Accademia delle scienze sovietica.

Ebbe lauree *honoris causa* in filosofia dall'Università di Gottinga e dall'Università di Bucarest, la laurea in scienze dall'Università di Toronto; fu professore onorario dell'Università di Buenos Aires, ingegnere *honoris causa* nella Scuola di ingegneria di Padova.

Fu membro del Consiglio direttivo del circolo matematico di Palermo, direttore degli « Annali di matematica », redattore di « Scientia »; redattore del periodico inter-

nazionale « Compositio matematica » di Groninga.

Nel 1906 fu insignito della medaglia d'oro della Società italiana delle scienze (detta dei Quaranta); nel 1907 del Premio Bordin, conferitogli dall'Istituto di Francia; nel 1908 della medaglia Guccia, conferitagli dal IV Congresso internazionale dei matematici; nel 1913 del Premio reale per la matematica, conferitogli dall'Accademia dei Lincei; nel 1943 del primo Premio copernicano conferitogli dalla Germania.

Fu rettore della scuola di ingegneria dell'Università di Padova, rettore magnifico dell'Università di Roma, Presidente d'onore della Sezione di geometria e topologia del Congresso internazionale dei matematici tenutosi negli Stati Uniti nel 1950.

Nella prima guerra mondiale accorse volontario, malgrado potesse giovare dell'esenzione dal servizio militare. E fu veramente al fronte, in Val Lagarina, sull'Isonzo, sul Montello, alternando i suoi doveri di cittadino, sentiti come pochi forse seppero sentire, a quelli di professore.

Singularissimo, infatti, è il caso di un giovane docente universitario che lascia la trincea per brevi licenze per tornarsene a Padova e continuare dalla sua cattedra l'insegnamento ai suoi allievi, verso i quali sentiva di compiere il proprio dovere, così come lo compiva tra i soldati in grigioverde.

Uscì dalla guerra con il grado di capitano e con una promozione per merito di guerra: e quel grado e quella promozione ebbe cari non meno, certo, di quanto ebbe cari i più ambiti traguardi raggiunti nella sua carriera di professore e di scienziato.

Non è possibile qui ricordare, nemmeno per sommi capi, la sua immensa produzione scientifica e non sarebbe, del resto, nemmeno questa la sede: ricorderò solamente il grande contributo apportato alla teoria della relatività con i suoi lavori sulla « Riduzione dei principi di relatività ai loro elementi logici e psicologici » e con « L'esame delle obiezioni di ordine generale contro la relatività del tempo ».

Gli ultimi anni della sua vita, resi più difficili da una lunga malattia di circa due anni, furono però illuminati dalla fede, cui egli

giunse dopo la morte della sua adorata consorte, nel 1952.

Nel suo bellissimo libro « Dalla scienza alla fede » egli descrive, da grande scrittore, il trauma psichico che lo portò ad abbracciare intensamente la nostra religione ed a penetrare acutamente nel campo delle grandi concezioni filosofiche relative.

La morte di Francesco Severi rappresenta una perdita, forse incalcolabile, per la scienza, e non soltanto per la scienza italiana.

In quest'ora di commozione ci conforta la certezza che la sua figura di scienziato e di maestro rimarrà immutabilmente legata alla sua vasta opera, alle sue felici intuizioni, alle sue geniali visioni, ai memorabili interventi in ogni assise scientifica e soprattutto nell'Istituto di matematica dell'Università di Roma ed in quell'Istituto nazionale di alta matematica che egli volle, come cenacolo di cultura superiore, riservato ai giovani più dotati.

Incancellabile, altresì, rimarrà il ricordo della sua tempra di uomo ricco di virtù e di sentimenti nobilissimi, consacrato ai più alti e puri ideali di cittadino, di scienziato, di maestro.

Nel vuoto che Francesco Severi lascia fra tutti coloro che della ricerca scientifica conoscono i sacrifici e la grandezza, ci consola la concreta testimonianza di quello che abbiamo avuto da una vita così nobilmente spesa approfondendo tra generazioni di giovani quella stessa parola di verità, di saggezza, di fede che dà, essa sola, un significato profondo alla nostra umanità ed alle nostre speranze.

Mi permetta, pertanto, di pregare lei, signor Presidente, di rendersi interprete presso i familiari del cordoglio di questa Assemblea e del Paese.

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare il senatore Barbaro. Ne ha facoltà.

B A R B A R O . Onorevole signor Presidente, onorevoli senatori, è con profonda emozione che, anche a nome del Gruppo del M.S.I., al quale ho l'onore di appartenere, mi associo alla magnifica rievocazione fatta dall'illustre collega onorevole profes-

sor Focaccia del grande matematico e filosofo Francesco Severi, oltretutto Accademico dei Lincei e presidente a vita dell'Istituto di alta matematica.

Egli riuniva in sé le caratteristiche dello scienziato veramente superiore: non si può forse, e in un certo senso, essere filosofi, se non si sia matematici, nè matematici, se non si sia filosofi. « *Nullus hic, nisi geometra* » era il motto della scuola filosofica di Platone! Chi vi parla ha l'onore di essere stato discepolo di questo grande matematico: ecco perchè sente in sé ancora più profondo il cordoglio per la sua scomparsa. Egli avrebbe potuto, per la sua fama di carattere veramente mondiale, far parte di questa alta Assemblea, come la Costituzione d'altronde molto saggiamente prevede, ed io mi sarei sempre aspettato di poterlo salutare anche qui come maestro!

Quando muore un grande scienziato, come un grande artista, o come in genere un grande uomo, l'umanità perde qualcosa, che molto difficilmente si sostituisce e si può reintegrare. La scomparsa di Francesco Severi è una perdita non soltanto per l'Italia, ma per l'umanità intera!

Alla famiglia, e alla nobile città di Arezzo, giungano le più commosse condoglianze del Senato italiano.

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare il senatore Picchiotti. Ne ha facoltà.

P I C C H I O T T I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome del Gruppo del Partito socialista italiano mi associo alle commosse parole testè pronunciate per un grande, che con la sua intelligenza e con il fulgore del suo ingegno ha dischiuso l'avvenire perchè le contese, le rivalità si compongano nel progresso civile dei popoli, nella pace, nella fratellanza, nell'amore degli uomini.

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare il senatore Caruso. Ne ha facoltà.

C A R U S O . Anche il Gruppo comunista si associa al cordoglio espresso dagli altri Gruppi del Senato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro della sanità. Ne ha facoltà.

GIARDINA, Ministro della sanità. Il Governo si associa alle espressioni di cordoglio formulate da questa Assemblea per la scomparsa di Francesco Severi, scienziato di fama mondiale, gloria e vanto del nostro Paese.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Presidenza del Senato si associa alle nobili parole pronunciate per commemorare Francesco Severi, matematico e fisico insigne, filosofo, accademico dei Lincei e dell'Accademia pontificia ed appartenente alle più importanti accademie scientifiche straniere.

L'auspicio che, dinanzi al grande vuoto lasciato dalla sua scomparsa nel mondo della scienza e della cultura, il Senato della Repubblica formula oggi, in commossa comunione di intenti, è che gli altissimi insegnamenti che scaturiscono dalla sua eccelsa dottrina restino nel cuore degli italiani duraturi come la fama che egli ha saputo conquistarsi, quale motivo di meditazione per tutti gli italiani e quale guida per le generazioni avvenire.

Francesco Severi si è spento come un patriarca nella radiosa luce di Dio. È partito serenamente dalla vita terrena utilmente compiuta.

Nel rimpianto della Nazione, il Senato e per esso la Presidenza rinnova i sentimenti del suo cordoglio alla famiglia e ai Connessi scientifici ai quali Francesco Severi ha partecipato.

Svolgimento di interpellanze

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di due interpellanze, la prima dei senatori Molè ed altri, la seconda dei senatori Angelilli e Monni, ai Ministri dell'interno e della sanità.

Poichè si riferiscono allo stesso argomento, propongo che siano svolte congiuntamente.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Si dia lettura delle due interpellanze.

RODA, Segretario:

« **MOLE', TIBALDI, CIANCA, GIACOMETTI, DONINI, SPEZZANO, MACAGGI, BERLINGIERI, GALLOTTI BALBONI LUISA, DE LUCA LUCA, LUPORINI, VACCARO, PICCHIOTTI, BENEDETTI, VENDITTI, LOMBARDI, ALBERTI, D'ALBORA, FRANZA, JANNUZZI, BUSONI, BORGARELLI.** — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per sapere se siano a conoscenza degli scandalosi episodi del rinnovato e interminabile concorso per chirurgo primario agli Ospedali di Roma e se intendano porvi riparo nell'interesse della pubblica salute e per evitare la costante menomazione del prestigio e della tradizione gloriosa della scuola chirurgica romana, con l'esclusione dei più valorosi » (487);

« **ANGELILLI, MONNI.** — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per sapere se sono a conoscenza del gravissimo ritardo della definizione del concorso a due posti di chirurgo primario presso il Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma: concorso bandito fin dal gennaio 1958 e le cui operazioni si sono dovute rinnovare a seguito del loro annullamento da parte del Consiglio di Stato.

In particolare, chiedono di conoscere se è vero che la Commissione giudicatrice del concorso, nonostante che le operazioni annullate siano state già da diversi mesi rinnovate, è venuta a trovarsi nella impossibilità di concludere i propri lavori per le sopravvenute dimissioni, alla vigilia dell'ultima seduta, di un suo componente, alla cui sostituzione non si è ancora inspiegabilmente provveduto » (525).

PRESIDENTE. Il senatore Molè ha facoltà di svolgere la sua interpellanza.

MOLE'. Io non sono — e voi che mi conoscete da molti anni lo sapete — nè un amante nè un cultore artificiale dello scandalo. Non apprezzo lo scandalismo. La mia età, la mia esperienza, una vena sottile di

pessimismo, una certa indulgenza per la fallace natura umana non mi fanno drammatizzare quello che avviene nei concorsi, ed avviene ogni giorno in molti concorsi addomesticati. Ma questa volta io ricordo la sapienza romana, parlando nel Senato che non è il *Senatus populusque* ma il Senato democratico dell'Italia repubblicana: *oportet ut scandala eveniant*. Quando gli scandali sono tali che incidono sul costume e feriscono interessi pubblici di una vitale importanza, è necessario che dalla piccola vociferazione dello *jus murmurandi* vengano portati nell'Aula, perchè nell'Aula si discutano e la pubblica opinione ne abbia conoscenza.

Ed io porto nell'Aula del Senato questo scandalo senza ipocrisia e preoccupazioni e nella sicurezza della mia coscienza; posso anche fare i nomi dei colpevoli, perchè dai nomi e dagli episodi personali mi elevo alle considerazioni generali e ne traggio un monito severo che da quest'Aula parta e si diffonda nel Paese. I pubblici concorsi sono uno dei campi più delicati per la funzione del decidere: gli esaminatori sono dei giudici. Noi parliamo di corruzione quando si verificano episodi di favore o di protezionismo, ma anche il giudice del concorso il quale — anche se non corrotto — non fa il suo dovere deve essere additato alla pubblica deplorazione.

Siamo 22 senatori di tutti i partiti, anche del suo, onorevole Angelilli, che senza differenza di correnti o di ideologie levano una sdegnosa protesta; e la collegialità della protesta dimostra che si tratta di un interesse in cui non ci sono motivi personali, nè di parentela, nè di affinità (altrove sono da cercare gli interessati e gli affini), e nemmeno ci sono motivi politici. Qui siamo al di fuori della politica; la nostra interpellanza non è rivolta contro il Governo, è rivolta al Governo perchè ci dica qualcosa che rassicuri la nostra coscienza. Semmai rappresenta la più alta politica umana: quella della vita e della sofferenza che bisogna curare, che noi abbiamo il dovere di assistere con la saggezza dei nostri medici e la sapienza dell'arte dei nostri chirurghi. Se voi volete che vi dica in due parole quale

è il succo di questa interpellanza, ve lo dirò in termini di una lineare semplicità.

Noi vogliamo impedire che un chirurgo di cui il Consiglio di Stato ha proclamato il singolare valore, che da due anni esercita il primariato a Roma, nell'ospedale di S. Giacomo, con onore e con dignità, per aver superato due prove di medicina operatoria — la materia specifica dell'arte cerusica — venga messo fuori, attraverso procedimenti ed espedienti che rivelano la colpa evidente, peggio, il dolo malo dei suoi esaminatori; venga scacciato, dopo due anni in cui ha nobilitato questa professione a S. Giacomo, dagli Ospedali di Roma e sostituito da candidati bocciati una prima volta, di cui uno è stato bocciato anche una seconda volta ed ha avuto con il minimo dei punti regalata una promozione *pietatis causa*, e dovrebbe continuare sulla carne dei vivi lo strazio che dimostrò di saper fare nelle spoglie insensibili dei cadaveri. Questo è tutto.

Voi conoscete l'importanza dei primariati ospedalieri, a Roma soprattutto, dove c'è una tradizione che non è inferiore alla tradizione dei clinici; a Roma, dove assistemmo negli anni passati alla gara di due grandi maestri, pari ma non uguali nell'arte chirurgica: un clinico insigne come Alessandri, un chirurgo valoroso come Bastianelli. E di fronte ad uno o due clinici, voi dovette pensare che i chirurghi primari operano 1.200 volte in un anno — e quindi nei vari ospedali 12.000 pazienti — e sono necessari al popolo di Roma, ai nostri concittadini, anche i più umili, e ai malati che vengono dal Mezzogiorno, i quali non possono, ahimè, sempre rivolgersi alle cliniche private e lussuose a 25.000 lire di retta al giorno per avere l'ausilio del clinico universitario. Ecco l'importanza della nostra interpellanza. Non è una piccola cosa: è una necessaria esigenza quella per la quale noi invochiamo l'intervento del Governo e diciamo la nostra parola per assicurare agli ospedali chirurghi primari degni del gravissimo compito.

Voi sapete quello che sono oggi gli Ospedali riuniti di Roma, dipendenti dal Pio Istituto di Santo Spirito, che ebbe nel passato,

insieme col grosso patrimonio ereditato da Roma papale, una grande tradizione, della quale menarono vanto Baccelli, Marchiafava, Bastianelli ed altri illustri medici.

Ahimè, non pare che le condizioni oggi siano le stesse, non solo per l'insufficienza dei locali, dovuta anche al rapido incremento demografico della Capitale, che è diventata la più grande città d'Italia, ma anche per il loro corredo di attrezzature, perchè c'è l'insufficienza dei mezzi, perchè mancano gli strumenti necessari, anche quelli chirurgici, che invano si chiedono alla Direzione e alla Sovrintendenza, perchè i giornali sono pieni di episodi dolorosi, certo non commendevoli per la Capitale d'Italia. Donne partorienti scacciate, ammalati non ricoverati, moribondi che si respingono e si mandano a dare l'estremo respiro sulla soglia della loro casa. Figuratevi che sono deficienti o mancano addirittura le emoteche, cioè le raccolte di sangue per le trasfusioni necessarie alle operazioni più cruenti: il sangue, che dovrebbe ridare e non ridona la vita; sono deficienti o mancano tutti quelli che sono, nella scienza moderna, i corredi indispensabili perchè Roma sia alla pari con le altre città del mondo e anche con le città maggiori d'Italia, perchè anche in Italia ci sono ospedali che funzionano. Di questo problema abbiamo già parlato, quando discutemmo la legge speciale per Roma: è un problema che deve essere ripreso, discusso e una buona volta risolto. E anzitutto deve essere risolto nella Capitale il problema che è al fondo di questa vergognosa inferiorità: cioè l'Amministrazione ospedaliera che non amministra.

L'Amministrazione è retta da un numero sorprendente di dirigenti: un presidente che dovrebbe presiedere e non presiede, che esiste e non esiste; un subcommissario; un sovrintendente; un segretario generale, tutta una burocratica varietà di funzionari che non riescono a mettersi d'accordo, a raggiungere una concreta unità d'indirizzo, essendo l'uno contro l'altro armato, non di strumenti chirurgici, che mancano, ma di odi, gelosie, rancori, avversioni, antipatie personali. È il sacco del parricida.

In questa situazione caotica un uomo medico, ma di un'abilità straordinaria, è di-

ventato l'arbitro, colui che fa nominare i medici, indice i concorsi, sceglie le Commissioni giudicatrici, che presiede e a cui si sovrappone, insomma colui che fa il buono e il cattivo tempo: una specie di Minosse onnipotente e irresponsabile che giudica e manda secondo che avvinghia.

E poichè io ho l'abitudine di assumere la paternità di quello che dico, anche se poche volte mi spingo a queste denunce non piacevoli; e poichè quando ho da deplorare deploro senza ambagi, senza equivoci, senza prudenze da Tartufo, farò il nome di questo sovrintendente. Si chiama Alonzo. Non è un clinico, non è un amministratore, non è uno scienziato, dicono che sia un protetto della massoneria passato all'ortodossia cattolica (l'Istituto di Santo Spirito — come Parigi — vale bene una messa) ma domina tutti: il presidente che non presiede, il subcommissario (una specie di curatore al ventre) scelto da voi, Ministro dell'interno, per cercare di mettere le cose a posto (e non le ha messe a posto) e il segretario generale, il quale — è un'altra diceria che vorremmo fosse smentita — sarebbe stato accusato di essersi servito di titoli posticci proprio dal sovrintendente e, per mantenere il posto, sarebbe diventato un altro degli accoliti.

In questa situazione si dibatte il problema della funzionalità degli ospedali di Roma, che debbono assolvere al loro compito particolarmente delicato. Ebbene: manchi tutto; ma almeno non manchino i chirurghi valorosi. Al posto di Bastianelli, di Puccinelli, di Urbani, di Egidi, non vogliamo uomini di secondo o di terzo piano, che non abbiano le carte in regola.

Questo preambolo era necessario per dimostrare che non si tratta di un piccolo interesse, ma di un interesse vitale per la popolazione di Roma e non solo di Roma, poichè nella Capitale convergono gli ammalati più gravi del Centro e del Mezzogiorno, giacchè non tutti possono spendere milioni — non ci stanchiamo di ripeterlo — per le cliniche e per gli operatori di lusso, mentre ciascuno ha il diritto di trovare negli ospedali chirurgici di fama sicura e di severa probità. È urgente quindi risolvere questo che è uno dei più assillan-

ti problemi di assistenza medica, mentre noi non garantiamo a coloro che lottano contro la morte, per la vita, la possibilità di avere nella lotta mortale la probabilità di vincere.

Passiamo al fatto specifico. Nel 1958 — come deplora il senatore Angelilli nella sua interpellanza — si bandì un concorso non ancora deciso. Il senatore Angelilli si meraviglia: quanto tempo è passato! Eh, sì, con degli esaminatori di questo genere, con delle Commissioni le quali fanno salti acrobatici, passando di espediente in espediente, di trovata in trovata, *de malo in pejus* per cercare di contentare gli amici, è logico che i concorsi durino tanto.

Dal 1958 siamo arrivati al 1961 e questo concorso che doveva esser bandito parecchi anni fa ancora non è risolto e ci sono altri due posti vacanti a Roma, capitale d'Italia. La Commissione è composta — in luogo del presidente dell'Istituto che dovrebbe presiedere, ma che forse non era ancora in carica — dal sovrintendente Alonzo, da due chirurghi primari di ospedale, dal medico provinciale, che rappresenta l'interesse pubblico dell'andamento corretto e regolare dei servizi della sanità, e da un illustre clinico chirurgo, il professor Valdoni.

Chi non conosce Valdoni? Valdoni è un uomo di notorietà universale, raggiunta soprattutto attraverso le cure a Palmiro Togliatti (ferito a tradimento da un attentatore) che gli guadagnarono il titolo di chirurgo di tutti i grandi ammalati, grandi non solo dal punto di vista morale, ma dal punto di vista finanziario. E un uomo di cui non possiamo discutere il valore, malgrado che qualche Accademia moscovita o sovietica — malignità dei concorrenti forse invidiosi! — abbia affermato che forse più che al chirurgo la salvezza di Togliatti sia dovuta al favore della Provvidenza Divina che ha sì grandi braccia che può accogliere anche quelli che, secondo le opinioni di alcuni di voi, non dovrebbero essere accolti.

Ma che Valdoni sia un grande chirurgo non ci permettiamo di metterlo in dubbio, per quanto questo chirurgo dei grandi redditi abbia una norma di vita che fu di Leonardo da Vinci — vedete che il parago-

ne è assolutamente lusinghiero. Leonardo diceva « Sii solo e dominerai il mondo ». Pare che l'illustre chirurgo Valdoni voglia essere solo a dominare il suo mondo!

Con questi esaminatori si svolsero le prime e le seconde prove. Voi sapete come si svolgono i concorsi: ci sono i capi-scuela e i loro discepoli. Ed è logico, umano, che un capo-scuela cerchi di aiutare un suo discepolo per la rinomanza della sua scuola. Veramente sarebbe più giusto che questo avvenisse negli esami per le cliniche, nei concorsi universitari, ma questo avviene anche negli esami per i chirurghi primari degli ospedali che dovrebbero avere un'attività pratica più che scientifica. E quando si superano certi limiti segnati dalla probità, avvengono favoritismi deplorabili, che rivelano la tendenziosità delle « ganghe », chiamiamole « ganghe accademiche », per nobilitare questo termine che si dà ad altre associazioni meno lodevoli che tutelano interessi propri cioè personalismi illeciti.

Comparvero dinanzi alla Commissione, a questa Commissione presieduta dal signor Alonzo, di cui il componente più illustre era Valdoni, molti candidati protetti dall'uno e allievi dell'altro, per i quali — onorevole Angelilli, lei si informi — pare che si sia aspettato ad emettere il bando di concorso perchè si voleva che questi candidati fossero in condizioni di presentarsi con dei titoli maggiori.

Voi sapete come si fa il concorso per chirurgo? Se non lo sapete possiamo dirvelo noi in maniera semplice, chiara, che non ha bisogno di dottorali competenze. Il concorso per chirurgo si fa attraverso prove scritte e attraverso prove pratiche. Le prove scritte e i titoli devono essere una specie di esame teorico che costituisce un viatico, il permesso di partecipare al concorso perchè si vuole essere sicuri, per ammettere i candidati alle prove pratiche, che abbiano un apparato culturale, una preparazione, una esperienza che li renda degni di partecipare alle prove pratiche. Ma le prove pratiche, quelle di medicina operatoria, con l'anatomia e la ricerca sui cadaveri, hanno un valore decisivo, onorevoli colleghi, perchè gli scritti si fanno con la penna ma le opera-

zioni chirurgiche si fanno sui vivi, superate che siano le prove di medicina operatoria sul cadavere, con la mano che impugna il ferro cruento, il solo ferro che non è volto ad uccidere ma a dare la guarigione e la vita; per cui il più grande epigrafista italiano di tutti i tempi, Giovanni Bovio, scrisse la definizione plastica dell'arte cerusica salutando il vecchio grande chirurgo Gallozzi: « Vecchio, quando alzi la mano a ferire, sulla punta del tuo ferro scintilla la vita ».

Ecco come si decide il concorso per chirurgo: con le prove pratiche, con la medicina operatoria, con la mano la quale opera sui morti ed opererà sui vivi con saggezza, con precisione, con eleganza, col minore strazio e spargimento di sangue, con tutte quelle che sono le arti sapienti del chirurgo.

Onorevoli colleghi, avvenne in questo concorso quello che non si era preveduto: i titoli, gli scritti, le anzianità dettero una situazione di superiorità ad alcuni candidati, ai protetti. E (a parte il favore degli esaminatori) gli scritti — abbiamo qui professori di Università di valore non dubbio che possono testimoniare — gli scritti sono lavori compiuti nelle Facoltà ed anche con la correzione e con l'aiuto del direttore delle cliniche; valgono indubbiamente — chi lo mette in dubbio? — come prova di cultura. Però, quando si tratta di scegliere il chirurgo bisogna scegliere colui che sa impugnare il bisturi, non colui che sa scrivere. Quanti medici, anche dotti, che possono aver scritto delle biblioteche intere, non sono chirurghi, cioè capaci di usare quel tale ferro su cui deve scintillare la vita, perchè temono che sul loro ferro non scintilli la vita ma sorrida beffardo il ghigno della morte?

Dunque, esaurite le prove pratiche, avvenne una cosa veramente fantastica: tutti quelli che avevano avuto maggiori punti negli scritti — e del resto anche in questo punteggio gioca il favore e la protezione o il disfavore degli esaminatori perchè è facile sgraffignare, grattare, dimensionare, ridurre con votazioni avere i titoli di chi non è ben visto e viceversa aumentare, gonfiare i titoli di chi è ben visto — caddero precipi-

tosamente quando passarono alla medicina operatoria; si salvò uno solo di questi protetti e si salvò alla meno peggio. Uno solo riuscì ad operare in modo da superare ogni possibilità di critica ed è questo professore Chidichimo del quale ci occupiamo, e che difendiamo non per la persona che ci è estranea, quanto per questo interesse umano che ci fa pensosi della vita di tutti gli uomini che soffrono (e potremmo essere, Dio non voglia, anche noi), noi che abbiamo il comune destino mortale dell'assalto del male e del bisogno di ricorrere al medico. Chidichimo ebbe la prova più difficile, ma fu una prova trionfale, nonostante che i titoli fossero più scarsi e alle prove scritte i punti gli fossero dati con parsimonia avara e severa. Trionfò nella più difficile prova: doveva essere il primo perchè risultò il primo. Ma guardate la pervicacia nella persecuzione e nel favoritismo! Risultò il primo ma nella graduatoria fu messo al secondo posto perchè la Commissione, violando il Regolamento e non osservando la media del 7 in ogni prova che per legge è necessaria, dichiarò in graduatoria primo il professore Cirenei e secondo Chidichimo. Questi sarebbe stato il primo — lo dice lo stesso Consiglio di Stato nelle sue motivazioni — se il Consiglio di Stato non avesse provveduto altrimenti, accogliendo pregiudizialmente il ricorso di due altri concorrenti bocciati.

Che fece il Consiglio di Stato? Rispettosi di tutti i giudici, di qualunque collegio, ricordiamo la nobile affermazione del nostro indimenticabile maestro Enrico De Nicola: il giudice ha una funzione sovrumana; il giudice è al di sopra dei sentimenti e dei rapporti che esistono tra gli uomini. Il giudice è l'uomo della giustizia. Noi siamo d'accordo; però, con tutto il rispetto, non possiamo dimenticare che anche i giudici sono uomini che hanno dei rapporti umani, delle simpatie umane, delle debolezze umane.

Cosa fece il Consiglio di Stato? Cercò (è la frase ironica di un altro nostro maestro, Luigi Luzzatti) di dividere equamente il malcontento fra gli sconfitti e il vittorioso. Al vittorioso levò un inno, lo dichiarò di sin-

golare valore, « un fuoriclasse » (aggiunsero gli stessi patroni dei ricorrenti) non sfiorato nemmeno dal paragone e dal sospetto. E accolse alcune eccezioni formali (cioè mancanza di sorteggio per le prove, alcune facili e altre difficili; nullità per l'assenza del professor Valdoni nel giorno in cui si formava il calendario degli esami) estranee tuttavia al fuoriclasse, che aveva superato la prova più difficile. Ma questo diploma platonico di valore concesso al Chidichimo non servì a nulla perchè, nonostante questa ammissione osannante per lui, il Consiglio di Stato dichiarò la nullità e dispose la ripetizione delle prove pratiche in cui gli altri candidati erano stati bocciati. Errore evidente. Io non faccio qui l'avvocato, ma è una questione di logica. Violazione della *par condicio* fra i candidati. Quando ho letto la sentenza io ho detto: ma questa è una sentenza che divide i candidati in due categorie. Quella dei bocciati, che hanno avuto magari dieci nelle prove scritte e zero nelle prove pratiche e possono migliorare, ripetendo le prove pratiche e facendo diventare questo zero almeno sei, sette od otto. Quella dei vittoriosi, che hanno avuto nove nelle prove pratiche e hanno avuto sette negli scritti. Se non possono ripetere le prove scritte, i vittoriosi nelle prove pratiche non possono migliorare la loro votazione perchè condannati a rimanere con i punti immutabili nelle prove scritte. Il miglioramento è possibile solo per i bocciati che, al punto immutabile avuto nelle prove scritte, possono aggiungere — salendo da zero è facile — un buon punto nelle prove pratiche.

La cuccagna dei bocciati, la *débâcle* del vittorioso, in partenza. E fu così. Chi aveva avuto nove e sette non poteva avere, tutt'al più, che dieci e sette, cioè in totale 17 poi che il sette delle prove scritte non poteva migliorare. Mentre invece chi aveva avuto dieci nelle prove scritte e zero nelle prove pratiche poteva ripetere la prova pratica in cui era stato bocciato e poteva avere dieci e dieci o nove e dieci, cioè raggiungere un punteggio totale superiore a quello dell'altro: 17. Ad uno dei bocciati è bastato un misero sei. Così solo chi è stato bocciato ha fruito di questa cuccagna in un concorso in cui c'era il merito comparato.

Non si trattava infatti di un esame di riparazione, senza comparazione, in cui il fatto di vincere o perdere non avrebbe recato nocumento a nessuno non essendoci limitazione di posti. Qui c'era un concorso: *mors tua vita mea*, con posti limitati. Se uno vince, perde l'altro. E vince chi può avere più punti. Ma tu vittorioso non puoi avere più punti, mentre li posso avere io, bocciato; e io, già bocciato, vinco.

Questa fu l'origine di ciò che avvenne nel fare le seconde prove.

Io veramente sono dell'opinione che, quando un chirurgo primario è bocciato, non può rifare l'esame. Non ci sono prove facili e prove difficili, non debbono esserci prove che possono superare le sue capacità. Il chirurgo primario deve saperle fare tutte — essendo l'unico ad operare in uno ospedale — perchè non può dire ad un ammalato: vai in un altro ospedale, cerca altrove un altro chirurgo. E un'ipotesi assurda. Comunque per attenuare la violazione della *par condicio* bisognava, ad ogni modo, se si volevano ripetere le prove, disporre di rifare tutte le prove: quelle in cui il bocciato ha avuto buoni punti e quelle in cui è stato bocciato; e quelle in cui il vittorioso ha vinto e quelle in cui senza essere bocciato ha avuto punti meno buoni. E se nemmeno questo il Consiglio di Stato aveva fatto, doveva la Commissione esaminatrice ricorrere ad un altro mezzo per non violare la *par condicio*. Dobbiamo fare le prove pratiche? Che siano tutte uguali, o almeno della stessa difficoltà, in modo che il valore sia comparativamente determinato. Invece no, la solita storia: si ricorse al più sicuro mezzo per continuare il favoreggiamento: ad alcuni prove facili, ad altri prove difficili; prove singole, in cui si dà il voto singolo, volta per volta, a chi sostiene la prova, indipendentemente dagli altri e, se è riuscito, il punto maggiore, non importa la gravità dell'operazione. Ha fatto bene? Nove o dieci! Dò dieci a chi opera il tumore del cervello e dò dieci a chi putacaso per assurdo estrae un'unghia incarnata o libera da spina il polpaccio.

Tutto questo accadde dal principio e continuò sino alla fine. La spiegazione c'è: il chirurgo vittorioso, che ebbe in sorte la più

difficile prova la prima volta e la più difficile la seconda, e nella prima e nella seconda ottenne punti lusinghieri, non era ben visto. Aveva forse litigato una volta con i dirigenti degli ospedali, per un concorso nel quale si era rivolto a un avvocato per dare querela di falso, poichè si disse — lo potrebbe testimoniare il compianto Paolucci — che gli esaminatori avevano modificato i punti. La causa fu abbandonata. Ma non importa: oltre il rogo vive l'ira nemica! E tutti quelli che lavorano in ospedale: suore, infermiere, personale amministrativo, non ignorano che il sovrintendente Alonzo non rispondeva a Chidichimo nemmeno quando gli scriveva per necessità di servizio! Così per tutti gli esami si seguì lo stesso indirizzo. I candidati protetti venivano chiamati uno per volta: lo stesso punto agli ottimi e ai mediocri. Un sigaro e una croce di cavaliere, diceva il Re Galantuomo, non si nega a nessuno. A nessuno si nega un buon punto, dicevano a loro volta gli esaminatori di questo concorso, sapendo di superare così il vantaggio nei voti di Chidichimo.

Un'altra evidente violazione regolamentare: i voti che si danno nelle prove singole sono provvisori, diventano definitivi alla fine degli esami, dopo la comparazione. Perciò non si comunicano ai candidati se non alla fine; si comunicano soltanto i voti delle prove scritte, perchè necessari per poter prendere parte alle prove pratiche. Ebbene, contrariamente a quanto prescrive il regolamento, e fu fatto nella prima fase, furono comunicati i voti per evitare la comparazione e furono redatti i verbali. Da chi? Dalla Commissione? Nemmeno per idea! I punti, scritti su un brogliaccio, furono trasferiti in verbali singoli per ordine del signor Alonzo, il quale li fece redigere senza riunioni collegiali, senza data e firma contemporanea. I verbali recavano una data e venivano firmati in un'altra data mandandoli a casa, in giorni diversi, ai vari Commissari; quindi oltre alla violazione di legge, si potrebbe parlare di falso, *stricto jure*. E così fino all'ultima prova, per far trovare i commissari dinanzi al fatto compiuto.

Ma nell'ultima prova ci fu qualcosa che spezzò questa mala volontà, questa evidente

persecuzione, della quale furono partecipi anche coloro che avevano detto al vittorioso: tu sei il migliore. Valdoni stesso gli aveva dichiarato: tu sei degno della tradizione e meriti la vittoria. Ma, si capisce, si dice una cosa e se ne fa un'altra.

Si arrivò dunque all'ultima prova, e nell'ultima prova ci fu un galantuomo, il quale aveva subito tutte queste forme di prepotenza persecutoria con la muta protesta dell'anima e si rifiutò di conestare l'iniquità del previsto risultato. Disse: no, basta, rivediamo i punti che eravamo d'accordo fossero provvisori e che voi volete far diventare definitivi; con i voti generosi elargiti ai vostri protetti, avete messo in dubbio la vittoria del migliore ed io desidero che li riesaminiamo. Questo galantuomo era il medico provinciale. La maggioranza dei commissari sentì rimordere la coscienza: approvò. Era troppo evidente l'iniquità. Vennero fuori episodi scandalosi, ve li dico senza aggiungere nulla di mio.

Dovete sapere, per esempio, che ci fu un candidato che, avendo un'approvazione pietosa, con trentasei voti, cioè il minimo, veniva avanti a colui — definito il fuoriclasse — che aveva brillantemente superato la prima prova e aveva avuto 49 nella seconda prova, e sapete perchè? Perchè ad un certo punto il suo professore, il divo professor Valdoni, quando gli altri avevano detto: ma questo deve essere bocciato, si alza dal suo scanno di giudice, sostituisce il candidato, calza i guanti, impugna il bisturi, incide nel cadavere, rifà la prova e conclude: non ha fatto molto bene ma non ha fatto nemmeno molto male e possiamo dargli un 36, per evitargli almeno lo scandalo, lo scorno di una seconda bocciatura. E così fu fatto. Un altro arriva e dice: non mi piace questo cadavere; con questo cadavere non opero. Ora voi dovete sapere che i cadaveri si sorteggiano e ad ogni cadavere è annessa la prova che si deve compiere. Badate che il Consiglio di Stato ha sentenziato che la mancanza di sorteggio, quando è stata disposta, costituisce nullità. E questa nullità aveva fatto ripetere le prove pratiche. Viceversa la Commissione approva la protesta che era contraria alla sua decisione. E concede un cadavere di emergenza, fuori

numero, senza sorteggio. E il candidato viene promosso malgrado la sua ribellione! Ma torniamo, per concludere, al medico provinciale. Quando questo onest'uomo che noi ricordiamo a titolo di onore (anche se non sappiamo con precisione come si siano svolti i fatti, ma la sua protesta è di dominio pubblico), quando il medico provinciale professor Traversa disse: « Così non si può andare avanti. Perchè finora avete comunicato i voti provvisori che non dovevano essere comunicati? Non comunicate almeno quelli dell'ultima prova di igiene ospedaliera per rivederli e cercare di evitare che il candidato di singolare valore che da due anni è chirurgo primario di S. Giacomo sia scandalosamente messo fuori », gli altri quattro componenti, la maggioranza, aderirono, dissero: « Hai ragione, bisogna fare l'ultima seduta per modificare questi punti provvisori o per lo meno i punti dell'ultima prova. Non è onesto far vincere colui che non vale o, siamo indulgenti, vale meno di fronte a colui che vale molto di più e che secondo lo stesso Consiglio di Stato e gli stessi contraddittori è un fuoriclasse ». E rimasero d'accordo che doveva esserci un'ultima seduta per evitare questo macroscopico — chiamatelo come volete — scandalo od errore. Ma la sera stessa il signor Alonzo comunica i voti ai candidati e rende vana l'ultima seduta. Come si spiega questa ipocrita condotta da Tartufo, malgrado l'accordo collegiale di non comunicare i voti per discuterli, per rivederli ancora una volta nella riunione definitiva, se lo stesso signor Alonzo aveva affermato che era necessario, era onesto impedire questo sconcio, questo scandalo, questo fatto di corruzione morale, che non è finanziaria, ma è ugualmente grave perchè attiene alla pubblica salute — *salus publica suprema lex* — ?

Non c'è che una sola spiegazione: il signor Alonzo, che voleva lo scandalo, voleva porre la Commissione di fronte allo scandalo compiuto e perciò irreparabile. Allora questo medico provinciale si sente in condizioni di non poter più rimanere, presenta le dimissioni e dichiara: « Non voglio più assistere a questo sconcio. Me ne vado. Non voglio dividere la vostra pesante respon-

sabilità ». Alonzo perde la testa, e per paura indice l'inutile seduta, legge la lettera di dimissioni ai commissari rimasti, che non sanno che pesci pigliare, perchè non reagiscono all'accusa, non ne tengono conto, e mandano le carte con la lettera del professor Traversa all'Amministrazione ospedaliera, la quale da mesi e mesi non ne fa nulla.

Signori, concludo. Accuso il sovrintendente Alonzo di doppiezza, di eccesso di potere, di violazione della legge, di falso, di mala volontà. E accuso con lui tutti i commissari, i quali nell'ultima seduta rinnegarono quello che già avevano ammesso prima e si rifiutarono di correggere un errore, di riparare un'ingiustizia, avendo la piena coscienza di averla consumata.

E qui per ora mi fermo, perchè a questo punto si fermano le nostre cognizioni. Questa interpellanza avevamo presentata — 22 senatori — al Ministro dell'interno e al Ministro della sanità parecchi mesi or sono; e abbiamo atteso per sapere, ma non abbiamo saputo, gli esiti successivi. Speriamo ora di conoscere che cosa hanno fatto i Ministri nel campo di loro competenza. Abbiamo sentito dire — non direttamente, ma quasi — che il Ministro dell'interno rispetta le autonomie, non interferisce neanche quando si verificano illegalità nei concorsi ospedalieri, che è una specie di Ponzio Pilato che se ne lava le mani, abbiano fatto bene o male o malissimo non importa. Veramente, quando si tratta di sciogliere i Consigli comunali, o di impedire la loro attività non ortodossa, il Ministro c'entra e non ne avrebbe il diritto e la competenza, di fronte a organi cui la Costituzione riconosca l'autonomia; ma quando si tratta di impedire uno scandalo di questo genere, pur trattandosi di interessi pubblici in amministrazioni sottoposte alla sua vigilanza da testuali disposizioni di legge, vuole lavarsene le mani e si contenta di essere un trasmettitore di carte e fascicoli.

Noi vogliamo sapere, onorevole Ministro, che cosa è avvenuto dopo la fine delle prove del concorso, dopo la triste storia che ho narrato, dopo la trasmissione degli atti dalla Commissione ospedaliera con le dimissioni del medico provinciale e la lettera

che ne spiega i motivi, lettera che sembra non solo sia stata allegata agli atti del concorso ma comunicata agli Interni e rimasta senza risposta.

Vogliamo sapere da lei, signor Ministro dell'interno, e anche da lei, signor Ministro della sanità, che cosa è avvenuto. (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Il senatore Angelilli ha facoltà di svolgere la sua interpellanza.

A N G E L I L L I . Onorevole Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, con l'interpellanza il senatore Monni ed io desideriamo avere chiarimenti sulla strana situazione che si è determinata negli Ospedali riuniti di Roma.

Il collega onorevole Molè, illustrando la sua interpellanza, ha espresso il suo rammarico per la legge che regola i concorsi, rilevandone alcune incongruenze e prospettando secondo il suo avviso talune modifiche: ad esempio, egli avverte che non è opportuno che alla presidenza di una determinata Commissione di concorso ci sia, come nel caso specifico, il presidente o il sovrintendente dell'ospedale...

M O L È . Non parlo di presidenza: parlo di reati!

A N G E L I L L I e che sarebbe più utile dare efficace validità alle prove pratiche, anziché ai titoli o alle prove scritte. Ma lei, onorevole Molè, sa bene che per questo bisogna modificare la legge. Oggi noi ci troviamo di fronte ad una legge che vige e che deve essere applicata. Il concorso fu bandito dagli Ospedali riuniti nel 1958, in base all'articolo 5 della legge 10 marzo 1955, numero 854, che stabilisce chiaramente come debba essere composta la Commissione: da un presidente, che è il presidente dell'ospedale il sovrintendente o un medico designato dall'amministrazione dell'ospedale; da due medici, di cui uno libero docente e l'altro designato dall'Ordine dei medici; e infine da un medico designato dall'autorità sanitaria il quale, in base alle ultime dispo-

sizioni sul decentramento, è scelto dal medico provinciale (nel caso specifico di questo concorso, ha fatto parte della Commissione giudicatrice lo stesso medico provinciale).

La Commissione, come già accennato dall'onorevole Molè, fu presieduta dal rappresentante dell'Amministrazione degli Ospedali, professor Alonzo; ne fecero parte il professor Guerrini e il professor Santoro, oltre al professor Valdoni e al medico provinciale, professor Traversa. I lavori della Commissione terminarono nel febbraio 1959, avendo partecipato al concorso 46 candidati. I risultati furono i seguenti: due vincitori — i quali furono dichiarati tali dall'Amministrazione degli Ospedali, appunto in seguito alle conclusioni della Commissione — e un idoneo, mentre 43 furono dichiarati inidonei.

Questo concorso non ebbe però fortuna. Infatti i due vincitori, professor Cirenei e professor Chidichimo, nominati dagli Ospedali, presero possesso dei loro uffici... (*Interruzione del senatore Molè*). Il terzo fu il professor Sciacca. Il Senato viene illuminato oggi di questa situazione, non per motivi scandalistici, ma perchè chieda al Governo che venga rispettata la legge e definita una situazione, che si prolunga da troppo tempo.

Furono presentati due ricorsi al Consiglio di Stato da parte di due concorrenti. (Per l'esattezza ci fu anche un controricorso). Nella riunione del febbraio 1961 il Consiglio di Stato con decisione n. 62 si pronunciò per l'annullamento delle prove pratiche per errori procedurali e per altre irregolarità, e invitò l'Amministrazione degli ospedali a ripetere parzialmente il concorso. La Commissione, composta sempre dagli stessi autorevoli componenti, fece ripetere le prove pratiche. Tali prove avrebbero determinato la graduatoria definitiva in rapporto a quella graduatoria parziale, risultante dalle componenti dei titoli e delle prove scritte, che era, ovviamente, a conoscenza di tutti, della Commissione e dei candidati. Tale graduatoria parziale, molto diversa da quella risultante dal precedente esito del concorso, era pertanto la base irriducibile di partenza, secondo quanto deciso dal Consiglio di Stato.

Si ripresero le prove pratiche e la Commissione, almeno a quanto risulta a me — il rappresentante del Governo potrà darmi maggiori lumi — avvalendosi di una propria facoltà e, forse, per evitare equivoci, per ogni candidato comunicava le votazioni, consentendo così che, con estrema facilità, si addivenisse automaticamente a determinare la graduatoria. Nè può, naturalmente, parlarsi di punteggi provvisori, perchè il punteggio è uno e, una volta deciso, stabilito e comunicato, non può essere variato, non deve essere elastico ed allungarsi o accorciarsi.

Fatte le votazioni, firmati i verbali, tutti d'accordo; ad un certo momento tuttavia c'è stato un ripensamento perchè purtroppo — non lo volevo dire, l'ha detto l'onorevole Molè — un valoroso chirurgo, gli esami sono esami, i titoli sono titoli, dai risultati del punteggio non è risultato tra i vincitori della seconda graduatoria ed allora avverrebbe che pur occupando il posto di chirurgo, in dipendenza della nomina avuta nel 1959, dovrebbe vedersi sostituito da altro concorrente, in base alla ripetizione delle prove. D'altronde non può dimenticarsi che un altro valoroso chirurgo avendo virtualmente superato il concorso deve avere il suo riconoscimento.

I concorsi sono concorsi, gli esami sono esami e rappresentano incognite: quel che non posso concepire è che il medico provinciale, che fa parte della Commissione e che ha la responsabilità di nominare un medico in rappresentanza dell'autorità sanitaria, pur dopo aver partecipato alle votazioni e averle approvate e sottoscritte, si sia dimesso. Si può anche dimettere ma ha il dovere — perchè non è un atto discrezionale quello del medico provinciale, è un obbligo, è un atto di ufficio che deve compiere — di nominare il suo sostituto.

Noi vogliamo il rispetto della legge e non è lei solo, onorevole Molè, a volere il bene dell'umanità, a volere che negli ospedali ci siano i migliori chirurghi; noi tutti, quanti siamo qui, abbiamo la stessa volontà, ma desideriamo anche che sia rispettata la legge, che sia rispettato il Regolamento.

Per queste ragioni, onorevole Ministro, onorevole Sottosegretario, noi abbiamo pre-

sentato questa interpellanza perchè si provveda immediatamente alla sostituzione del medico provinciale che ha commesso un arbitrio non nominando il suo sostituto. La Commissione deve essere integrata, deve decidere e poi trasmettere gli atti all'Amministrazione degli Ospedali riuniti.

DE LUCA LUCA. Il medico provinciale non ha voluto essere complice di intralazzi, questo è il problema!

ANGELILLI. Non conosco gli atti, l'onorevole Molè li conosce meglio di me, io li conoscerò quando saranno di dominio pubblico, intanto faccio questa sollecitazione e attendo dai ministri competenti una parola che rassicuri e dia fiducia.

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere alle due interpellanze.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. È esatto che — come hanno narrato i due onorevoli interpellanti, concordi almeno in questo — nel gennaio del 1958 l'Amministrazione del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma bandì un pubblico concorso, per esami e per titoli, a due posti di primario chirurgo presso detti ospedali.

Espletato il concorso, l'Amministrazione ne approvò gli atti e nominò i vincitori.

Contro la relativa deliberazione alcuni concorrenti ricorsero al Consiglio di Stato che, con decisione del 16 febbraio 1961, annullò vari atti del procedimento di concorso, e precisamente quelli relativi alla determinazione dei criteri e delle modalità di svolgimento per alcune prove di esame nonché, conseguentemente, tutti gli atti successivi.

Pertanto, la Commissione giudicatrice ha dovuto procedere alla rinnovazione degli atti annullati.

All'ultima seduta, avvenuta il 6 ottobre scorso, della Commissione è stata formata la graduatoria di merito dei candidati; ma non ha partecipato a tale seduta uno dei commissari. Questi — che è il professor

Traversa, ispettore generale del Ministero della sanità e medico provinciale di Roma — si è dimesso dall'incarico, come quel Ministero ha fatto presente, per considerazioni relative alla tutela degli interessi sanitari ospedalieri.

Occorre a questo punto considerare come — oltre che per i principi generali in materia di pubblici concorsi, anche ai sensi dell'articolo 45 del vigente regolamento per il personale sanitario degli Ospedali riuniti — la mancata partecipazione di un commissario ad una qualsiasi delle operazioni del concorso rende invalida l'operazione stessa. Occorre pure considerare che la formazione della graduatoria costituisce atto indispensabile e proprio della Commissione giudicatrice. Da ciò discende che bisogna provvedere all'integrazione della Commissione giudicatrice con la sostituzione del commissario dimissionario, affinché possano esser concluse le operazioni del concorso.

Dopo la loro conclusione spetterà all'Amministrazione del pio Ente l'adottare una deliberazione, con la quale essa potrà approvare o meno gli atti del concorso, recependone nel primo caso i risultati e procedendo alla nomina dei vincitori.

Certo è che, fino a quando l'Amministrazione del pio Ente non avrà adottato una tale deliberazione, nessun provvedimento dell'autorità di vigilanza — cioè del Ministero dell'interno — sarebbe, neanche astrattamente, pensabile. Tale autorità, infatti, non ha veste, nè poteri per adottare provvedimenti durante lo svolgimento dei concorsi che l'Ente, nella sua autonomia, sta espletando, e cioè di fronte ad attività meramente preparatorie e prive di esterna rilevanza.

Del resto — allorchè l'accennata deliberazione del pio Ente interverrà, in qualsiasi senso — ciascun interessato potrà far valere le sue eventuali doglianze davanti al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, non solo contro detta deliberazione, ma anche contro ogni atto che l'abbia preparata durante la procedura del concorso.

Il Ministero dell'interno, attualmente, non può che raccomandare — e già l'ha fatto — che alla sostituzione del commissario dimissionario venga, dall'organo competente, provveduto al più presto.

P R E S I D E N T E . Il senatore Molè ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

M O L È . Onorevole Presidente, chiedo all'onorevole Ministro della sanità di dare una conferma oppure una smentita a quello che ho detto io. Se è vero che il medico provinciale si è allontanato per protesta contro illegalità di procedimento o fatti configuranti eccesso di potere, se vi è una dimissione, come è stata motivata e presentata, se il dimissionario professor Traversa era d'accordo con gli altri commissari, se i commissari avevano affermato: « Dobbiamo rivedere i punti provvisori delle prove singole » o non l'avevano detto. (*Interruzione del senatore Angelilli*). Si risparmi le interruzioni, onorevole Angelilli, non è fatto che riguarda lei. Io mi rivolgo al Presidente.

D'altra parte l'interpellanza è stata presentata al Ministro dell'interno e al Ministro della sanità e poichè il Ministro della sanità è presente e deve rispondere, lo prego di voler dare queste delucidazioni.

G I A R D I N A , *Ministro della sanità.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G I A R D I N A , *Ministro della sanità.* Ritengo che le dichiarazioni fatte dal Sottosegretario Bisori, come rappresentante del Ministero dell'interno, siano sinteticamente complete, tant'è vero che lo stesso onorevole Bisori ha ricordato che il medico provinciale professor Traversa si è dimesso dall'incarico di componente la Commissione giudicatrice del concorso, per considerazioni relative alla tutela dei supremi interessi sanitari ospedalieri.

Naturalmente la lettera del professor Traversa è motivata e potrei eventualmente, se il senatore Molè lo desidera, darne lettura.

M O L È . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O L È . Non siamo in un'Assemblea qualunque, non siamo nel Consiglio comu-

nale; siamo a Roma, nel Senato. Desideriamo sapere cosa dice questa lettera.

G I A R D I N A , *Ministro della sanità*. La lettera del professor Traversa è diretta al professor Pietro Alonso, Presidente della Commissione per il concorso pubblico a due posti di primario chirurgo presso il Pio Istituto di Santo Spirito e gli Ospedali Riuniti di Roma e, per conoscenza, al Presidente del Pio Istituto di Santo Spirito e degli Ospedali Riuniti di Roma. Eccone il testo: « Porto la Signoria Vostra a conoscenza della mia decisione di rassegnare le dimissioni da componente della Commissione giudicatrice del concorso a due posti di primario chirurgo presso il Pio Istituto di Santo Spirito e gli Ospedali Riuniti di Roma per i motivi ampiamente illustrati nella relazione sullo svolgimento del concorso richiestami dallo onorevole Ministro della sanità che qui di seguito trascrivo ».

Segue la relazione inviata dal professor Traversa che fa parte integrale della sua lettera di dimissioni:

« Ottempero alla richiesta dell'Eccellenza Vostra (leggo la lettera così com'è) di riferire per iscritto sull'andamento del concorso di primario chirurgo degli Ospedali Riuniti di Roma.

I contrasti, che hanno determinato in seno alla Commissione l'incresciosa situazione che le espongo, sono sorti in occasione dell'ultima prova d'esame, quella di igiene ospedaliera, svoltasi il giorno 7 luglio ultimo scorso, ma traggono origine da una sperequata attribuzione dei voti nella precedente prova di medicina operatoria. Nella riunione del 7 luglio, dopo l'assegnazione a ciascun candidato del voto riflettente il risultato dell'ultima prova, in tal giorno sostenuta, venne a risultare che si sarebbe ottenuto (per effetto del giuoco del punteggio dei titoli) una graduatoria finale inaccettabile sia perchè conseguenza diretta della sperequazione suaccennata, sia perchè assolutamente contrastante con il giudizio critico e globale sul valore dei candidati acquisito nell'esperimento di tutte le prove. In particolare, io feci osservare che a tale ingiusto risultato si poteva ovviare con una rivalutazione dei

voti assegnati in quest'ultima prova per una legittima e anzi doverosa rettifica della sperequata attribuzione del punteggio nella prova di medicina operatoria. In questa, infatti, si è dato ai candidati Cirenei, Grassi e Chidichimo, che sostennero l'esame prima del candidato Ambrosi, un voto che risultò comparativamente troppo basso in relazione allo stentato superamento della prova stessa da parte di quest'ultimo al quale venne assegnata una sufficienza di stretta misura in rapporto alla quale i voti assegnati ai tre candidati suddetti...

M O L È . E questo è il vincitore!

G I A R D I N A , *Ministro della sanità* ... (che pure in via assoluta esprimevano l'ottimo risultato) avrebbero dovuto essere, per giustizia comparativa, notevolmente elevati al fine di rispecchiare fedelmente l'effettivo valore delle prestazioni di ciascun candidato sulla base di un metro di valutazione comune a tutti »

« Poichè peraltro, i risultati delle prove d'esame fino ad allora sostenute erano tali da conservare la giusta graduazione dei valori dei candidati, non si pose mente alle conseguenze che si sarebbero potute verificare per l'incidenza nella graduatoria finale del punteggio dei titoli. Ma tali conseguenze assunsero piena evidenza nella seduta del 7 luglio scorso, così da giustificare pienamente la proposta di rettifica dei voti assegnati nelle prove di quel giorno, con una rivalutazione a favore degli altri candidati idonea a compensare l'errore non più rettificabile (dopo la comunicazione dei voti ai candidati) in cui si era incorsi nell'attribuzione del punteggio di medicina operatoria ».

« A questa tesi dette la sua incondizionata adesione prima un altro commissario e successivamente altri due, quindi la maggioranza; mentre uno solo si oppose alla modifica dei voti appena assegnati per la prova di igiene ospedaliera, sostenendo l'inammissibilità della compensazione, dato che ormai l'esito della medicina operatoria era scontato, e tardivo, quindi, il sia pur fondato ripensamento. La discussione durò per oltre due ore ed uno dei commissari, che soste-

neva la tesi della rettifica, abbandonò irritato la riunione, rendendo impossibile la prosecuzione della discussione.

La Presidenza della commissione ritenne, tuttavia, il giorno successivo, di comunicare ai candidati i voti assegnati dai commissari per la prova di igiene ospedaliera, senza tener conto che essi voti, per le ragioni avanti indicate, erano stati rimessi in discussione senza pervenire ad un'intesa conclusiva.

« Successivamente venne trasmesso a ciascun commissario il verbale dattiloscritto della prova in questione, che non fu sottoscritto collegialmente, ma da ciascuno al proprio domicilio e che io firmai, e così ritengo gli altri, in quanto ritenni che la già effettuata comunicazione dei voti avesse ormai tolto ogni possibilità di revisione ».

« Le considerazioni dell'Eccellenza Vostra di ordine formale, riguardo alla legittimità della sottoscrizione a domicilio del verbale dell'ultima prova da parte dei singoli commissari, e di ordine sostanziale, con riguardo alla tutela degli interessi della Sanità pubblica, che trascendono quelli dei candidati agli esami e vogliono che venga assicurata attraverso il concorso l'assunzione da parte dell'amministrazione ospedaliera dei sanitari più qualificati, sui quali nessuna ombra di dubbio, per quanto è dato dedurre dall'esito delle prove di esame, possa profilarsi, mi inducono a rassegnare le dimissioni da componente della Commissione, non potendo avallare un giudizio finale che risulterebbe fondato esclusivamente su di un riconosciuto errore di valutazione, determinato, è vero, da circostanze contingenti, ma che avrebbe potuto essere coscienziosamente rettificato, al quale fine mi sono senza successo adoperato nell'ultima riunione ».

« A tale decisione mi induce in particolare la mia posizione di rappresentante, in seno alla Commissione giudicatrice, dell'Amministrazione sanitaria, con la funzione quindi non soltanto di giudice obiettivo e leale dei candidati, ma soprattutto di tutore degli interessi ospedalieri, cioè di pubblici interessi, che sarebbero compromessi, come ha osservato l'Eccellenza Vostra, dall'inattendibile risultato del concorso, che potrebbe indurre l'Amministrazione ospedaliera, che l'ha ban-

dito, avvalendosi della facoltà di utilizzare la graduatoria degli idonei ai sensi dell'articolo 34, quinto comma, del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, a compiere inconsapevolmente un atto (per quanto è dato di argomentare dall'esito delle prove del concorso) contrastante con l'interesse pubblico, al quale è preordinato il sistema legislativo dei concorsi per la selezione dei concorrenti al posto di primario ospedaliero ».

Dato che sono stato invitato di aggiungere qualcosa a quanto ha detto l'onorevole Bisori, comunico che io ho trasmesso la copia di questa lettera di dimissioni, in data 7 ottobre 1961, al Ministero dell'interno e per conoscenza alla Commissione di tutela del Pio istituto di S. Spirito in Roma e degli Ospedali riuniti di Roma, richiamando l'attenzione del Ministero dell'interno sulle ragioni che hanno determinato le predette dimissioni e pregando di far conoscere quali provvedimenti, nella sua competenza, intenda adottare per la salvaguardia del pubblico interesse sanitario che, come chiaramente risulta dai fatti esposti nella lettera di dimissioni, sarebbe compromesso con particolare riguardo alla posizione del candidato che assumerebbe il primo posto nella graduatoria degli idonei, nonostante risulti un sostanziale suo fallimento nell'importante prova di medicina operatoria. È facile infatti argomentare che in tal senso vada interpretata l'espressione di « stentato superamento della prova », anche perchè a stretto rigore, piuttosto che rivalutare gli ottimi voti degli altri candidati si sarebbe dovuto valutare negativamente la prova per la quale venne data la cosiddetta sufficienza di stretta misura. (*Commenti dalla sinistra*).

DE LUCA LUCA. Angelilli, hai sentito?

PRESIDENTE. Il senatore Angelilli ha chiesto chiarimenti.

G I A R D I N A, *Ministro della sanità*. Inoltre, altra copia di questa lettera con qualche piccola variante l'ho trasmessa personalmente al ministro Scelba in data dello stesso giorno. In data 2 novembre il ministro Scelba così mi ha risposto: « In relazio-

ne a quanto fattomi presente in ordine allo svolgimento del concorso per due posti di primario chirurgo presso il Pio Istituto di Santo Spirito e Ospedali Riuniti di Roma ti informo che in data 25 ottobre è stata presentata al Commissario dell'Ente la necessità di provvedere alla surrogazione del membro dimissionario della Commissione giudicatrice del concorso stesso a suo tempo designato da codesto Ministero. Ciò ai fini della reintegrazione della predetta Commissione giudicatrice per la conseguente conclusione delle operazioni di concorso ».

E in data 15 novembre così ho replicato alla nota del ministro Scelba del 2 novembre: « In relazione alla tua lettera del 2 corrente con la quale mi comunichi che è stata presentata al Commissario del Pio istituto di Santo Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma la necessità di provvedere alla surrogazione del membro dimissionario in seno alla Commissione giudicatrice del concorso a due posti di primario chirurgo debbo comunicarti di avere già dato istruzioni al medico provinciale di Roma di astenersi fino a nuovo ordine dalla designazione. Le ragioni di carattere obiettivo che ti ho fatto presenti nelle mie precedenti lettere e che hanno motivato le dimissioni del rappresentante di questo Ministero e la pendenza in sede parlamentare della nota interpellanza non consentono almeno per il momento una valutazione della situazione diversa da quella che determinò le dimissioni del professor Traversa. La Commissione giudicatrice del concorso peraltro, per quanto mi risulta dagli atti trasmessimi in copia dal Commissario dell'Ospedale, ha già verbalizzato la conclusione dei lavori, sicchè non mi pare che il nuovo membro di cui si chiede la designazione abbia compito alcuno di espletare ».

In sintesi: il medico provinciale dottor Traversa si è dimesso dalla Commissione giudicatrice e la Commissione giudicatrice, nonostante le suddette dimissioni ha già verbalizzato la conclusione dei lavori del concorso. Terzo punto — fatto degno di rilievo, sottolineato dallo stesso onorevole Bisori — il Ministro dell'interno ha rappresentato successivamente la necessità di integrare la Commissione per la conclusione dei la-

vori della Commissione stessa, implicitamente così il Ministero degli interni è venuto a non considerare valida l'ultima seduta tenuta dalla Commissione nei primi di ottobre.

B I S O R I, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non sono in grado di esprimere interpretazioni sulle lettere intercorse fra il Ministro della sanità ed il mio Ministro. Per parte mia nulla aggiungo a quanto ho detto prima. (*Commenti dalla sinistra*)

G I A R D I N A, *Ministro della sanità*. In seguito all'interpellanza del senatore Angelilli, che è stata unita all'interpellanza del senatore Molè, debbo comunicare che i motivi delle dimissioni del dottor Traversa sussistono ancora e quindi non posso mutare la mia decisione di non proporre altro nominativo per rendere possibile l'integrazione della Commissione. Peraltro l'eventuale nuovo nominato darebbe soltanto una soddisfazione formale perchè sostanzialmente sarebbe una persona del tutto estranea alla storia, alla vita, allo svolgimento del concorso.

Circa l'interpellanza dei senatori Angelilli e Monni, dichiaro che la mia decisione è ispirata a senso di responsabilità nel superiore interesse dei cittadini sofferenti

P R E S I D E N T E. Il senatore Molè ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

M O L È. Onorevole Presidente, come lei vede ci troviamo di fronte ad una situazione un po' strana. Io pensavo che il Ministro dell'interno dovesse servirsi dell'autotutela amministrativa, perchè denunciare dei fatti che rappresentano violazioni della legge, dei fatti che configurano evidenti immoralità, dei fatti che costituiscono falsi. Il Ministro dell'interno non ritiene che sia così: il Ministro dell'interno ha viceversa cercato la ricostituzione, o meglio, il completamento della Commissione, con la sostituzione del medico provinciale dimissionario

Ora, io voglio fare questa osservazione: il fatto che il Ministro dell'interno chieda il completamento della Commissione parte da un presupposto necessario, un antecedente

logico che non si può mettere in dubbio; che quei signori, quando si sono riuniti in numero di quattro — lasciamo stare se rinnegavano la loro opinione e la loro già espressa volontà per favoritismo — quei signori non erano in grado di formare una graduatoria perchè le graduatorie si formano dalla Commissione nella loro integrità. Per questo avete chiesto il quinto membro?

B I S O R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Risponderò dopo, e chiedo fin da ora la parola.

M O L È . Avete chiesto il quinto o no? Questo è un dato di fatto, onorevole Bisori, avete chiesto il quinto commissario?

C A R U S O « Nì »!

B I S O R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ho già risposto prima e risponderò dopo. Non sono abituato a rispondere « nì »!

C A R U S O È un « nì » sistematico.

M O L È . Allora parli prima il Sottosegretario, ed io parlerò dopo, se le Assemblee sovrane sono diventate assemblee di uomini che non hanno nessun coraggio e nessuna dignità; e mi meraviglio di lei, onorevole Bisori!

B I S O R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il coraggio non mi manca, senatore Molè; lei mi conosce!

M O L È . Siamo d'accordo, però non in questa occasione.

P R E S I D E N T E . Non mettiamo troppa asprezza in una contestazione che potrebbe formare oggetto di una deliberazione del Consiglio di Stato.

M O L È . Ho chiesto una notizia, ed egli doveva rispondere: sì o no.

B I S O R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà

B I S O R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Come ho spiegato nella risposta che prima ho letto, la mancata partecipazione di un commissario ad una qualsiasi delle operazioni del concorso rende invalida l'operazione stessa. Come pure ho spiegato, nell'ultima seduta, avvenuta il 6 ottobre, della Commissione è stata formata la graduatoria, ma senza la partecipazione di uno dei Commissari. Perciò il Ministro dell'interno ha raccomandato che il commissario dimissionario venga sostituito.

In base a quanto prima ho detto, è evidente che la deliberazione del 6 ottobre non può considerarsi efficiente. Tutto questo risulta da quanto avevo già detto prima; e non sono tenuto a ripetere ciò che ho già detto!

M O L È Onorevole Bisori, che cosa vuol dire? Non facciamo delle questioni personali tra di noi: noi ci occupiamo di altri interessi!

B I S O R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Onorevole Molè, ho detto molto chiaramente prima qual'è la situazione. Giudizi sulle lettere scambiate tra l'onorevole Giardina e l'onorevole Scelba, deduzioni sulle interpretazioni che da queste lettere possono trarsi, a me non è lecito formulare.

Autotutela amministrativa, ha invocato il senatore Molè. Autotutela significa tutelarsi da sè: un'Amministrazione che vede lesa un interesse pubblico cui provvede ha potestà di tutelare se stessa.

Ma nella Repubblica italiana c'è un sistema di autonomie: e gli Ospedali riuniti sono amministrati da un Istituto autonomo. Quindi l'Amministrazione che può esercitare l'autotutela è quell'Istituto. Il Ministero dell'interno invece, per annullare atti di quell'Istituto, ha poteri che non possono definirsi di autotutela, ma sono di vigilanza.

In base a quei poteri di vigilanza, aggiungo (e l'ho già spiegato prima), il Ministero dell'interno — mentre una procedura di quell'Istituto è *in itinere*, mentre gli atti di quella procedura si vanno intessendo e non si sa come finiranno essendo *in fieri* — non po-

trebbe disporre un qualsiasi annullamento. Che cosa potrebbe annullare? Si può forse annullare ciò che giuridicamente ancora non esiste?

Onorevole Molè, vorrei svelenare questa discussione rievocando, se il Presidente me lo consente, un aneddoto dell'abate Casti. Si racconta che l'abate Casti, mentre viaggiava in non so quale Stato, si fermò ad un caffè; dopo aver sorbito qualcosa, chiese un foglio e si mise a scrivere una lettera in endecasillabi rimati: descriveva il paese in cui viaggiava. Ad un certo punto l'abate si avvide che, accanto a lui, un tale sbirciava attentamente quello che egli andava scrivendo. Compresa che era un birro e, con grande prontezza, concluse l'endecasillabo che aveva in corso con due parole scritte a lettere vistose:

« . . . del Governo ».

Il birro aguzzò gli occhi anche più del solito. L'abate passò al successivo endecasillabo:

« io non posso dir ben ».

Il birro piombò senz'altro sull'abate arrestandolo e sequestrando il foglio. Ma l'abate, quando fu davanti ad un funzionario, disse: « guardate che io stavo scrivendo endecasillabi e non li avevo finiti quando mi avete sequestrato il foglio: non potete comprendere il mio pensiero se non mi rendete il foglio e mi lasciate finire ». Il foglio gli fu reso. L'abate, dopo le parole:

« . . . del Governo »

« io non posso dir ben »,

scrisse

« tanto che basti:

” umilissimo servo abate Casti ” ».

(*ilarità Commenti*)

In realtà nessuna valutazione giuridica è possibile di un qualsiasi atto non ancora compiuto perchè il suo compimento può risultar tale da rovesciare il senso dell'atto. Quindi l'autorità di vigilanza non può intervenire su atti preparatori — ancora fluidi, ancora esteriormente irrilevanti — di un concorso in svolgimento, annullando ciò che, essendo ancora incompiuto, non esiste

M O L È . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O L È . È tanto chiaro quello che è avvenuto, che provo ritrosia a continuare a parlare inutilmente. Dunque rimane fermo, in punto di fatto, che vi sono state violazioni di legge, falsi, mala volontà. Se poi ricorra il caso dell'autotutela e non vi sia, questo è affare che riguarda il Ministero dell'interno, che sembra avere delle opinioni molto variabili in materia di autotutela e di autonomia. Ma non voglio entrare in argomenti come questo, giacchè l'interpellanza reca la firma di senatori di tutte le parti politiche, di maggioranza e di opposizione. Osservo però: se avete richiesto che sia completata la Commissione, vuol dire che la decisione che la Commissione ha presentato, non ha più valore; se avesse avuto valore quella graduatoria, non avreste avuto bisogno di rivolgervi al Ministero, per completare la Commissione come avete fatto. E ora domando: come potete, chiedendo un sostituto, chiamare giudice di una prova d'esame già eseguita, chi non ha partecipato ai precedenti lavori della Commissione? È accaduto bensì qualche volta che il membro di una Commissione fosse sostituito nel corso dei lavori, ma questo è possibile quando ci sono prove scritte, non pratiche, cioè quando vi è materia per esaminare e decidere. Onorevole Bisori, lei dovrebbe sapere queste cose, lei che è avvocato e anche avvocato abile, anche se un po' nervoso ed oggi ha perduto le staffe; ma questo è successo forse perchè il Sottosegretario dell'interno non si trovava d'accordo con il Ministro della sanità; e non tanto perchè non si trovava d'accordo con me; e se non si trovava d'accordo col Ministro, è segno che, ahimè c'era evidente contrasto tra i due Ministri di uno stesso Gabinetto.

Comunque se voi chiamate un giudice che non ha partecipato al dibattito, alle prove, questi non potrà fare la sentenza. Se l'esaminatore non ha partecipato alle prove non può giudicare, vi trovate cioè nella situazione in cui versa un Tribunale o una Corte d'Assise che, nel momento dell'estensione

della sentenza si trova in numero deficiente e deve rinviare la causa a nuovo ruolo.

Che cosa dovete fare? Rinviare a nuovo ruolo, ecco l'osservazione che dovevo fare e vi faccio, cioè annullare il concorso. Non c'è via di scampo. (*Approvazioni dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Il senatore Angelilli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

A N G E L I L L I . Onorevole Ministro, onorevole Sottosegretario, ho preso atto della dichiarazione dell'onorevole Bisori e della relazione del medico provinciale, letta dal Ministro della sanità, ma a mio avviso la situazione non cambia dal punto di vista giuridico perchè, come ha affermato l'onorevole Sottosegretario, sono stati compiuti gli atti relativi alle prove pratiche, è stato comunicato agli interessati il punteggio, punteggio che non può essere provvisorio e che non può essere elastico.

A questo punto non rimane che integrare la Commissione, e questa nomina spetta, a norma della legge del 1958, al medico provinciale che si è dimesso e che deve provvedere alla sostituzione. Quando l'amministrazione degli Ospedali avrà ricevuto gli atti e avrà deciso in merito, coloto che si riteranno lesi potranno ricorrere al Consiglio di Stato, che sarà l'organo che dovrà pronunciarsi sulla validità o sull'annullamento del concorso.

Chiedo quindi al Ministero della sanità e al Sottosegretario all'interno di voler procedere con urgenza alla sostituzione del Traversa. Il concorso non può essere annullato dall'organo esecutivo, infatti la graduatoria non è nota ufficialmente, chi dovrà decidere, per quell'autonomia che noi sempre invociamo e che in questo momento veniamo a dimenticare, è proprio l'Amministrazione degli Ospedali che dovrà esaminare gli atti della Commissione.

Per queste ragioni mi ritengo solo parzialmente soddisfatto e sollecito la nomina del rappresentante dell'autorità provinciale sanitaria, che ha competenza su questa questione, senza interferenze da parte dell'Amministrazione centrale

P R E S I D E N T E . Lo svolgimento delle interpellanze è esaurito.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Istituzione di una quarta e una quinta Sezione speciale per i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti » (1649) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di una quarta e una quinta Sezione speciale per i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Busoni. Ne ha facoltà.

B U S O N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, quanto brevemente ora dirò riguardo al disegno di legge sottoposto alla discussione e all'approvazione del Senato, avrà anche valore di dichiarazione di voto a nome dei senatori del Gruppo del Partito socialista italiano.

La necessità di procedere il più rapidamente possibile a rendere operanti modifiche strutturali e di funzionamento, riforme all'ordinamento del personale, ampliamenti agli organici della Corte dei conti, ha determinato la decisione anche della nostra parte di approvare, senza ulteriori ritardi, il disegno di legge nel testo giuntoci dalla Camera dei deputati, nonostante che esso non ci soddisfi completamente e nonostante soprattutto che noi avessimo preferito procedere ad una vera e propria riforma di principio di questo Istituto. Inoltre temiamo che le semplici modifiche che con questo disegno di legge si andranno ad apportare alla strutturazione e alla funzionalità della Corte dei conti non saranno sufficienti ad adeguarla veramente alle esigenze alle quali dovrebbe sopperire, in relazione ai compiti che le norme costituzionali le affidano

La relazione del senatore Picardi ben identifica la situazione creatasi nel settore dei gravami riferentisi a pensioni di guerra che purtroppo credo tutti noi parlamentari ben conosciamo da anni in relazione alle infinite richieste che abbiamo ricevuto e continuiamo a ricevere di inoltrare sollecitazioni a questo riguardo. Ed è indubbiamente facile la comune, generale convinzione che con la riapertura dei termini per la presentazione di nuove domande, senza provvedimenti adeguati, la situazione esistente tenderà indubbiamente ad aggravarsi ancora; ma la necessità di avere una buona volta sollecite decisioni non esiste soltanto per quanto si riferisce alle pensioni di guerra, (che pure preminentemente ci preoccupano, a tanti anni di distanza dalla fine della guerra stessa, per il loro aspetto umano) quanto per tutte le pratiche di Enti pubblici che sotto il profilo del controllo debbono essere esaminate dalla Corte dei conti. E il ritardo a rendere giustizia è sempre un elemento negativo perchè genera scontento, sconforto, pessimismo e sfiducia; nè possiamo trascurare che il dover attendere per mesi e per anni (ed anche per più anni) incide profondamente su quella certezza del diritto di cui dobbiamo preoccuparci.

Sono principalmente queste considerazioni che ci hanno consigliato a solidarizzare con l'unanimità della Commissione nell'approvazione di questo provvedimento, nella speranza, in parte accennata anche dall'onorevole relatore, non solamente che le disposizioni in esso contenute possano consentire il ripristino, entro il più breve tempo possibile, della normale funzionalità della Corte dei conti, ma che esse costituiscano le premesse per una più profonda e completa strutturazione dell'Istituto per adeguarlo veramente e compiutamente ai tempi e alle necessità

Se si tiene conto che sono già giacenti centinaia di migliaia di ricorsi per pensioni di guerra, mentre la Direzione generale per le pensioni di guerra ha pure giacenti, come è noto, diverse centinaia di migliaia di pratiche fra cui alcune che si riferiscono addirittura alla vecchia guerra, e se ci si sofferma col pensiero sui controlli che sarebbe oppor-

tuno ancora instaurare, tramite la Corte dei conti, affinché a tutti potesse risultare chiaro in che modo, in qualsiasi settore, si amministra il pubblico denaro, si dimostra evidente come anche le misure che stiamo per approvare siano — l'ho già accennato — ancora insufficienti.

Tuttavia, meglio fare anche pochi passi che rimanere fermi, e farli ormai il più sollecitamente possibile.

Pertanto noi abbiamo rinunciato e rinunciamo a ripresentare qui i numerosi emendamenti presentati dalla nostra parte durante la discussione alla Camera dei deputati — emendamenti tendenti tutti ad operare una riforma di fondo nella struttura della Corte dei conti, soprattutto per quanto è in riferimento alle procedure di controllo, col rinnovare il funzionamento degli attuali sistemi — pur rimanendo fermi nella convinzione che soltanto in tal modo si sarebbe veramente compiuta un'opera sostanziale di adeguamento a moderne esigenze tutt'altro che formali.

Ed abbiamo rinunciato e rinunciamo, per i motivi ripetutamente indicati, anche a ripresentare l'emendamento Amadei-Ferri, presentato alla Camera dei deputati, col quale si proponeva che le nomine a Consigliere o a Vice Procuratore generale della Corte dei conti venissero permanentemente conferite per la totalità dei posti, mediante promozioni a scelta, ai primi referendari che avessero prestato, con la qualifica di primo referendario, almeno sei anni di servizio effettivo, se non si voleva accettare che venissero eletti dal Parlamento come, con altro emendamento, era stato pure proposto.

Ma non possiamo tuttavia fare a meno di confermare e ripetere che il fatto che continuano ordinariamente a venire nominati dal Governo, in base al testo unico 12 luglio 1934, metà dei Consiglieri della Corte dei conti, sia oggi anacronistico, antistorico e antidemocratico, anche in riferimento alla struttura dell'ordinamento giudiziario che la nostra Costituzione ha voluto dare

La metà dei posti rappresenta una quota enorme per essere riservata al Governo. E poiché si tratta di un Istituto che esercita il controllo di legittimità sugli atti del Go-

verno, c'è da domandarsi come possa considerarsi indipendente, tanto da poter assolvere in piena libertà il proprio mandato, colui che vi è immesso dal Governo, con nomina squisitamente politica, e che quindi non può che sentirsi legato al Governo.

La proposta avanzata dalla nostra parte tendeva a conferire libertà e dignità alla funzione, tendeva a far sì che fosse eliminata l'antidemocratica nomina di persone, sia pure rispettabilissime, ma molte volte non aventi neppure i requisiti adatti o il titolo di studio necessario per esercitare con dignità e dottrina la funzione giudiziaria; tendeva a rendere i magistrati della Corte dei conti veramente indipendenti dal potere esecutivo, i cui atti essi devono controllare.

A nostro giudizio, ed anche in difformità dal disposto dell'articolo 100 della Costituzione, non è assicurata ancora, nel nostro Paese, la perfetta indipendenza di tutti gli organi amministrativi, e si dovrebbe perciò adeguatamente provvedere anche per la Corte dei conti così come per il Consiglio di Stato.

In questa occasione, pur rinunciando a ripresentare le nostre proposte, non potevamo tuttavia rinunciare a ripetere queste nostre convinzioni, nonchè a confermare, anche senza ripresentarlo, quanto indicato nell'ordine del giorno presentato all'altro ramo del Parlamento con prima firma quella del deputato socialista Luzzatto, con il quale affermammo che è anche necessaria una forma di più stretto collegamento fra Corte dei conti e Parlamento, poichè allo stato attuale non può dirsi davvero che l'attività informativa, che dalla Corte dei conti dovrebbe svolgersi verso il Parlamento, onde rendere questo edotto delle risultanze del controllo contabile, risponda a pieno a quelle esigenze di prontezza e di esaurienza che soltanto la realizzata attività informativa potrebbe rendere proficue.

Sentiamo tuttavia anche la necessità di riaffermare, in base a quanto in quell'ordine del giorno era stato detto e a quanto affermato dai nostri rappresentanti nell'altro ramo del Parlamento, la necessità di una piena attuazione del controllo di legittimità degli atti di Governo e sulla gestione del bilan-

cio dello Stato, come sulla gestione degli Enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, e la necessità anche di una riforma della procedura dinanzi alla Corte dei conti, secondo criteri di maggiore semplicità e di maggiore uniformità ai principi generali dell'ordinamento processuale italiano. Così come riteniamo necessario provvedere al rammodernamento anche tecnico, delle procedure di controllo, adeguando pienamente l'esercizio del controllo stesso alle esigenze del decentramento amministrativo su basi regionali, anche se con il provvedimento ora in approvazione ci si avvierà a compiere un primo passo con la trasformazione degli uffici decentrati in delegazioni regionali.

Basta inoltre por mente, per quello che è l'attuale funzionamento della Corte dei conti, al ritardo con cui si provvede alla parificazione del bilancio consuntivo e alla sua restituzione al Parlamento. Al 31 agosto del corrente anno, infatti, ancora non era stato restituito al Parlamento il bilancio consuntivo del 1956-57, pur essendosene effettuata la parificazione, mentre per quello del 1957-1958 nemmeno era stata completata la parificazione medesima.

Si pensi ancora alla scarsa rilevanza che purtroppo riveste attualmente l'istituto della registrazione con riserva, in ordine al quale il controllo politico, che esso dovrebbe sollecitare, è alla stregua dei fatti ben poca cosa. Si rifletta infine a quanto dovrà accadere in fase di realizzazione del previsto controllo in merito alla gestione degli Enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Al riguardo è da prevedere che le relazioni annuali, nel cui ambito la Corte dovrà sunteggiare i propri rilievi relativamente alla gestione degli enti in parola, non potranno per necessità di cose fornire il quadro dettagliato di tutte le operazioni con cui quelle gestioni sono e saranno condotte, nonchè delle eventuali irregolarità riscontrate.

L'istituzione, che nell'altro ramo del Parlamento noi avevamo richiesta, di un'apposita delegazione della Corte dei conti presso il Parlamento, a nostro giudizio, consentirebbe con continuità e minuziosità di informazione di far partecipe il Parlamento stesso, a sua richiesta, di tutto lo svolgi-

mento dell'attività finanziaria ed economica dello Stato e degli Enti in questione.

Noi non cesseremo di agire affinché ciò che abbiamo proposto e che riteniamo necessario, si realizzi. Ma oggi non possiamo fare altro che richiamare su certe necessità e certe carenze l'attenzione del Parlamento e particolarmente della sua maggioranza e l'attenzione dell'opinione pubblica tutta, poiché, nel momento in cui molto si parla, e con fondamento, della necessità di una programmazione economica, ci sembra anche giusto che ci si debba preoccupare di una maggiore funzionalità del controllo sulla gestione del pubblico denaro e non tanto nel senso di come tale controllo è svolto — pure se anche a tal riguardo, ed anche senza far riferimento ai particolari di uno scandaloso processo in corso in questi giorni, riteniamo che molte cose andrebbero migliorate — ma appunto nel senso di perfezionare il rapporto di comunicazione e di informazione che dovrebbe intercorrere fra Parlamento e Corte dei conti fino a fare di questa, come si diceva con antica definizione, la *longa manus* del Parlamento.

E mi corre l'obbligo di affermare nell'occasione che sarebbe opportuno che il Senato della Repubblica, nell'ambito della sua strutturazione istituzionale interna, potesse disporre di un apposito organo quale una Giunta appositamente competente per un efficace coordinamento delle attribuzioni parlamentari in ordine alla funzione di controllo sulla gestione del pubblico denaro.

Il Gruppo socialista si propone di ritornare concretamente sull'argomento, ma, proprio per tutti i motivi che caratterizzano la situazione che io ho solo molto sinteticamente accennato, nel dare il nostro voto favorevole a questa legge per le ragioni di urgenza riconosciute, noi socialisti abbiamo voluto sottolineare la nostra insoddisfazione per il fatto che questo provvedimento non sia quello ampio e completo che a nostro giudizio sarebbe stato necessario. (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Caruso. Ne ha facoltà.

C A R U S O . Onorevole Presidente, onorevoli senatori, signor Ministro, ancora una volta oggi si pone l'alternativa o di approvare il disegno di legge in discussione così come viene sottoposto al nostro esame o deludere totalmente, con il rinvio forse *sine die*, data l'attuale situazione politica, le aspettative delle categorie interessate che attendono già da tempo memorabile, come potremmo affermare senza tema di smentita. È un deplorabile sistema al quale la maggioranza governativa ricorre tutte le volte che vuole eludere i problemi politici di fondo, tutte le volte che vuole evitare la attuazione del precetto costituzionale, tutte le volte che intende spacciare per buona, moneta falsa.

Così stando le cose, non possiamo non denunciare ancora una volta la non lodevole, anzi biasimevole prassi instaurata dalla Democrazia Cristiana al fine demagogico di apparire sensibile di fronte a situazioni incancrenite che si sono volute esasperare rinviando in realtà la soluzione contrabbandata ora come merce avariata.

E qui debbo manifestare il nostro dissenso; debbo dichiarare che respingiamo le considerazioni che si leggono nella relazione. Si assume infatti dal senatore Picardi che il disegno di legge in esame si propone di attuare il necessario adeguamento della struttura della Corte dei conti, delle sue attuali esigenze, e ciò nel quadro dei complessi rapporti fra i Poteri fondamentali dello Stato. Insomma, si è voluto dire dal relatore che si realizzerebbe soprattutto la possibilità di accelerare l'attività dell'Istituto, rendendolo più agile e snello, e creare anche le premesse che consentiranno il ripristino entro il più breve tempo possibile della normale funzionalità della Corte dei conti, in relazione ai compiti che le norme costituzionali le affidano. Si sono volute — sempre a detta del senatore Picardi — perseguire, in sostanza: « a) l'aumento delle Sezioni giurisdizionali in materia di pensioni di guerra, per sanare una situazione che si appalesa estremamente grave; b) la definitiva sistemazione degli uffici decentrati della Corte, le cui funzioni, relative in un primo tempo unicamente agli atti dei Provveditorati alle

opere pubbliche, hanno ora assunto, a seguito del disposto decentramento, un carattere più vasto e generale ». Il che in realtà, come spero di dimostrare, lascia insoluto il problema.

Qual è infatti il problema che si sarebbe dovuto affrontare? È quello che risulta dallo strumento legislativo che ci apprestiamo a votare, o è invece molto più ampio, tanto più ampio da farci ritenere il risoluto addirittura marginale rispetto a quanto è stato accantonato? Se è vero che si sono parzialmente rattoppati taluni tra i più urgenti problemi di struttura e di funzionamento della Corte dei conti, per cui annualmente sarà smaltito un maggior numero di ricorsi, è altresì vero che la piaga della lunga attesa, che pesa e incide, non si rimarginerà, ed è altresì vero che rimangono insoluti altri non meno urgenti problemi.

Innegabilmente si tratta dei problemi più importanti per l'ordinato sviluppo della vita democratica del nostro Paese. Nel centenario dell'Unità, a quattordici anni dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, ritengo che non possa ritenersi pretesa eccessiva la nostra, di lamentare la mancanza di una legge organica, atta a regolare definitivamente l'istituto della Corte dei conti, e idonea ad organizzare nei termini costituzionali i compiti ed i servizi ad esso Istituto devoluti. Un secolo, è vero, non è l'eternità, ma in ogni caso pesa anche nella vita di un istituto, al quale sono devoluti compiti esclusivi di primaria importanza, che contribuiscono, incidono, influenzano notevolmente l'educazione democratica nazionale. In sostanza si sfrutta l'aspetto drammatico, direi, della situazione riguardante la mole dei ricorsi in materia di pensioni di guerra, da tempo giacenti, e si evita così di provvedere nei modi e nei termini costituzionali alla definitiva regolamentazione dell'organo di controllo, si evita di provvedere all'emanazione delle norme di attuazione che assicurino di fronte al Governo l'indipendenza dei magistrati componenti la Corte; cioè si persiste a non garantire la funzionalità dell'organo che, giusta la norma contenuta nell'articolo 100 della Carta costituzionale, esercita il controllo preventivo di legittimità

sugli atti del Governo e anche quello successivo sull'amministrazione del bilancio dello Stato e partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, riferendo direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

L'idiosincrasia costituzionale della Democrazia Cristiana continua. Il male persiste, nonostante le denunce che da queste parti vengono fatte in ogni occasione. Il male anzi tende ad aggravarsi, con quale spettacolo e con quali ripercussioni nella pubblica opinione, abbiamo modo di vedere, di leggere e di sentire ogni momento. La cronaca si arricchisce ogni giorno di nuovi e più clamorosi avvenimenti. Mentre continua la cura di penicillina dell'Alto Commissariato per la sanità avanti al Tribunale di Roma, sovrappiunge l'aeroporto di Fiumicino; il tutto evidentemente dovuto anche, e soprattutto alla pervicace volontà dei Governi succedutisi nel tempo di sottrarre la gestione del bilancio dello Stato al controllo previsto dalla legge fondamentale dello Stato. Di prove potrei indicarne molte; mi limito ad addurne qualcuna che ci viene fornita dalla stessa maggioranza.

L'onorevole Scelba, insospettato e insospettabile, nel discorso pronunciato alla Camera dei deputati il 17 maggio 1958, quando non aveva responsabilità di Governo, sollecitava la risoluzione del problema fondamentale dei controlli e auspicava l'avvento del giorno in cui tutti potranno sapere come si amministra il danaro pubblico. L'onorevole Cossiga, di parte democratico-cristiana presentando alla prima Commissione permanente della Camera, il 15 luglio 1960, un ordine del giorno riguardante l'indipendenza dell'istituto della Corte dei conti e dei componenti di essa, e ciò ai sensi dell'ultimo capoverso dell'articolo 100 della Costituzione, l'indipendenza del Potere esecutivo, in sostanza denunciava l'esigenza di porre fine ad una abnorme situazione divenuta intollerabile e che costituisce una lapalissiana violazione del dettato costituzionale.

Vero è che mi si può eccepire che ora lo onorevole Scelba è ritornato sui banchi del

Governo e non ha più lagnanze da avanzare e che l'onorevole Cossiga ha successivamente ritirato l'ordine del giorno che aveva presentato, ma le denunce, gli auspici rimangono e l'esigenza che si sappia come si amministra il pubblico denaro è sempre più impellente.

È motivo di prestigio del Parlamento e delle istituzioni democratiche della nostra Repubblica che non si abbia conoscenza di questo attraverso degradanti e umilianti processi penali o incieste parlamentari, ma attraverso il normale controllo dell'organo costituzionalmente determinato.

A tale riguardo, per raggiungere cioè la indipendenza dell'istituto della Corte dei conti dall'Esecutivo, è necessario provvedere alla indipendenza dei giudici che fanno parte dell'organo stesso. Occorre innanzitutto avere il coraggio di dichiarare che si tratta di norme abrogate, e mi riferisco alle vecchie norme divenute costituzionalmente illegittime, quelle norme che consentono al Governo di nominare il Presidente della Corte e i Consiglieri nella misura del 50 per cento dei posti disponibili. Bisogna abrogare queste norme in quanto contrastano con la logica e con la sostanza costituzionale.

BATTAGLIA. Legga bene l'articolo 40, collega Caruso!

CARUSO. Lei è sempre quello che fa interventi *ad adiuvandum*.

BATTAGLIA. Non si scandalizzi, faccio parte ancora della convergenza.

CARUSO. Non voglio avanzare sospetti nei confronti dei Consiglieri, ma è certamente strano vedere un controllore nominato dal controllato tra gli uomini più devoti, fra gli uomini più legati e certamente tra i meno idonei ad esercitare le mansioni che gli vengono affidate. I segretari particolari dei Ministri, i dipendenti portati avanti a danno dei più meritevoli, coloro i quali vengono giubilati, molto spesso senza la dovuta preparazione specifica, siedono a questi posti. Evidentemente costoro sono i

meno idonei ad esercitare il controllo sulla gestione di bilancio e quello preventivo di legittimità sugli atti dei benefattori. Ma anche quando tutto ciò non fosse rilevante rimarrebbe improrogabile l'ulteriore attuazione delle norme costituzionali espressamente e inequivocabilmente sancite. Il ricordato capoverso dell'articolo 100 della Costituzione non si presta ad equivoco alcuno. L'ultimo capoverso dell'articolo 100 della Carta costituzionale dice: « La legge assicura la indipendenza dei due Istituti » (e si riferisce al Consiglio di Stato e alla Corte dei conti) « e dei loro componenti di fronte al Governo ». Ad equivoco tra l'altro non si presta il primo comma del successivo articolo 106: le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. Dal che si deduce che i magistrati componenti la Corte dei conti debbono tutti essere assunti solo ed esclusivamente per concorso e che illegittima costituzionalmente deve ritenersi ogni altra forma di assunzione. È bene ripeterlo: con l'entrata in vigore della Costituzione vennero abrogate le prerogative di cui all'articolo 7 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, in base alle quali il Presidente della Corte dei conti, i Presidenti di Sezione, i consiglieri e i procuratori generali venivano nominati per decreto reale, su proposta del Capo del Governo, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Si operò una vera e profonda innovazione dell'ordinamento esistente. Dal momento dell'entrata in vigore della Costituzione, il sistema delle nomine alla Corte dei conti deve ritenersi esplicitamente abrogato, onorevole Ministro, inequivocabilmente, incompatibilmente con l'assicurazione dell'indipendenza dell'Istituto dal Governo. Non è possibile, a meno che non si voglia veramente rimanere nel regno dell'assurdo e dell'aberrante, voler conciliare la norma dell'articolo 7 del ricordato testo unico con la disposizione di cui all'articolo 100, ultimo comma, della Costituzione. Non è possibile neanche con le acrobazie alle quali ricorre il collega Piccardi, del quale si può sottolineare lo sforzo ma non dividerlo. Non è possibile arrivare all'implicita conclusione, a commento dell'articolo 40 della legge in esame, (che forse il collega Battaglia non ha letto) che

ancora oggi i posti di consigliere della Corte dei conti disponibili spettano per la metà — questa è la conclusione del collega Piccardi — a estranei della Corte nominati dal Governo. Basterebbe tra l'altro considerare che a pochi mesi dall'entrata in vigore della Costituzione, con il decreto-legge n. 589 del 5 marzo 1948 venne sancito all'articolo 4, come prima attuazione del disposto costituzionale, che i magistrati del pubblico mini-

stero presso la Corte, cioè il Procuratore generale e i Vice Procuratori generali fossero scelti tra i magistrati di pari grado o di grado immediatamente inferiore appartenenti alla Corte stessa.

Ed è per queste ragioni che non posso condividere le considerazioni del collega Busoni, che attribuiva al Governo la possibilità di nominare la metà dei magistrati addetti alla funzione di Pubblico Ministero.

Presidenza del Vice Presidente CESCHI

(Segue C A R U S O). Se ciò non fosse sufficiente a dimostrare la fallacia della tesi governativa, ricorderei ai convergenti colleghi della prima Commissione che, con la legge 21 marzo 1953, n. 161, si è disposto che i consiglieri dovranno essere promossi a scelta, non più nominati, e che la scelta dovrà essere effettuata fra i referendari con otto anni di effettivo servizio nel grado.

Era nomina in virtù del testo unico del 1934, è promozione in virtù della legge 21 marzo 1953; non scelta politica, ma avanzamento per merito fra i referendari con particolari requisiti di anzianità.

Altro provvedimento che da parte nostra si sollecita, per raggiungere la completa indipendenza dell'Istituto e la totale attuazione delle garanzie costituzionali è l'istituzione di un organo supremo collegiale di nomina elettiva che presieda all'autogoverno del personale di magistratura, in analogia con quanto già si è fatto, sia pure in modo non soddisfacente, per la magistratura ordinaria.

In altri termini, occorre senza ulteriore indugio provvedere ad istituire il Consiglio superiore della magistratura della Corte dei conti. Occorre inoltre porre fine al deprecato e sempre deprecabile sistema in atto dei comandi presso l'Istituto di personale appartenente ad altra amministrazione o, peggio, ancora, ad amministrazioni controllate.

È altresì necessario rinsaldare e rendere organici i collegamenti fra l'organo di controllo ed il Parlamento attraverso l'istituzione di una delegazione della Corte dei conti presso i due rami del Parlamento nonchè, così come auspicava il collega Busoni in ordine alla funzione di controllo espletata dalla Corte, di Giunte permanenti parlamentari per l'esercizio delle relative attribuzioni in ordine alle funzioni di controllo espletate dalla Corte.

Invero il Gruppo comunista, se condivide la disposizione di cui all'articolo 40 che attribuisce i posti di consigliere disponibili per promozione, per effetto dell'entrata in vigore della legge — e ciò a conferma del dettato costituzionale e non in via transitoria — ritiene ben lontana dalla ortodossia costituzionale la norma transitoria di cui all'articolo 41, in applicazione della quale i candidati, risultati idonei nei concorsi banditi con i decreti del 4 maggio 1957 e del 21 novembre 1958, già espletati, potranno conseguire la nomina a vice referendari.

Nè tanto meno, da parte nostra, è condiviso l'ottimismo del relatore e della maggioranza governativa che con l'aumento delle sezioni giurisdizionali in materia di pensioni di guerra si sia sanata la drammatica situazione in atto esistente. Come già è stato fatto presente nell'altro ramo del Parlamento dal Gruppo comunista e come testè è stato fatto

présente dal Gruppo socialista, con abbondanza di argomentazioni, due nuove sezioni giurisdizionali per le pensioni di guerra sono insufficienti a smaltire l'enorme numero di ricorsi, circa 300 mila, ancora pendenti davanti alle tre sezioni attualmente funzionanti. Il non aver voluto provvedere, come da parte nostra richiesto, pone sin da ora il problema dell'ulteriore aumento delle sezioni, che dovrà essere affrontato a breve scadenza, anche a seguito della riapertura dei termini per le domande di pensioni di guerra, disposta dal recente provvedimento di legge già approvato dalle due Camere e in corso di pubblicazione.

A questo punto è doveroso dare atto dei sensibili miglioramenti, che il provvedimento determina nelle qualifiche e negli organici del personale della Corte dei conti, miglioramenti dovuti al Parlamento e ottenuti sotto la spinta della tenace azione svolta dalla opposizione e della pressione sindacale della categoria. Le misure intervengono dopo 28 anni di assoluta carenza legislativa in materia, sanano una palese ingiustizia, provvedono concretamente ad adeguare l'ordinamento del personale alle attuali necessità funzionali dell'Istituto. Si è finalmente provveduto all'istituzione della carriera direttiva, che allinea l'ordinamento della Corte all'ordinamento giudiziario, il che consente alla Magistratura di dedicarsi esclusivamente all'esercizio delle funzioni e dei compiti di istituto. Si è migliorata la situazione particolare della carriera esecutiva, con l'attribuzione della nuova qualifica di archivista superiore.

Motivo di particolare compiacimento è il fallimento dell'intendimento del Governo di ottenere una delega incostituzionale, fallimento dovuto alla vigilanza esercitata dalla opposizione parlamentare e alla coraggiosa azione del personale della Corte, che hanno avuto ragione della resistenza dell'Esecutivo, per cui la delega è stata limitata nei termini costituzionali.

Ci trova altresì consenzienti la modifica al testo governativo, che tendeva a conferire al presidente della Corte eccessivi poteri discrezionali. Evidentemente più rispondente è stato il criterio adottato di devolvere ad

un organo collegiale (Consiglio di Presidenza) il potere di adottare le massime decisioni in merito alla disciplina del personale e all'ordinamento interno dell'Istituto.

Onorevoli senatori, sono in sintesi queste le luci e le ombre, più queste ultime che le prime, che il Gruppo comunista riscontra nel disegno di legge in esame. Per ragioni di opportunità pratica da parte nostra si voterà favorevolmente al provvedimento, riaffermando la volontà di continuare la lotta senza soste, senza indugio per la concreta soluzione dei problemi che abbiamo indicato. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

NENCIONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono dolente che un argomento di tanta importanza venga esaminato in uno scorcio di seduta e non tra l'attenzione vigile e critica di tutta l'Assemblea; è un argomento che avrebbe dovuto, a mio avviso, essere trattato con profondità e con conoscenza degli istituti per arrivare alle conclusioni cui il disegno di legge emendato dalla Commissione è arrivato solo in parte.

Ricordo che la discussione del disegno di legge è stata più volte sollecitata, perchè vi sono problemi urgenti la cui soluzione si impone alla nostra coscienza di legislatori, per portare il nostro contributo di esperienza alla loro soluzione.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, due scopi il disegno di legge si prefigge. Di fronte alla situazione di paralisi nella quale da tempo versa l'Istituto, era necessario il provvedimento, specialmente per il disbrigo dell'arretrato dei ricorsi relativi alle pensioni di guerra; paralisi, perchè ciascuno di noi ha constatato per esperienza personale come i ricorsi, che in questa materia si presentano alla Corte dei conti, si perdano nel tempo, si perdano negli anni, senza che questo suoni minimamente come critica agli egregi magistrati che compongono l'Istituto, i quali hanno diritto alla nostra riconoscenza, per la loro fatica.

Sono travolti dal numero ingente che accumula lavoro di difficile evasione. Ma la

situazione va involvendosi: giustamente abbiamo riaperto le porte alla possibilità di presentare domande per pensioni di guerra: quella misera mercede per il valore, per il sacrificio dei combattenti. Riaperte le porte per sanare insormontabili decadenze, è di facile previsione quello che avverrà.

Molte domande saranno respinte; e la Corte dei conti riceverà le lamentele, che la semplicità della procedura rende ancora più numerose di quanto normalmente dovrebbero essere. La Corte dei conti sarà così costretta all'esame dei numerosi ricorsi della nuova ondata senza aver esaurito l'arretrato. E sono certo che i coscienziosi magistrati nell'espletamento del loro mandato sentiranno la imperiosa necessità di far presto e di non lasciare delle situazioni di squilibrio a lungo, perchè conoscono che ogni domanda di pensione è un dramma, ogni provvedimento con cui la pensione si respinge è un dramma, ogni ricorso alla Corte dei conti è l'ultima speranza delle persone che hanno vissuto di un dramma, probabilmente, senza una possibile soluzione.

Ed ecco allora, di fronte alle critiche che sono state fatte a questo disegno di legge, che possono anche, in parte, essere giustificate, ecco la necessità da parte nostra di addivenire presto alla sua approvazione, anche per dare una mano ai cittadini che attendono da anni la soluzione di problemi, alla cui soluzione hanno diritto. Ed ecco la necessità di provvedere a che sia data una agile funzionalità all'istituto, sia per quanto concerne il campo pensionistico, sia per gli altri campi al centro ed alla periferia. Perciò si è provveduto a dare nuova veste alle Sezioni decentrate regionali e nuova regolamentazione allo statuto del personale.

Occorre infatti raggiungere, ripeto, i due obiettivi che ho indicati all'inizio del mio dire: sanare le deficienze per rendere più agile l'istituto e alleggerire l'arretrato.

Onorevoli colleghi, quando ho lamentato che la discussione avveniva in uno scorcio di seduta malgrado l'importanza degli scopi io andavo al ricordo di discussioni avvenute in quest'Aula. Si è lamentato sovente che le importanti funzioni della Corte dei conti venissero svolte in condizioni di difficoltà,

chiamiamola, ambientale. Basta rileggere lo articolo 103 della Costituzione per rendersi conto di quali compiti è investito e quale importanza abbia questo Istituto.

Ora, io domando agli oratori che mi hanno preceduto e che hanno fatto pesanti critiche, domando a coloro che non hanno ritenuto utile intervenire, se hanno presenti alla loro memoria gli interrogativi che sono stati posti in quest'Aula in occasione della discussione dei bilanci finanziari, in occasione dello svolgimento di interpellanze su casi specifici di carenza di controllo riflettenti gestioni ordinarie di sovrastrutture parassite che andavano formandosi negli enti economici pubblici ed anche negli organi dello Stato. Domando se questo Istituto, adeguatamente potenziato perchè possa raggiungere i fini indicati dalla Carta costituzionale, non meriti tutta la nostra attenzione. Se non si è consapevoli di ciò, è inutile lamentarsi quando non si approfitta dell'occasione per creare lo strumento idoneo per gli invocati controlli e si diserta l'Aula come se si trattasse di un provvedimento di nessuna importanza. Torniamo al concreto esame del disegno di legge.

Egredi colleghi, il settore pensionistico, lo ripeto, è semiparalizzato e pertanto non possiamo minimamente criticare il Governo quando provvede a creare due Sezioni speciali, al fine di smaltire il grande lavoro presente e quello futuro. Ed io mi auguro che questo provvedimento si dimostri funzionale e che, dopo che sono state create le idonee premesse...

P A L E R M O . I ricorsi son ben 300 mila!

N E N C I O N I . E sarebbero ancora di più, se non si aprisse questa valvola!

P A L E R M O . Due Sezioni sono troppo poche.

N E N C I O N I . Possiamo anche convenire che queste due Sezioni, caro Palermo, siano poche, ma non possiamo restare indifferenti, o peggio essere contrari a questa che può costituire la valvola di sicurezza di

un ingorgo, che minaccia di divenire cronico, malgrado il lavoro di tutti coloro che, assolvendo al loro dovere e sentendo l'onore di esercitare questi alti compiti, sono attualmente impegnati in una lotta col tempo.

Per questi motivi noi dobbiamo essere favorevoli all'approvazione del disegno di legge, salvo poi a vedere, alla luce dell'esperienza, se sia il caso di presentare altro disegno di legge per allargare ulteriormente questa valvola di sicurezza e renderla più efficiente. Se le due nuove sezioni si dimostreranno insufficienti — e potremo vederlo rapidamente, in un breve periodo di esperienza — a ristabilire un equilibrio compromesso ormai da molti anni, non ci resterà che intervenire di nuovo con prontezza.

Egredi colleghi, tornando agli argomenti appena accennati inizialmente, vorrei rileggere l'articolo 100 della Costituzione, per ricordare quali sono gli altri compiti di questo Istituto. Ci siamo lamentati spesso della mancanza di controlli su determinati enti: ma ci siamo ricordati di potenziare questo Istituto, che dovrebbe essere l'organo competente? Non critico nessuno; faccio anche una critica a me stesso, ricordandomi che la Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato; inoltre partecipa al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Risultato di questo controllo, fra l'altro, è la famosa relazione al Parlamento. Si tratta però di un controllo esercitato dal di fuori e non all'interno di questi enti.

In realtà si è discusso molto sul significato dell'articolo 100 e sui criteri di individuazione di questi enti, nonché sul significato costituzionale dell'espressione « cui lo Stato contribuisce in via ordinaria ». La discussione è stata ampia e le interpretazioni costituzionali sono state varie. Noi abbiamo cercato di mettere il dito su determinate piaghe giudicando il controllo esterno non sufficiente, e pensando che fosse necessario invece un controllo interno, esercitato da determinati funzionari. Ma ci siamo mai domandati se, potenziando questo Istituto secondo il dettato costituzionale, potremmo

rendere veramente efficiente l'invocato controllo, ed utile quella relazione al Parlamento?

Egredi colleghi, noi torneremo su questo argomento, noi torneremo con più ampio respiro, noi torneremo attraverso un disegno di legge d'iniziativa governativa e se questo non verrà...

BUSONI. Governo e maggioranza alla Camera hanno negato di voler procedere ad una riforma organica!

NENCIONI. ... vi saranno disegni di legge d'iniziativa parlamentare. Noi non possiamo rimproverare al Governo di omettere ciò che possiamo fare anche direttamente, che abbiamo il diritto, vorrei dire il dovere di fare. È come rimproverare nostre carenze.

Noi ritorneremo comunque su questo argomento ed allora avremo tutto il tempo per poter finalmente rendere maggiormente efficiente questo Istituto. Ripeto, se le due Sezioni non saranno sufficienti si saranno tuttavia create le premesse per altre valvole di sicurezza per smaltire il lavoro arretrato. Noi dovremo, in una visione ampia, valendoci della organicità dell'istituto, organicità delle sue propaggini periferiche, che il decentramento funzionale e decentramento organico ci hanno offerto, potenziare l'istituto perchè si indirizzi agilmente ai suoi scopi. Dovranno, nella situazione difficile che oggi si presenta, essere sostenuti quegli alti funzionari che hanno il più ponderoso compito, il più onorifico compito, il più fiduciario compito che la legge mai conceda ad uomini e ad istituti. (*Applausi dalla destra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

PICARDI, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, la mia replica sarà brevissima perchè, in sostanza, mi pare ci sia una totale convergenza sul disegno di legge che è alla no-

stra approvazione, se è vero — come è vero — che tutti i Gruppi hanno manifestato pubblicamente in Aula la loro volontà di votare a favore. Di conseguenza la relazione che accompagna il disegno di legge ha trovato il consenso unanime dell'Assemblea.

Potrei pertanto esimermi dal fare un qualsiasi commento, perchè tutti i rilievi e tutto ciò che è stato detto va al di là di quello che è il contenuto del disegno di legge. Difatti, da parte di alcuni oratori intervenuti nel dibattito, sono stati investiti i problemi generali di struttura della Corte dei conti. Tali problemi sono stati accantonati di proposito nell'altro ramo del Parlamento, ed io nella mia relazione ho tenuto esplicitamente a chiarire che queste riforme di struttura non riguardavano l'attuale disegno di legge, mettendo in luce i due scopi fondamentali perseguiti da questo provvedimento e cioè: 1) l'aumento delle sezioni giurisdizionali in materia di pensioni di guerra per sanare una grave situazione; 2) la sistemazione degli uffici decentrati della Corte le cui funzioni, in un primo tempo relative agli atti dei Provveditorati alle opere pubbliche, hanno ora assunto, a seguito del disposto decentramento, un carattere più vasto e generale.

Queste le due finalità. E ricordavo anche un passo della relazione alla Camera in cui si dice testualmente che « negando la Camera l'opportunità di introdurre nel testo legislativo norme che comportassero una vera e propria riforma di principio all'ordinamento della Corte dei conti, ha ritenuto di modificare il disegno di legge governativo per rendere possibile il completamento ed il perfezionamento degli Istituti esistenti, pur con quella modifica resa improrogabilmente necessaria da esigenze funzionali e di equità ».

Ora, così stando le cose, mi pare che io non debba, e vorrei dire mi pare non possa, dare una risposta a tutti gli altri quesiti qui sollevati, come è avvenuto nell'intervento, molto serio, del senatore Busoni. Questi ha riproposto quegli stessi problemi che erano stati presentati alla Camera e che riguardano appunto le riforme di struttura. Infatti anche alla Camera si parlò dei famosi atti registrati con riserva e ci fu un ordine del

giorno, in proposito, che venne respinto. Così, per quanto riguarda la delegazione della Corte dei conti e la costituzione di una Giunta permanente presso il Parlamento vi fu un ordine del giorno Luzzatto, non accettato dalla Camera. Quindi si tratta di proposte che praticamente sono state accantonate. E su questo venne data esauriente risposta in quella sede.

Non mi soffermo poi sui rilievi anche interpretativi del collega senatore Caruso il quale ha voluto interpretare, un po' a modo suo, quelle che sono le norme di legge per quanto riguarda la nomina, per esempio, dei consiglieri della Corte dei conti. Se fosse vera la sua impostazione, allora l'articolo 40 non avrebbe senso. Soprattutto non avrebbe senso tutta la discussione che fu fatta nell'altro ramo del Parlamento allorché furono respinti gli ordini del giorno, con i quali si auspicava di togliere al Governo la facoltà di nominare i consiglieri della Corte dei conti.

C A R U S O . Non è che ho interpretato delle leggi, ho interpretato la Costituzione che è la legge fondamentale dello Stato.

P I C A R D I , *relatore*. La situazione è questa. Anche la citazione, che ella ha fatto, della legge del 1953 riguarda l'aliquota di magistrati per cui la promozione deve avvenire a scelta tra quei referendari che debbono essere nominati consiglieri della Corte dei conti.

C A R U S O . Forse lei non ha neanche letto la legge del 1953.

P I C A R D I , *relatore*. La legge del 1953 dispone nel senso da me indicato. Comunque sono considerazioni che non toccano il merito di questo disegno di legge verso il quale, ripeto, si è manifestata una concordanza di carattere generale. Posso esimermi perciò dal dare ulteriori dettagliate risposte appunto perchè le argomentazioni qui fatte, ad eccezione di quella del senatore Nencioni, non sono pertinenti. Il senatore Nencioni, pur avendo toccato nell'ultima parte del suo intervento questa questione di riforma di strut-

tura sulla quale, ripeto, in questo momento non ci possiamo fermare, è d'accordo sull'impostazione data dalla legge in esame. Io debbo semplicemente concludere ripetendo l'auspicio fatto alla fine della mia relazione e dicendo che veramente rendiamo un servizio al Paese e ai nostri cittadini, a tanti italiani, i quali da anni attendono che sia resa giustizia soprattutto nel campo pensionistico. Sono tante le migliaia di famiglie, come diceva il senatore Nencioni, che attendono. Con questo provvedimento legislativo contribuiamo efficacemente a rendere più rapida la giustizia.

C A R U S O . Il guaio è che continueranno a soffrire.

P I C A R D I , *relatore*. Sul numero, che si vorrebbe aumentato, delle sezioni della Corte dei conti già il Ministro Codacci Pisanelli ebbe a dire, nell'altro ramo del Parlamento, che non è tanto il numero che conta ma l'organico, perchè se facciamo le sezioni e non adeguiamo l'organico è tutto inutile. È inutile creare le sezioni quando non possono funzionare. Qui invece si è modificato l'organico in modo tale che le sezioni possono veramente funzionare. Vedremo che cosa ci dirà l'esperienza. Questo è l'auspicio che io faccio: mi par doveroso che, in questa sede, si dia atto, con compiacimento e riconoscenza, a tutti i magistrati della Corte dei conti, a tutto il personale della Corte dei conti del lavoro svolto in questi anni con grandi sacrifici. Essi hanno veramente operato nell'interesse dell'Amministrazione pubblica e per il bene dei cittadini. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro senza portafoglio Codacci Pisanelli.

* C O D A C C I P I S A N E L L I , *Ministro senza portafoglio*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, rispetto alla Corte dei conti mi sarà consentito, nel presentarvi, di adoperare le parole dantesche « valgami il lungo studio e il grande amore ». Ho

sempre avuto personalmente per questo istituto una particolare considerazione: ricorderò che all'Assemblea costituente, trattandosi di istituire la Corte costituzionale, proposi che si procedesse come si era proceduto per il Consiglio di Stato. Come al Consiglio di Stato, aggiungendo una sezione, si fece sorgere quel fondamento della nostra giurisdizione amministrativa che tuttora permane, così proposi allora che, per quanto riguardava la Corte costituzionale, fosse una sezione specifica della Corte dei conti — che aveva tanta esperienza e tanti precedenti in proposito — ad esercitare la funzione massima di giurisdizione costituzionale.

La proposta fu ritenuta di notevole rilievo da un giurista come il professor Perassi, ma non venne accolta. Si preferì istituire un organo a parte. Basti il richiamo unicamente per dire con quanta cura ho sempre seguito un simile istituto ed a spiegare anche perchè il Governo si faccia rappresentare dal sottoscritto in questa discussione.

Quanto alle considerazioni generali, evidentemente non siamo arrivati a soddisfare tutte le nostre aspirazioni, che erano assai numerose. Tuttavia non si può negare che il risultato raggiunto sia un esempio di collaborazione tra il Governo e il Parlamento.

In fondo gli onorevoli senatori possono pensare che il proposito originario del disegno di legge presentato dal Governo era soltanto quello di aumentare di una sezione la Corte dei conti. Successivamente, nello esame alla Camera e nell'esame che si è svolto al Senato, sia in Commissione che in Aula, abbiamo potuto vedere quali problemi, e di quale importanza, derivino dal disegno di legge.

Evidentemente il risultato cui perveniamo rappresenta molto di più di quanto non si fosse in un primo momento avuto di mira.

Ringrazio il relatore, il quale ha presentato un'esauriente relazione che mi trova pienamente consenziente. Ringrazio il rappresentante del Partito socialista italiano, che ha contribuito a richiamarci vari problemi ai quali non siamo insensibili. Ringrazio il rappresentante del Movimento sociale italiano, che ha pure richiamato l'attenzione sull'importanza dell'argomento.

Non ringrazio, per lo stile adoperato, il rappresentante del Partito comunista. Non ho l'abitudine di interrompere, ma non posso lasciar passare, senza un'affermazione di assoluto dissenso, frasi come questa: « Il Governo di quel partito il quale, tutte le volte che intende spacciare per buona moneta falsa, pone di fronte a simili situazioni... ». Evidentemente sono espressioni di fronte alle quali non faccio interruzioni, ma che meritano una replica adeguata, cosa che mi riservo di fare anche perchè, quando si afferma che gli altri spacciano per buona moneta falsa, che gli altri non fanno che della demagogia, si potrebbe esigere da chi fa simili affermazioni almeno un'adeguata conoscenza della materia. E dimostrerò come l'aver confuso, ad esempio, i funzionari della Corte dei conti con dei giudici non sia soltanto un'improprietà di linguaggio, ma sia effetto di una concezione che porta poi alle conseguenze che abbiamo udito, come l'affermazione relativa alla pretesa incostituzionalità di tutte le norme riguardanti la nomina di funzionari della Corte dei conti.

In ogni modo ritengo sia opportuno procedere per ordine.

Quanto alla riforma di fondo desiderata dal rappresentante del Partito socialista italiano, debbo dire che non è che il Governo si sia opposto; il Governo ha lasciato intendere che il problema è di tale importanza e di tale gravità che, se l'avessimo affrontato, non avremmo nemmeno potuto far fronte alle immediate esigenze di cui si è parlato. Ma non si intende affatto eluderlo.

Onorevole senatore, lei ha molta fiducia nella durata di questo Governo, se pretende che si occupi addirittura del problema della riforma di struttura della Corte dei conti.

BUSONI. Purtroppo potrei averla nella durata della Democrazia Cristiana! (*Commenti dal centro*).

CODACCI PISANELLI, Ministro senza portafoglio. Posso comunque assicurarla che il problema è tenuto presente, ma voglio aggiungere che questo progetto di legge, fra l'altro, se approvato, fornirà gli elementi per giungere al risultato che insie-

me auspichiamo. Fin da adesso premetto che la richiesta di delega per l'emanazione dei testi unici ha precisamente uno scopo del genere. Oggi orientarsi fra tutte le disposizioni che regolano il procedimento dinanzi alla Corte dei conti, per quanto riguarda il contenzioso o no, orientarsi fra tutte le norme che disciplinano il procedimento giurisdizionale, è una cosa di tale difficoltà che soltanto pochissimi specialisti ne sono capaci.

Con la raccolta dei testi unici noi offriremo a coloro che si debbono occupare dell'argomento la possibilità di avere dinanzi agli occhi tutti i testi legislativi vigenti. Con la collaborazione di otto senatori e otto deputati, che saranno chiamati ad esprimere il parere per l'emanazione di detti testi unici, sarà possibile rivedere tutta la legislazione vigente relativa alla Corte dei conti e predisporre l'ulteriore riforma.

Se non si conoscono con esattezza, salvo i pochi specialisti, quali sono le disposizioni vigenti relative alla Corte dei conti, si può facilmente immaginare come sia difficile pensare a sviluppi futuri e a future trasformazioni. Questo spiega, d'altra parte, come mai non si possa insistere sul numero delle nuove sezioni da istituire. Il relatore ha ricordato quanto io feci presente dinnanzi all'altro ramo del Parlamento. Un senatore del Partito comunista ha osservato che due sezioni sono troppo poche. Mi sia consentito di rilevare che innanzitutto trovare gli specialisti in materia non è cosa facile. La legislazione relativa alle pensioni di guerra è conosciuta da pochissime persone; quindi importa cominciare ad aumentare le sezioni, aumentare gli organici, fare nuovi specialisti e soprattutto, attraverso i testi unici, rendere facilmente accessibile tale legislazione. Ecco una delle spiegazioni che ritenevo di dover dare di fronte alle obiezioni avanzate.

Tengo comunque a rassicurare il senatore rappresentante del Gruppo socialista che non si vuole affatto eludere il problema. Soltanto, ci si è proposti di evitare che trovi ancora una volta applicazione il principio secondo cui l'ottimo è nemico del bene. Intanto vediamo di cominciare a preparare gli specialisti e poi affronteremo il problema di strut-

tura, quando avremo dinnanzi a noi tutta la legislazione, così che sia possibile a noi legislatori di essere pienamente al corrente della situazione.

Non ci si è proposti soltanto di accelerare la risoluzione dei ricorsi relativi alle pensioni di guerra, ma si è anche tenuto conto delle esigenze sempre nuove della Corte dei conti. Pensiamo ai nuovi Ministeri istituiti, pensiamo ai nuovi enti pubblici, nei quali interviene lo Stato e rispetto ai quali puntualmente deve esercitarsi il controllo della Corte dei conti; pensiamo all'istituzione di quattro Regioni autonome, pensiamo alle esigenze future, che verranno a realizzarsi quando sia attuato l'ordinamento regionale. A tutto questo bisogna pur provvedere; quindi è indispensabile non soltanto aumentare le sezioni per la risoluzione delle controversie giurisdizionali, ma anche aumentare il personale.

In relazione al problema posto dal rappresentante del Partito socialista, faccio presente che effettivamente, per quanto riguarda i bilanci consuntivi, è augurabile che il Parlamento insista sempre più per approvare non soltanto i bilanci preventivi, ma anche tempestivamente i bilanci consuntivi. Oggi questa approvazione avviene, ma con un certo ritardo.

Mi ha fatto piacere sentir ricordare che, per quanto riguarda il bilancio del 1957-58, ancora non siamo nemmeno alla parificazione, mentre per il 1956-57 si è avuta, ma non è stata ancora presentata al Parlamento. Penso che sia compito soprattutto del Parlamento insistere, perchè approvare i bilanci preventivi va bene, ma è compito del Parlamento approvare anche i bilanci consuntivi e tempestivamente, non quando gli uomini politici responsabili non sono più in condizione di poter rispondere dinanzi al Parlamento. Quindi condivido questa impostazione e, ripeto, ritengo che sia opportuno da parte del Parlamento insistere.

Non si può però accusare la Corte dei conti per quanto riguarda l'altro istituto, quello della registrazione con riserva. La Corte dei conti ancora oggi registra con riserva e lo scopo della registrazione con riserva è precisamente quello di consentire al Parlamento,

attraverso i mezzi e gli strumenti che gli sono forniti (come le interrogazioni, le interpellanze ed eventualmente le mozioni), di rivolgersi al Governo.

Debbo dire che finora non mi risulta che vi siano stati parlamentari i quali si siano serviti di registrazioni con riserva effettuate dalla Corte dei conti per rivolgersi al Governo con interrogazioni od interpellanze. Ad ogni modo richiamo l'attenzione degli onorevoli senatori sull'importanza di questo argomento e penso che sia stato molto opportuno che l'onorevole rappresentante del Partito socialista l'abbia richiamato.

La procedura dinanzi alla Corte dei conti deve essere riveduta, aggiornata. Era una procedura idonea un secolo fa. Dobbiamo dire che l'istituto della Corte dei conti è veramente qualcosa di notevole nella nostra storia legislativa; parecchi ordinamenti diversi dal nostro hanno cercato di studiarne il funzionamento in quanto esso era veramente rigoroso, tale da garantire la regolarità dell'Amministrazione, specialmente allorchè il nuovo Stato italiano sorse. Ma oggi, evidentemente, è necessario un aggiornamento. Gli aggiornamenti non sono stati effettuati e bisognerà provvedere. Qui l'onorevole rappresentante del Partito comunista ci ha accusato di una carenza di 28 anni; credo che almeno per 13 anni non sia colpa nostra, del Governo democratico. Potrei pur dire che dal 1945 al 1946, essendo stati al Governo anche i comunisti, abbiano avuto per quel periodo una responsabilità collettiva.

Volevo però soltanto far presente come effettivamente vi sia una necessità di aggiornamento, sia per la procedura contenziosa, sia per la procedura relativa al controllo non contenzioso, anch'esso di particolare interesse ed importanza. È stato fatto presente che, per quanto riguarda la nomina dei Consiglieri da parte del Governo, le attuali disposizioni sarebbero in contrasto con la Costituzione. E qui il senatore rappresentante del Partito comunista ha affermato che la Corte dei conti dev'essere indipendente dall'Esecutivo; e a questo proposito ha affermato testualmente « la necessità di provvedere all'indipendenza dei giu-

dici facenti parte dell'organo stesso » cioè della Corte dei conti. Qui non è soltanto in questione l'inesattezza verbale secondo cui vengono chiamati giudici i funzionari della Corte dei conti. La Corte dei conti — mi sia consentito ricordarlo: gli onorevoli senatori lo sanno benissimo, ma credo che in questo caso si debba ribadirlo anche per l'inesattezza accennata — dal punto di vista organizzativo rientra nell'amministrazione, rientra tra gli organi dell'amministrazione. La stessa Costituzione considera la Corte dei conti un organo ausiliario dell'amministrazione. Se si esamina la natura dell'organo, dobbiamo dire che si tratta di un organo amministrativo, sia pure in posizione indipendente.

C A R U S O . E qui è l'errore: o mio o dell'onorevole Ministro.

C O D A C C I P I S A N E L L I , *Ministro senza portafoglio*. Staremo a vedere; adesso spiegheremo. Comunque, su questo punto sono pronto ad accettare una discussione. L'amministrazione si distingue in amministrazione attiva, consultiva e di controllo. Amministrazione attiva: il Governo; amministrazione consultiva: gli organi consultivi in genere, a cominciare dal Consiglio di Stato; amministrazione di controllo: la Corte dei conti. Non so se dopo questo, senatore Caruso, riesca ancora a sostenere la natura giurisdizionale della Corte dei conti. Comunque, è proprio su questo punto che non possiamo andare d'accordo, perchè sarebbe come affermare la natura giurisdizionale del Consiglio di Stato.

Se il senatore Caruso vuole prendere la Costituzione, vedrà che si tratta del Titolo terzo: « Il Governo »; Sezione I, il Consiglio dei ministri; Sezione II, la Pubblica Amministrazione; Sezione III, gli organi ausiliari, che fanno sempre parte del Titolo terzo. È un po' difficile in base alla nostra Costituzione sostenere la natura giurisdizionale della Corte dei conti. Giurisdizionale è invece una delle funzioni esercitate della Corte dei conti; e non è il primo esempio di un organo amministrativo investito di una funzione giurisdizionale.

Da questa affermazione inesatta deriva l'altra fatta dall'onorevole rappresentante del Partito comunista, secondo cui sarebbero incostituzionali tutte le norme le quali riservano al Governo la nomina di una metà dei consiglieri della Corte dei conti. Egli infatti si riferisce all'articolo 106, e legge: « Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso ». Ma non tiene presente che siamo nel Titolo IV, il quale si intitola: « La Magistratura », cioè l'Ordine giudiziario in generale; quindi, secondo il senatore Caruso, si dovrebbe arrivare alla conclusione secondo cui la Corte dei conti sarebbe di natura giurisdizionale. Siccome non può essere accettato questo principio — ed io sarò molto grato al senatore Caruso se vorrà trovare, soprattutto tra i rappresentanti della Corte dei conti oltre che tra gli studiosi di diritto, qualcuno che sostenga la natura giurisdizionale di quest'organo — non si può evidentemente accettare la tesi secondo cui sarebbero incostituzionali le norme...

C A R U S O . Legga la VI disposizione transitoria e finale della Costituzione: « Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei Tribunali militari ». Il che significa che la Corte dei conti è un organo giurisdizionale.

C O D A C C I P I S A N E L L I , *Ministro senza portafoglio*. Le sono molto grato di questa affermazione, che dimostra quello che osservavo prima: e cioè che quando si affrontano determinati problemi bisognerebbe averli meglio approfonditi. Questa tesi sarà sostenuta da lei in questa seduta, ma non credo possa trovare sostenitori tra coloro...

C A R U S O . Ho dei sostenitori molto validi!

C O D A C C I P I S A N E L L I , *Ministro senza portafoglio*. La frase a cui lei si riferisce parla anche di giurisdizione del Consiglio di Stato. Secondo il suo ragionamento dunque anche il Consiglio di Stato sarebbe

un organo giurisdizionale, mentre, come prima ho precisato...

CARUSO. Sono in ottima compagnia: anche l'onorevole Raffaele Resta è della mia tesi! Quando vuole, onorevole Ministro, le posso fornire una memoria dell'onorevole professor Resta.

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. Stia tranquillo al riguardo, che il professor Resta, mio professore, non sostiene di queste tesi! Comunque, dato che mi ha interrotto ed io ho accettato l'interruzione, anche a me sarà consentito di replicare, e posso dire che, stando alla sua argomentazione, anche il Consiglio di Stato sarebbe giurisdizionale, perchè la VI disposizione transitoria della Costituzione dice: « salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti ».

CARUSO. E dei Tribunali militari!

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. Evidentemente con l'espressione: « giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti » si intende l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte di organi amministrativi, e non è il solo caso che si riscontra nel nostro sistema.

Ad ogni modo, l'affermazione dell'incostituzionalità delle disposizioni relative alla nomina di una metà dei consiglieri della Corte dei conti da parte del Governo si fonda su questa tesi: la Corte dei conti è organo di natura giurisdizionale. Ed allora deve essere applicato l'articolo 106 della Costituzione, che invece è previsto solo nei confronti della magistratura, intesa come organo giurisdizionale. Se la tesi del senatore Caruso potrà essere accolta, si potrà accettare tutto il suo ragionamento; ma siccome io sono convinto che lo stesso professor Resta qui citato, e di cui potremmo anche rileggere gli scritti, è di opinione diversa, possiamo affermare che la tesi dell'incostituzionalità non si regge.

CARUSO. Se vuole, le fornisco immediatamente i testi.

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. A suo tempo potremo anche considerarli insieme per esaminare la esattezza di questa impostazione, e vedrebbe l'esattezza della mia. Mi sia ora consentito di affermare invece che, se fosse esatta la sua tesi, anche il Consiglio di Stato sarebbe un organo di natura giurisdizionale, tesi che assolutamente non può essere sostenuta.

Onorevoli colleghi, avendo dimostrato, con argomenti giuridici che mi sembrano esaurienti, come tutte le argomentazioni fatte da un rappresentante dell'opposizione si basino su un errore giuridico, non ho bisogno di soffermarmi ulteriormente per dimostrare viceversa come gli articoli del disegno di legge sottoposto al Senato della Repubblica siano da approvare e siano perfettamente conformi alla Costituzione.

Noi ci siamo occupati di un aumento degli organici e con l'aumento degli organici, come il relatore ha rilevato, si è disciplinata anche una revisione delle posizioni, migliorando le possibilità di carriera. Per quanto riguarda poi la nomina dei nuovi consiglieri che potranno essere nominati in base a questa legge, è stato affermato il principio, sempre e costantemente seguito, di evitare la nomina da parte del Governo, ma di lasciare invece che i posti che vengono a rendersi disponibili siano riservati a coloro i quali, per la posizione raggiunta nella carriera, hanno titolo per raggiungere quel grado.

Vi sono stati poi anche dei miglioramenti di carattere economico. E sia per quanto riguarda i miglioramenti della carriera, sia per quanto riguarda i miglioramenti di carattere economico, si è fatto qualche rilievo. Qualcuno infatti ha detto che si è introdotto un ruolo direttivo che non sarebbe perfettamente in linea con quanto è stato disposto per le altre amministrazioni dello Stato. Faccio presente che, come ha già rilevato il relatore, siamo qui di fronte ad un sistema particolare; e che anche per quanto riguarda gli altri organici dell'Amministrazione vi sono già provvedimenti, in corso di approvazione o in via di attuazione, che porteranno praticamente ad una parificazione;

anche se riconosco anch'io la necessità — del resto prevista dalla Costituzione — di una situazione particolare per un organo ausiliario dell'importanza della Corte dei conti.

La Carta costituzionale insiste perchè venga garantita una posizione di indipendenza ad un simile organo, il quale assolve a quel compito del controllo dell'Amministrazione che, pur essendo amministrazione e non giurisdizione, tuttavia è di estrema importanza in uno Stato di diritto quale è il nostro e quale intende essere ancor più nell'avvenire.

Un miglioramento economico è poi stato meritato dal personale della Corte dei conti perchè esso, tra l'altro, ha dimostrato di avere una grande fiducia nel Parlamento. Anche qui l'onorevole senatore comunista mi consenta di replicare alle sue affermazioni, che non rispondono alla realtà. Noi infatti abbiamo seguito un sistema di collaborazione. Non vi eravamo tenuti, ma il rappresentante del Governo ha voluto sentire tutti gli esperti e tutti coloro che erano direttamente interessati, e insieme con loro cercare di studiare quale potesse essere il testo più opportuno.

Si tratta in realtà di un lavoro che si è compiuto anche in passato. So per esempio che le leggi del 1865 furono elaborate anch'esse con questo sistema, in modo che un po' tutti gli interessati potessero contribuire a elaborare il migliore testo di legge. Noi dunque abbiamo lavorato in questo senso e, creda pure, i sindacati di tutte le tendenze ne possono dare atto.

Non è che il Governo abbia voluto opporsi a delle richieste; il Governo ha tenuto anzi a venire incontro ad esse, ma ha tenuto soprattutto a tutelare la posizione del Parlamento. E ad un certo momento, quando, a causa di ritardi, si era anche ricordato che un'agitazione era in corso e che si sarebbe potuti arrivare allo sciopero, il rappresentante del Governo — e credo in questo di avere interpretato una convinzione che si va ormai diffondendo — ha replicato: se scioperate nei confronti del Governo, nulla da dire; ma se scioperate nei confronti del Parlamento, noi rispondiamo che non è possibile esercitare una pressione sul Parlamento che sta

per emanare una legge. (*Approvazioni dal centro*). Il personale si è dunque comportato in questo modo, ed ha avuto fiducia in noi.

Nelle concessioni fatte vi è qualche cosa di inadeguato, ne siamo tutti convinti, ma credano pure, signor Presidente, onorevoli senatori, è un passo avanti che si fa per sapere come funziona nel suo insieme la Corte dei conti nelle sue molteplici attribuzioni, e sarà un mezzo per arrivare a quel perfezionamento che è nell'aspirazione di tutti. Colgo l'occasione per rinnovare a questo personale, dalle funzioni tanto importanti, l'espressione dell'apprezzamento e l'ammirazione del Governo per il lavoro che compie con tanta integrità.

Qualcuno ha fatto presente che i consiglieri di nomina governativa possono non assolvere con sufficiente imparzialità i loro compiti, unicamente perchè nominati dal Governo. Mi sia consentito al riguardo far presente che fra i funzionari che sono entrati a far parte della Corte dei conti per nomina governativa si può ricordare Giovanni Giolitti e qualche altro che ha assolto a compiti di non lieve importanza; ma soprattutto mi sia consentito far presente che il Consiglio di Stato, i cui membri sono in gran parte di nomina governativa, molte volte ha dato e dà torto al Governo annullandone i provvedimenti, costringendo il Governo a conformarsi al giudicato della giurisdizione amministrativa oltre che della giurisdizione ordinaria. Il fatto della nomina, come l'esperienza dimostra, non è affatto causa di scarsa indipendenza. Ad ogni modo — come ho detto — per i posti che si renderanno disponibili in base a questa legge non è prevista la nomina da parte del Governo.

Concludo ringraziando il Senato e dicendo che, a un secolo dall'unificazione del nostro Stato, fa piacere rendere omaggio ad uno degli organi che hanno costituito la spina dorsale della nostra Amministrazione. Compiendo questo primo passo, noi siamo lieti di riconoscere, nel centenario dell'unità d'Italia, l'importanza della Corte dei conti e del suo personale. (*Vivi applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora allo esame degli articoli. Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario*:

Art. 1.

(Istituzione della IV e della V Sezione speciale per le pensioni di guerra).

Sono istituite una quarta ed una quinta Sezione speciale della Corte dei conti, per i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra.

(È approvato).

Art. 2.

(Sezione speciale del collegio medico-legale).

Il parere previsto dall'articolo 12 della legge 11 marzo 1926, n. 416, può essere reso, su richiesta delle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti o del procuratore generale presso la Corte stessa — sempre che la emissione del parere medesimo non comporti accertamenti sanitari di particolare complessità — da una Sezione speciale del collegio medico-legale distaccata in permanenza presso la Corte dei conti e composta di un maggiore generale medico dell'esercito, che la presiede, e di cinque ufficiali superiori medici, di cui tre dell'esercito, uno della marina ed uno dell'aeronautica, nonchè di un maggiore medico dell'esercito con funzioni di segretario. I componenti la predetta sezione sono nominati con decreto del Ministro della difesa tra i membri del collegio medico-legale, la cui composizione, disciplinata dall'articolo 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416, come modificato dalla legge 25 agosto 1940, n. 1394, viene integrata mediante l'aggiunta di un corrispondente numero di membri.

(È approvato).

Art. 3.

(Istituzione della II Sezione giurisdizionale per le materie di contabilità pubblica).

La Sezione speciale per il contenzioso contabile è soppressa.

È istituita una seconda Sezione giurisdizionale, che ha, insieme con la prima, competenza promiscua nelle materie di contabilità pubblica.

I giudizi sono assegnati a ciascuna delle due Sezioni anzidette dal Presidente della Corte.

Alle stesse due Sezioni sono devoluti i giudizi di competenza della soppressa Sezione speciale per il contenzioso contabile.

(È approvato).

Art. 4.

(Elevazione dei limiti di somma).

Sono elevati di sessanta volte i limiti di somma indicati negli articoli 46, 55 e 67 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

(È approvato).

Art. 5.

(Delegazioni regionali).

Gli Uffici distaccati della Corte dei conti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche e presso il Magistrato alle acque assumono la denominazione di « Delegazioni regionali della Corte dei conti ».

Le Delegazioni regionali della Corte dei conti esplicano le attribuzioni già proprie degli Uffici distaccati e quelle previste dalle norme sul decentramento amministrativo.

La Delegazione con sede in Trieste esercita altresì il controllo sugli atti, i rendiconti e le contabilità del commissario generale del Governo per il territorio di Trieste.

(È approvato).

Art. 6.

(Sedi e competenza territoriale degli organi regionali di controllo).

Per l'esercizio delle attribuzioni già demandate dal decreto legislativo 14 giugno 1945, n. 355, alla Delegazione della Corte dei

conti presso il Ministero dei lavori pubblici, e delle altre previste dalle norme sul decentramento amministrativo, è istituita con sede in Roma la Delegazione regionale della Corte dei conti per il Lazio.

Per la Sicilia, la Sardegna e il Trentino-Alto Adige le attribuzioni indicate nel precedente articolo continuano ad essere esercitate rispettivamente dalla Sezione del controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana e dalle attuali Delegazioni per la Regione sarda e per la Regione Trentino-Alto Adige.

Le sedi e la competenza territoriale degli Organi regionali di controllo della Corte dei conti sono indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

(È approvato).

Art. 7.

(*Titolari e reggenti le Delegazioni regionali*).

Al controllo di competenza delle Delegazioni regionali è delegato un consigliere coadiuvato dal primo referendario preposto all'ufficio. Il Presidente della Corte, sentito il Consiglio di presidenza, può, con sua ordinanza, affidare la reggenza della delegazione ad un primo referendario, al quale competeranno in tal caso tutti i poteri spettanti, secondo le norme vigenti, al consigliere.

I consiglieri dirigenti le delegazioni ed i primi referendari ai quali ne sia affidata la reggenza, sono collocati nella posizione prevista dall'articolo 3, comma 6°, del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589.

(È approvato).

Art. 8.

(*Coordinamento del controllo*).

I Presidenti di Sezione addetti al coordinamento del controllo coordinano, secondo la rispettiva competenza, l'azione delle Delegazioni regionali con quella degli altri uffici della Corte.

(È approvato).

Art. 9.

(*Personale di dattilografia*).

È istituito il ruolo del personale di dattilografia della Corte dei conti, giusta la tabella F allegata alla presente legge.

Il personale di dattilografia disimpegna esclusivamente mansioni di copia con i servizi ad esse inerenti, e non può essere adibito, neppure temporaneamente, a mansioni diverse.

Esso è assunto mediante pubblico concorso per esame, al quale possono partecipare i cittadini italiani muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e in possesso degli altri requisiti richiesti dall'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli esami comprendono una prova scritta di lingua italiana e una prova pratica di dattilografia. Le modalità di svolgimento del concorso sono stabilite con ordinanza del Presidente della Corte dei conti, sentite le Sezioni riunite.

Al personale di dattilografia della Corte dei conti compete lo stesso trattamento economico previsto per il personale di dattilografia addetto agli uffici giudiziari, ai sensi della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e sono estese, in quanto applicabili, le norme ivi contenute sull'ordinamento di detto personale.

(È approvato).

Art. 10.

(*Ordinamento del personale di magistratura*).

I magistrati della Corte dei conti si distinguono secondo le funzioni in:

- presidente;
- presidenti di sezione e procuratore generale;
- consiglieri e vice procuratori generali;
- primi referendari;
- referendari.

Le promozioni a primo referendario sono conferite per due terzi dei posti a scelta e per l'altro terzo secondo il turno di anzianità, previo giudizio di promovibilità per merito, ai referendari che abbiano prestato almeno sei anni di effettivo servizio quali magistrati della Corte.

Le promozioni a consigliere o a vice procuratore generale sono conferite, a scelta, ai primi referendari che abbiano prestato, con la qualifica di primo referendario, almeno sei anni di effettivo servizio, ivi compresi quelli prestati con la qualifica di referendario antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano la qualifica di vice referendario, sono iscritti in quella di referendario, nello stesso ordine di ruolo e con la stessa anzianità della qualifica di provenienza; ad essi viene attribuito il trattamento economico iniziale attualmente previsto per i referendari, computando, ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali, l'anzianità maturata nella qualifica di vice referendario.

I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano la qualifica di referendario (o di primo referendario *ad personam*) e sostituto procuratore generale, sono iscritti nella qualifica di primo referendario nello stesso ordine di ruolo e con la stessa anzianità della qualifica di provenienza; ad essi viene attribuito il trattamento economico attualmente previsto al maturare dell'ultimo aumento quadriennale per i referendari dopo quattro anni dalla nomina, computando, ai fini della attribuzione degli aumenti periodici biennali, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza

(È approvato).

Art. 11.

(Funzioni dei primi referendari e referendari)

I primi referendari sono preposti agli uffici di controllo; nelle sezioni giurisdizionali hanno voto deliberativo negli affari dei quali

sono relatori e, fermo restando il disposto del secondo comma dell'articolo 5 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, possono essere chiamati dal Presidente della Corte stessa a supplire i consiglieri assenti o impediti.

I referendari negli uffici di controllo coadiuvano i primi referendari preposti agli uffici stessi e nelle sezioni giurisdizionali hanno voto deliberativo negli affari dei quali sono relatori.

Le funzioni di sostituto procuratore generale possono essere attribuite a primi referendari ed a referendari con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri giusta designazione del Presidente della Corte dei conti.

(È approvato)

Art. 12.

(Nomine a referendario)

Le nomine a referendario sono conferite a seguito di concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare.

a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario;

b) i sostituti procuratori dello Stato,

c) i sostituti procuratori e giudici istruttori militari,

d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno un anno;

e) gli impiegati delle Amministrazioni dello Stato, nonchè quelli dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, muniti della laurea in giurisprudenza ed appartenenti alle carriere direttive con qualifica non inferiore a quelle di consigliere di prima classe od equiparata, che nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo di « ottimo »

Per quanto altro attiene alle modalità del concorso per l'accesso alla qualifica iniziale della magistratura della Corte si applicano,

fino all'emanazione del testo unico previsto dal successivo articolo 44, le norme vigenti.

Alla lettera *a*) dell'articolo 45 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, sono soppresse le parole « della regia università di Roma ».

(*È approvato*).

Art. 13.

(*Promozioni a primo referendario, a consigliere e vice procuratore generale, a presidente di Sezione e procuratore generale*).

Le promozioni da referendario a primo referendario sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Il giudizio di promovibilità, a scelta o secondo il turno di anzianità, è dato dalla seconda sezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti.

Le promozioni da primo referendario a Consigliere o Vice Procuratore Generale e quelle da Consigliere o Vice Procuratore Generale a Presidente di Sezione o Procuratore Generale sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, previo parere di promovibilità dato dalla prima sezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti.

(*È approvato*).

Art. 14.

(*Sezioni del Consiglio di Presidenza*).

Per gli adempimenti previsti dal precedente articolo 13 sono istituite due sezioni in seno al Consiglio di presidenza della Corte dei conti

La prima sezione è composta:

a) del presidente della Corte, che la presiede;

b) del procuratore generale;

c) dei primi nove presidenti di sezione secondo l'ordine del ruolo.

Le funzioni di segretario della prima sezione sono espletate dal segretario generale della Corte.

La seconda sezione è composta:

a) del presidente della Corte, che la presiede;

b) dei quattro presidenti di sezione che seguono nell'ordine di ruolo quelli chiamati a comporre la prima sezione,

c) dei primi due consiglieri secondo l'ordine del ruolo, componenti le sezioni del controllo;

d) dei primi due consiglieri secondo l'ordine del ruolo, componenti le sezioni giurisdizionali;

e) del primo vice procuratore generale secondo l'ordine del ruolo;

f) del segretario generale, con funzioni di relatore.

Le funzioni di segretario della seconda sezione sono espletate dal primo referendario che preceda nell'ordine di ruolo tra quelli addetti al segretariato generale.

(*È approvato*).

Art. 15.

(*Norme sulla composizione e sul funzionamento delle Sezioni*).

I magistrati collocati fuori ruolo per esercitare funzioni diverse da quelle di istituto, non possono far parte delle sezioni costituite, ai termini del precedente articolo 14, in seno al Consiglio di presidenza.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente della Corte può essere sostituito, nella presidenza di ciascuna sezione, dal presidente di sezione che preceda nell'ordine di ruolo tra quelli componenti la sezione medesima.

I presidenti di sezione, i consiglieri ed il vice procuratore generale, componenti le due sezioni del Consiglio di presidenza, in caso di assenza o di impedimento sono sostituiti dai magistrati di pari funzione che immediatamente seguano in ordine di ruolo.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno sei dei suoi mem-

bri, oltre il presidente, per la prima sezione; di almeno cinque dei suoi membri, oltre il presidente ed il segretario generale, per la seconda sezione.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta; a parità di voti prevale quello del presidente.

(È approvato).

Art. 16.

(Carriera del personale di segreteria e di revisione)

La carriera del personale di segreteria e di revisione della Corte dei conti è distinta in carriera direttiva e carriera di concetto.

La carriera direttiva comprende le seguenti qualifiche:

Direttore capo di segreteria o direttore capo di revisione;

Direttore di segreteria di prima classe o direttore di revisione di prima classe;

Direttore di segreteria di seconda classe o direttore di revisione di seconda classe;

Vice direttore di segreteria o vice direttore di revisione

La carriera di concetto comprende le seguenti qualifiche:

Segretario o revisore,

Segretario aggiunto o revisore aggiunto;

Vice segretario o vice revisore

(È approvato)

Art. 17

(Norme per l'accesso, per la progressione in carriera e per lo stato giuridico del personale di segreteria e di revisione).

Per l'accesso alla carriera del personale di segreteria e di revisione, istituita a norma dell'articolo precedente, per la progressione nella medesima e per quanto concerne lo stato giuridico del personale ad essa appartenente valgono, in quanto applicabili, le norme stabilite nella parte seconda, titolo V, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni

L'ultimo comma dell'articolo unico della legge 19 novembre 1956, n. 1305, è sostituito dal seguente:

« Gli impiegati della carriera del personale di segreteria e di revisione della Corte dei conti esercitano presso le sezioni giurisdizionali le funzioni di segretario ».

(È approvato)

Art. 18.

(Istituzione della qualifica di archivista superiore).

È istituita la qualifica di archivista superiore nella carriera del personale esecutivo della Corte dei conti.

La promozione alla detta qualifica si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli archivisti capi con almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

(È approvato).

Art. 19

(Compensi per lavoro straordinario).

Al personale della Corte dei conti appartenente alla carriera di segreteria e di revisione e a quella esecutiva è estesa la disposizione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 400, modificato dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767.

La disposizione predetta si applica anche nei confronti del personale del ruolo transitorio di revisione di cui all'articolo 9 del regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1404, e successive modificazioni, del ruolo aggiunto della carriera direttiva, nonché del personale di dattilografia

(È approvato)

Art. 20.

(Consigli di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione per gli impiegati della Corte dei conti appartenenti alla carriera di segreteria e di revisione e a quella esecutiva è composto a norma del-

l'articolo 23 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364. Ne sono altresì componenti due impiegati, ciascuno appartenente ad una delle anzidette carriere, da nominarsi, insieme con due supplenti, secondo le modalità previste nell'articolo stesso.

Il Consiglio di amministrazione previsto dal precedente comma esercita le attribuzioni di sua competenza anche nei confronti del personale del ruolo transitorio di revisione di cui all'articolo 9 del regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1404, e successive modificazioni, del ruolo aggiunto della carriera direttiva, nonché del personale di dattilografia.

Il Consiglio di amministrazione per il personale della carriera ausiliaria è composto a norma dell'articolo 94 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364. Ne fa altresì parte un impiegato di detta carriera da nominarsi, insieme con un supplente, secondo le modalità previste nell'articolo stesso.

I componenti dei Consigli di amministrazione possono essere confermati annualmente per non più di due volte.

Per la validità delle deliberazioni dei Consigli di amministrazione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei loro membri, oltre il presidente.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta; a parità di voti prevale quello del presidente.

(È approvato).

Art. 21.

(Commissioni di disciplina).

Per gli impiegati delle carriere di segreteria e di revisione, esecutiva ed ausiliaria la Commissione di disciplina è presieduta da un presidente di Sezione della Corte ed è composta di un consigliere della Corte e di un direttore capo di segreteria o di revisione.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera di segreteria o di revisione.

Per ciascuno dei due membri della Commissione e per il segretario è nominato un supplente di pari qualifica.

La Commissione di disciplina è nominata annualmente con ordinanza del Presidente della Corte, sentito il Consiglio di Presidenza; nessuno può fare parte della Commissione per più di due anni consecutivi.

La Commissione di disciplina esercita le attribuzioni di sua competenza anche nei confronti del personale del ruolo transitorio di revisione di cui all'articolo 9 del regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1404, e successive modificazioni, del ruolo aggiunto della carriera direttiva, nonché del personale di dattilografia.

(È approvato).

Art. 22.

(Norme per lo svolgimento delle carriere non di magistratura)

Allo svolgimento delle carriere del personale direttivo, di concetto, esecutivo ed ausiliario sono estese le disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(È approvato).

Art. 23.

(Ruoli organici del personale di magistratura).

Il ruolo organico dei magistrati della Corte dei conti è stabilito con la tabella B allegata alla presente legge, in sostituzione delle tabelle A e B allegate alla legge 21 marzo 1953, n. 161.

Al predetto ruolo organico sono temporaneamente aggiunti i posti indicati nella tabella C allegata alla presente legge. Il riassorbimento di tali posti verrà iniziato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo al compimento del decimo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e si effettuerà usufruendo della metà delle vacanze che si verificheranno nel ruolo stesso posteriormente alla data anzidetta.

(È approvato)

Art. 24.

(Ruoli organici del personale non di magistratura).

I ruoli organici del personale delle carriere di segreteria e di revisione, esecutiva ed ausiliaria della Corte dei conti sono stabiliti con le tabelle *D, E, G* allegate alla presente legge, in sostituzione dei quadri 24, 43 e 63 allegati al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

(È approvato)

Art. 25.

(Limiti di età per il collocamento a riposo dei magistrati).

Il limite di età fissato dall'articolo 9 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, è applicabile anche ai magistrati della Corte con qualifiche inferiori a quella di consigliere.

(È approvato).

Art. 26.

(Disposizioni sul ruolo transitorio di revisione).

Al conferimento delle promozioni per i posti disponibili nelle varie qualifiche del ruolo transitorio di revisione di cui all'articolo 9 del regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1404, e successive modificazioni, sarà provveduto entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro lo stesso termine la promozione alla qualifica di direttore di revisione si consegue con l'osservanza delle norme previste dall'articolo 178 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, salvo quanto disposto dal successivo articolo 39.

Il personale appartenente al ruolo di cui al presente articolo può, entro il medesimo termine di sei mesi, chiedere di essere trasferito in altro ruolo della carriera direttiva di altra amministrazione statale.

Sulle domande provvede, entro i successivi sessanta giorni, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni nelle quali i richiedenti intendono far passaggio. Si considera non accolta la domanda per la quale, entro detto termine, non sia stato adottato alcun provvedimento.

Ai trasferimenti disposti in virtù del presente articolo si applicano le norme di cui all'articolo 199, quarto e sesto comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

(È approvato)

Art. 27.

(Disposizioni sul ruolo transitorio di revisione)

Il personale di cui al precedente articolo, che non si sia avvalso della facoltà ivi contemplata o che non abbia ottenuto il trasferimento richiesto, è inquadrato nelle qualifiche della carriera di segreteria e di revisione, giusta la corrispondenza appresso indicata, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera e intercalandosi secondo l'anzianità di qualifica con gli impiegati che verranno inquadrati nelle qualifiche stesse ai sensi del successivo articolo 32.

Qualifiche del ruolo transitorio di revisione	Qualifiche della carriera direttiva
Ispettore capo di revisione	Direttore capo di segreteria o direttore capo di revisione;
Direttore di revisione	Direttore di segreteria di prima classe o direttore di revisione di prima classe;
Direttore di sezione	Direttore di segreteria di seconda classe o direttore di revisione di seconda classe;
Segretario capo	Vice Direttore di segreteria o vice direttore di revisione.

Alle variazioni di organico da apportare alla tabella *D* allegata alla presente legge in relazione agli inquadramenti di cui al presente articolo, si provvede, entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro del tesoro.

(È approvato).

Art. 28

(Disposizioni sul ruolo aggiunto della carriera direttiva).

Gli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto della carriera direttiva della Corte dei conti possono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere di essere trasferiti in altro ruolo aggiunto della carriera direttiva di altra amministrazione statale.

Ai detti trasferimenti si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 26.

Il personale che non si sia avvalso della facoltà di cui al primo comma o la cui domanda di trasferimento sia stata respinta rimane iscritto nel ruolo aggiunto di appartenenza.

Il personale di cui al comma precedente, che appartenga alla qualifica terminale, può conseguire la nomina a vice direttore di segreteria o vice direttore di revisione della carriera del personale di segreteria e di revisione della Corte a seguito di scrutinio per merito comparativo da tenersi entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Al personale previsto dal precedente terzo comma è riconosciuto il diritto di essere — a domanda, da presentarsi entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge — trasferito nella carriera di concetto della Corte ed inquadrato nella qualifica di segretario o revisore, ove prenderà posto prima degli impiegati ivi iscritti, nell'ordine in cui si trova collocato nel ruolo di provenienza e conservando, a tutti gli effetti, l'anzianità di servizio. Al detto inquadramento sarà provveduto non oltre nove mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

Alle variazioni di organico da apportare alla tabella *D* allegata alla presente legge in relazione a quanto previsto nei commi quarto e quinto del presente articolo, si provvede, entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro del tesoro.

(È approvato).

Art. 29.

(Inquadramento nei ruoli ordinari degli impiegati dei ruoli aggiunti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496).

I ruoli aggiunti, di cui alle tabelle I e II dell'allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, sono soppressi ed il relativo personale, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera, è inquadrato in soprannumero nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari del personale della Corte dei conti, intercalandosi con gli impiegati ivi iscritti secondo l'anzianità di qualifica.

(È approvato).

Art. 30.

(Inquadramento nei ruoli ordinari degli impiegati dei ruoli aggiunti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16).

Gli impiegati dei ruoli aggiunti, istituiti, a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, in corrispondenza dei ruoli ordinari delle carriere di concetto, esecutiva e del personale ausiliario della Corte dei conti, sono inquadrati, dalla data di entrata in vigore della presente legge, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari, nelle quali prenderanno posto dopo l'ultimo impiegato in esse iscritto e nell'ordine in cui si trovano collocati nei ruoli di provenienza.

Gli impiegati già appartenenti ai ruoli speciali transitori o ai ruoli aggiunti della carriera esecutiva e della carriera del personale ausiliario, i quali siano transitati nei corrispondenti ruoli ordinari in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, o degli articoli 345 e 346 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ovvero a seguito di concorso, potranno conseguire a domanda, da presentarsi entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento eventualmente più favorevole cui avrebbero avuto diritto ove fossero rimasti nei predetti ruoli speciali transitori o ruoli aggiunti.

(È approvato)

Art. 31.

(Promozioni alla qualifica di primo segretario o primo revisore e superiori dell'attuale carriera di concetto)

Per il conferimento delle promozioni alle qualifiche superiori alla attuale qualifica di primo revisore o primo segretario continuano ad applicarsi le disposizioni previste per la progressione nella carriera di concetto dal testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, fino a quattro mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge, entro il quale termine dovranno essere ultimati gli scrutini in corso.

Entro lo stesso termine saranno parimenti ultimati il concorso per merito distinto e l'esame di idoneità per la promozione alla qualifica di primo segretario o primo revisore, in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

I vincitori del concorso per merito distinto di cui al precedente comma, gli impiegati già collocati nelle graduatorie uniche formate ai sensi del combinato disposto degli articoli 177, ultimo comma, e 165, comma settimo, del citato testo unico che non abbiano ancora conseguito la promozione alla qualifica di primo segretario o primo revisore, nonchè quelli da collocare nella graduatoria unica degli idonei in seguito all'espletamento del concorso e dell'esame previsti nel com-

ma precedente, sono promossi, nell'ordine, anche in soprannumero, a tale qualifica.

(È approvato).

Art. 32

(Inquadramento nella carriera direttiva).

Nella prima applicazione della presente legge il personale delle seguenti qualifiche dell'attuale carriera di concetto (ruolo ordinario), ivi compreso quello collocato nelle qualifiche stesse per effetto di quanto disposto dai precedenti articoli 29 e 31 è inquadrate a domanda nello stesso ordine di ruolo e con la stessa anzianità della qualifica di provenienza, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, nelle qualifiche della carriera di segreteria e di revisione giusta la corrispondenza appresso indicata.

Qualifiche della carriera di concetto	Qualifiche della carriera direttiva
Segretario capo o revisore capo,	Direttore di segreteria di prima classe o direttore di revisione di prima classe;
Segretario principale o revisore principale;	Direttore di segreteria di seconda classe o direttore di revisione di seconda classe;
Primo segretario o primo revisore.	Vice direttore di segreteria o vice direttore di revisione.

La domanda di cui al precedente comma dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Agli impiegati che non domandino o non conseguano l'inquadramento di cui al primo comma si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 198, secondo e terzo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3

All'inquadramento sarà provveduto dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande e comunque non oltre nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato)

Art. 33.

(Conferimento dei posti disponibili nella carriera direttiva).

Al conferimento delle promozioni per i posti disponibili o che si rendano tali per effetto della prima applicazione della presente legge nelle varie qualifiche della carriera direttiva sarà provveduto dopo effettuato l'inquadramento di cui al precedente articolo 32 e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della legge stessa.

Entro lo stesso termine la promozione alla qualifica di direttore di segreteria di prima classe o direttore di revisione di prima classe, limitatamente ai posti di cui al comma precedente, si consegue con l'osservanza delle norme previste dall'articolo 178 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, salvo quanto disposto dal successivo articolo 39.

(È approvato).

Art. 34.

(Concorso per titoli per il conferimento della nomina a vice direttore di segreteria o vice direttore di revisione).

Per il conferimento della nomina a vice direttore di segreteria o a vice direttore di revisione, nella prima applicazione della presente legge, il concorso per esami per i posti risultanti dalla ripartizione di cui all'articolo 2 della legge 7 luglio 1959, n. 469, è sostituito da un concorso per titoli al quale sono ammessi tutti gli impiegati della carriera di concetto.

Il concorso per titoli predetto sarà indetto dopo effettuato l'inquadramento di cui al precedente articolo 32 e comunque non oltre 10 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La Commissione esaminatrice da nominarsi con decreto del presidente della Corte entro il termine di cui al comma precedente, è presieduta da un presidente di Sezione della Corte dei conti ed è composta di due consiglieri e di due primi referendari della Corte stessa. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera di segreteria o di revisione.

La Commissione esaminatrice ultimera i lavori entro sei mesi dalla nomina.

(È approvato).

Art. 35.

(Inquadramento nella nuova carriera di concetto).

Il personale dell'attuale carriera di concetto con qualifica inferiore a quella di primo segretario o primo revisore è inquadrato nella corrispondente qualifica della nuova carriera di concetto, nello stesso ordine di ruolo e con la stessa anzianità della qualifica di provenienza.

(È approvato).

Art. 36.

(Conferimento dei posti disponibili nella carriera di concetto).

Al conferimento delle promozioni per i posti disponibili o che si rendano tali per effetto della prima applicazione della presente legge nelle qualifiche della carriera di concetto sarà provveduto entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa.

(È approvato).

Art. 37.

(Conferimento dei posti disponibili nelle carriere esecutiva ed ausiliaria).

Al conferimento delle promozioni per i posti disponibili o che si rendano tali per effetto della prima applicazione della presente legge nelle varie qualifiche delle carriere esecutiva e del personale ausiliario sarà provveduto entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa.

(È approvato).

Art. 38.

(Concorsi per l'accesso alle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria).

Per il conferimento dei posti che risultino disponibili, per effetto della presente legge, nelle qualifiche iniziali delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria e fino alla concorrenza di un terzo dei posti stessi potranno essere indetti una volta tanto concorsi riservati al personale di ruolo e non di ruolo della Corte dei conti, nonché a quello appartenente alle altre Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sempre che quest'ultimo personale alla data di entrata in vigore della presente legge presti comunque servizio da almeno un anno presso gli uffici della Corte.

(È approvato).

Art. 39.

(Riduzione del limite di anzianità).

Nei primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i limiti di anzianità di servizio richiesti per le promozioni nei ruoli dei magistrati e del personale della Corte dei conti sono ridotti di un anno e mezzo.

Per effetto di questa disposizione non può essere conseguita più di una promozione.

(È approvato).

Art. 40.

(Riserva dei posti di Consigliere disponibili ai primi referendari).

I posti di consigliere disponibili per effetto dell'entrata in vigore della presente legge e della sua prima applicazione sono riservati per le promozioni da conferire, a norma del precedente articolo 10, ai primi referendari.

(È approvato).

Art. 41.

(Norma transitoria).

Nella prima applicazione della presente legge i candidati risultati idonei nei concorsi per titoli ed esami a vice referendario, banditi con decreti del presidente della Corte dei

conti in data 4 maggio 1957 e 21 novembre 1958, che ne facciano domanda entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, potranno conseguire la nomina a vice referendario, semprechè risultino in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del requisito dell'età.

I medesimi saranno collocati in ruolo con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo l'ordine delle graduatorie dei concorsi e dopo l'ultimo dei magistrati iscritti nella qualifica di vice referendario alla data anzidetta. Ad essi si applica il disposto di cui al penultimo comma del precedente articolo 10.

C A R U S O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A R U S O . Il Gruppo comunista si asterrà dalla votazione di questo articolo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 41. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli successivi.

R U S S O , Segretario:

Art. 42.

(Abrogazione di norme).

Sono abrogati:

l'articolo 9 del regolamento approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364; gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 21 marzo 1953, n. 161.

(È approvato).

Art. 43.

(Norme in materia di trattamento economico).

Al personale della Corte dei conti, escluso quello di magistratura, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è

attribuito, con decorrenza dalla stessa data, un assegno personale pensionabile, non riasorbibile, pari a quattro aumenti periodici biennali, nella misura del 2,50 per cento ciascuno, dello stipendio iniziale della qualifica di appartenenza alla data medesima.

(*E approvato*).

Art. 44.

(*Delega al Governo
per l'emanazione di testi unici*).

Entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica è delegato a raccogliere e coordinare in un testo unico, avente valore di legge ordinaria, le norme relative all'ordinamento della Corte dei conti ed allo statuto dei magistrati e dell'altro personale della Corte.

Entro lo stesso termine il Governo della Repubblica è delegato a raccogliere e coordinare in altri due testi unici aventi valore di legge ordinaria, le norme relative al procedimento contenzioso e non contenzioso innanzi alla Corte dei conti, apportando le modificazioni necessarie per attuare i seguenti principi e criteri direttivi:

1°) una strutturazione che, nel rispetto dei principi del contraddittorio e della motivazione e di ogni altra regola fondamentale del diritto processuale a tutela del cittadino, assicuri un andamento più semplice e spedito della procedura dei giudizi;

2°) una strutturazione delle procedure non contenziose che, anche con opportune innovazioni tecniche, renda più rapidi i controlli previsti dalla Costituzione e dalle leggi;

3°) l'adeguamento su base regionale dell'esercizio del controllo alle esigenze del decentramento amministrativo.

Il Governo della Repubblica, nel predisporre la formulazione dei testi unici di cui ai precedenti commi, ha facoltà di sentire le sezioni riunite della Corte dei conti.

I testi unici, indicati nei precedenti commi, saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere di una Commissione composta di otto senatori e di otto deputati, in rappresentanza proporzionale dei Gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, su designazione dei presidenti dei Gruppi stessi, nonchè — per il compendio di norme relative al procedimento nei giudizi — di due professori ordinari di materie giuridiche nelle università, designati dalla competente sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, e di due avvocati iscritti all'albo delle giurisdizioni superiori, designati dal Consiglio nazionale forense.

(*E approvato*).

Art. 45.

(*Copertura della spesa*).

All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1960-61 si provvederà per quanto concerne lire 350 milioni, ed anche in deroga all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dalle modificazioni in materia di imposte di registro sui trasferimenti immobiliari di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 355. Per la spesa ulteriore, con corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche al regime tributario dei contratti di appalto e delle concessioni di pubblico servizio agli effetti dell'imposta di registro.

Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*E approvato*).

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle tabelle.

R U S S O , *Segretario:*

TABELLA A

**SEDI E CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI
DEGLI ORGANI REGIONALI DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI**

Sedi	Circoscrizioni
ANCONA	Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro-Urbino.
BARI	Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto.
BOLOGNA	Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia.
CAGLIARI	Cagliari, Nuoro, Sassari.
CATANZARO	Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria.
FIRENZE	Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena.
GENOVA	Genova, Imperia, La Spezia, Savona.
L'AQUILA	Campobasso, Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo.
MILANO	Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese.
NAPOLI	Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno.
PERUGIA	Perugia, Terni.
PALERMO	Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani.
POTENZA	Matera, Potenza.
ROMA	Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo.
TORINO	Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli.
TRENTO	Bolzano, Trento.
TRIESTE	Gorizia, Trieste, Udine.
VENEZIA	Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza.

TABELLA B

RUOLO ORGANICO DEI MAGISTRATI DELLA CORTE

Qualifica	Numero dei posti
Presidente	1
Presidenti di Sezione	14
Procuratore generale	1
Consiglieri	70
Vice procuratori generali	10
Primi referendari	203
Referendari	230
TOTALE	529

TABELLA C

POSTI TEMPORANEAMENTE AGGIUNTI
AL RUOLO ORGANICO DEI MAGISTRATI DELLA CORTE

Qualifica	Numero dei posti
Presidenti di Sezione	4
Consiglieri	17
Vice procuratori generali	2
Primi referendari	48
Referendari	30
TOTALE	<u>101</u>

TABELLA D

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE
DI SEGRETERIA E DI REVISIONE

CARRIERA DIRETTIVA

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
670	Direttori capi di segreteria e direttori capi di revisione	10
500	Direttori di segreteria di 1ª classe e direttori di revisione di 1ª classe	40
402	Direttori di segreteria di 2ª classe e direttori di revisione di 2ª classe	110
325	Vice direttori di segreteria e vice direttori di revisione	120

CARRIERA DI CONCETTO

271	Segretari e revisori	153
229	Segretari aggiunti e revisori aggiunti	172
202	Vice segretari e vice revisori	
TOTALE		<u>605</u>

TABELLA E

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE ESECUTIVO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
325	Archivisti superiori	12
271	Archivisti capi	80
229	Primi archivisti	200
202	Archivisti	250
180	Applicati	317
157	Applicati aggiunti	
		859
271	Assistente alla vigilanza	1
	TOTALE	860

TABELLA F

RUOLO DEL PERSONALE DI DATTILOGRAFIA

Qualifica	Numero dei posti
Dattilografi	90

TABELLA G

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE AUSILIARIO

PERSONALE ADDETTO AGLI UFFICI

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
180	Commesso capo	10
173	Commessi	40
159	Uscieri capi	110
151	Uscieri	113
142	Inservienti	
	TOTALE	273

PERSONALE TECNICO

173	Agente tecnico capo	1
159	Agenti tecnici	15
	TOTALE	16

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Barbaro. Ne ha facoltà.

B A R B A R O . Onorevole signor Presidente, a nome del Gruppo del Movimento sociale italiano, al quale ho l'onore di appartenere, dichiaro di essere favorevole a questo disegno di legge. E d'altro canto da parecchi anni noi abbiamo insistentemente e reiteratamente chiesto che fossero integrate le sezioni della Corte dei conti nell'interesse dei mutilati ed invalidi di guerra e della loro grande Associazione nazionale, di cui ci onoriamo di far parte da oltre quarant'anni.

Proprio con un mio ordine del giorno presentato all'onorevole ministro del bilancio Tambroni avevamo ottenuto l'impegno preciso fin da allora che si sarebbe provveduto alla creazione di altre sezioni ed eravamo stati in verità tanto solerti e precisi nella richiesta, che avevamo proposto — seguendo il consiglio di valorosi avvocati molto esperti anche in queste procedure — che si aggiungessero altre sei sezioni a quelle esistenti, magari utilizzando i magistrati in pensione per non distrarre gli altri magistrati dalla loro altissima funzione di giustizia e dare così subito corso agli assillanti ricorsi. Nessuno più di noi, infatti, poteva e può avere la materiale sensazione delle disastrose conseguenze che derivano dal ritardo nella definizione dei ricorsi e che si riflettevano e si riflettono tuttora sulle famiglie dei mutilati e degli invalidi di guerra.

Leggo l'ordine del giorno presentato il 28 aprile dai senatori Moltisanti e Nencioni e da me: « Il Senato, considerata l'enorme mole di lavoro, che grava tuttora sulle sezioni giurisdizionali speciali della Corte dei conti per l'esame dei ricorsi riguardanti pensioni di guerra; considerato il conseguente rilevantissimo ritardo che subiscono le liquidazioni delle pratiche relative, le quali con l'attuale ritardo non si esauriranno se non dopo alcuni decenni; invita ancora una volta il Governo a provvedere con la massima urgenza a un ulteriore congruo aumento delle sezioni medesime, che dovrebbero essere portate con carattere del tutto temporaneo almeno a 9, riducendo anche il numero

di consiglieri che formano il collegio ed avvalendosi dell'opera di magistrati che siano già in pensione ».

Naturalmente, purtroppo, una così larga integrazione non è stata resa, almeno finora, possibile. Si è arrivati a due sezioni soltanto; speriamo che esse siano sufficienti. Nella sua diligente e minuziosa relazione il senatore onorevole Picardi insiste giustamente sul numero di ricorsi, che non si esaurisce, ma che anzi aumenta, ed aumenterà, appunto perchè la legge sulle pensioni di recente approvazione per fortuna ha accolto il voto dell'Associazione mutilati per la riapertura dei termini sia pure dopo molte insistenze e fissando limiti di tempo ridotti. Ma naturalmente questo porterà a un nuovo dilagare di ricorsi.

Io inoltre sono contrario a quella delegazione regionale, di cui tratta il disegno di legge, anche perchè l'istituto della regione è per me addirittura nefasto e tale da doversi osteggiare in pieno, e con tutti i mezzi e in tutte le occasioni; pertanto avrei gradito che si fossero istituite, semmai, delle delegazioni provinciali. Concludo dicendo che ci auguriamo fermamente che le nuove sezioni funzionino con un ritmo accelerato, perchè, se ora vi sono tre o quattrocentomila ricorsi, questi aumenteranno e naturalmente, se dovessimo tenere il ritmo di prima, che è stato di 10 mila ricorsi all'anno, arriveremmo comodamente e sicuramente... al 2000, anno in cui moltissimi dei combattenti, purtroppo, non sarebbero più in vita! Ed allora bisogna approvare rapidamente questo disegno di legge ed imprimere un ritmo nuovo, più intenso e quanto mai, soprattutto, accelerato nella trattazione e nella definizione dei ricorsi, i quali potrebbero e dovrebbero essere esauriti, nella quasi totalità, al massimo in qualche decennio. E questo, volendo, si potrà senz'altro fare, e sarà un'opera di giustizia e di umanità insieme nell'interesse superiore dei mutilati e degli invalidi di guerra, i quali sono autentici ed esemplari italiani, che nel momento del bisogno hanno posto — rischiando la loro vita — la loro salute e la loro integrità fisica al servizio della Nazione in guerra e perciò hanno bene meritato della Patria!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Angelilli. Ne ha facoltà.

ANGELILLI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo della Democrazia Cristiana vota a favore di questo disegno di legge ed esprime un vivo apprezzamento, oltre che al relatore senatore Picardi, ai magistrati e a tutto il personale della Corte dei conti che svolge con alto senso di responsabilità il suo delicato compito. Esprime un particolare ringraziamento al Governo che ha presentato il disegno di legge ed al Parlamento per le sue opportune modifiche che riconoscono, con l'istituzione delle nuove sezioni, l'esigenza di affrettare la definizione di tanti ricorsi per le pensioni di guerra, definizione più volte sollecitata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Assistenza tecnica pluriennale alla Somalia » (1703) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assistenza tecnica pluriennale alla Somalia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

PALERMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, indubbiamente questa legge meritava una più ampia discussione, non soltanto per l'amicizia e la simpatia che ci legano alla Repubblica e al popolo somalo, ma anche per approfondire lo studio dei problemi di quel

Paese al fine di poter offrire ad esso un'assistenza tecnica adeguata, seria, capace, e soprattutto atta a contribuire al consolidamento dell'indipendenza, della democrazia, ed allo sviluppo del progresso e della civiltà nell'amica Repubblica somala.

Per far ciò avremmo dovuto avere la possibilità di esaminare l'attività delle varie Amministrazioni fiduciarie che si sono succedute nell'ultimo decennio. Ed io non vi nascondo che, avendo avuto occasione di recarmi per ben due volte in Somalia ed avendo avuto la possibilità di prendere contatto non soltanto con le popolazioni somale, non soltanto coi nostri valorosi e cari connazionali, ma anche con le autorità governative somale, coi membri del Governo e col Presidente della Repubblica, avrei voluto in questa sede portare un po' l'eco delle mie esperienze, che non sono soltanto frutto di incontri bensì anche di studio e di discussioni.

Purtroppo però questo disegno di legge è venuto all'ordine del giorno improvvisamente, noi non sapevamo che, proprio alla vigilia della chiusura dei nostri lavori per le prossime feste natalizie, avremmo dovuto discuterlo, ed io sono veramente addolorato e mortificato di non poter dar prova agli amici somali — al di sopra e al di fuori di qualsiasi concezione politica — della nostra solidarietà e del contributo che avremmo voluto apportare nella discussione di questo provvedimento.

Dicevo poc'anzi che avremmo dovuto avere la possibilità di esaminare le attività delle varie Amministrazioni fiduciarie. Sono lieto di poter dire qui in Senato che ho trovato in Somalia grande comprensione e grande rispetto nei riguardi di alcune di esse. L'ambasciatore Anzillotti, ad esempio, ha lasciato un bellissimo ricordo dell'attività svolta, fino al punto che una delle più belle piazze di Mogadiscio è intitolata al suo nome. Debbo però dire con la massima lealtà — e l'onorevole Sottosegretario ne è informato — che lo stesso ricordo altre non hanno lasciato e soprattutto, senza fare nomi, una di esse che ha voluto strafare, instaurando sistemi che, a mio modo di vedere, non ci conciliavano le simpatie delle popolazioni, soprat-

tutto di quelle che si avviano all'indipendenza e alla libertà.

Quando questa Amministrazione fiduciaria, a mo' di esempio, mostrava con il suo operato di essere schierata a favore di una parte del popolo somalo o a favore di un partito, e prendeva posizione decisa ed aperta contro un altro partito, io penso che essa commettesse un errore, che va denunziato, perchè il compito che l'Amministrazione fiduciaria aveva in quelle terre era quello di avviare le popolazioni verso la libertà, verso l'indipendenza e verso la democrazia nell'unità di tutte le forze sane.

Io ho avuto la possibilità di accertare e di approfondire questa situazione attraverso un gravissimo processo che si è svolto a Mogadiscio contro i rappresentanti del partito di opposizione a quello appoggiato dall'Amministrazione fiduciaria. In quell'occasione si sentì — consentitemi questo sfogo — tutta la pesantezza dell'Amministrazione fiduciaria contro gli esponenti di quel partito. Ora voglio fare una domanda: se, per ipotesi, quel partito avesse vinto, l'amicizia e la simpatia per l'Italia indubbiamente, attraverso la politica errata di quell'amministratore fiduciario, ne sarebbe stata danneggiata per colpa non del popolo italiano, il quale guardava e guarda con simpatia alla nascita di questo nuovo Stato e al consolidamento delle sue libertà e della sua democrazia, ma per colpa di un funzionario il quale aveva voluto usare metodi e sistemi che non sono più consoni ai tempi attuali.

Io avevo raccolto una serie di notizie di fatti per dimostrarvi come alcune Amministrazioni fiduciarie non abbiano lasciato il migliore dei ricordi. Basterà ricordare che la sigla A.F.I.S., cioè Amministrazione fiduciaria italiana in Somalia, veniva là regolarmente tradotta in associazione filatelica italo-somala, perchè di tutto si interessava tranne che dei problemi somali.

Aggiungo un'altra cosa, che ho appreso attraverso i colloqui con uomini responsabili di quel Paese, e cioè che il 1° luglio 1960, giorno in cui la Repubblica somala acquistava la sua libertà e la sua indipendenza, in quella stessa notte il Governo italiano voleva che si firmassero nientemeno che venti trat-

tati di amicizia e commerciali. Penso che questo modo di agire non sia corretto. Un Paese divenuto sovrano, soprattutto un Paese giovane e che si affaccia per la prima volta alla sua indipendenza e alla sua libertà, ha bisogno di essere seriamente aiutato e non di essere ostacolato nell'inserimento nel mondo libero e civile.

Ad ogni modo, quel che voglio dire qui è che si sarebbe potuto fare di più e di meglio. Con questo non affermo che non si è fatto niente. Queste Amministrazioni fiduciarie sono piene di luci e di ombre, come diceva il mio carissimo amico Valenzi. Qui non voglio parlare nè delle luci nè delle ombre. Ho sentito il bisogno di fare queste dichiarazioni come sento il bisogno di dire che va dato merito al popolo italiano, all'Italia, perchè il passaggio di questo Paese alla sua indipendenza non è stato macchiato da spargimento di sangue o guerre civili, per cui abbiamo il diritto di dire di aver dato prova di essere capaci di aiutare un popolo più giovane e fratello nel suo cammino verso la libertà e verso la democrazia. Vergogna quindi a quei Governi i quali non hanno sentito tutta la bellezza di compiere un analogo gesto e di aiutare questi popoli fino a ieri soggiogati e sfruttati dal colonialismo e dall'imperialismo! Vergogna a quei Paesi che non hanno sentito e non sentono la bellezza e l'orgoglio di portare questi popoli verso la libertà e la democrazia!

Ed io potrei dire di aver finito. Mi permetterò però, onorevole Sottosegretario, con tutto il rispetto e la simpatia che ho per lei, di dirle chiaramente che bisogna guardare con più attenzione ed interesse alla situazione degli italiani in Somalia. Gli italiani in Somalia si dividono in due categorie: coloro i quali con il loro lavoro, la loro opera e la loro attività aiutano il popolo somalo a sorgere e un piccolo pugno di speculatori e di sfruttatori i quali continuano, ben si intende non più nel modo vergognoso della colonizzazione, ma continuano, a trarre degli ingenti profitti da quelle popolazioni. E vorrei parlare soprattutto del villaggio « Duca degli Abruzzi ». Se non ricordo male, vi è stato uno sciopero qualche mese fa da parte dei lavoratori di quella grande azienda. Eb-

bene ho saputo che questo sciopero era stato determinato dalla richiesta di un aumento di salario (e notate, onorevoli colleghi, che i salari laggiù si aggirano intorno alle 200 lire giornaliere, notate che il livello di vita è quanto mai basso, umiliante ed avvilito). Da questo episodio desidero trarre delle conseguenze e propriamente quella che il Governo deve curare maggiormente gli interessi non soltanto degli italiani che lavorano in Somalia, ma anche dei lavoratori somali, nel senso di controllare quegli italiani, i quali esportano i loro capitali in Somalia, per evitare che attraverso l'esportazione di capitali si crei un neo-colonialismo che qualche volta è peggiore del vecchio colonialismo in materia di sfruttamento dei lavoratori e di immenso arricchimento del capitalista. Quando si ricordi, onorevoli colleghi, che il 70 per cento della ricchezza somala è ancora nelle mani degli italiani, dobbiamo dire al Governo italiano di fare attenzione, perchè, se questa situazione dovesse perdurare, sarebbe inutile parlare di indipendenza: ci troveremmo, infatti, di fronte ad una indipendenza fittizia, in quanto, come ben sapete, l'indipendenza si basa e si consolida innanzitutto nella indipendenza economica.

Il Governo deve invece interessarsi di più di quegli italiani che in Somalia svolgono opera di collaborazione per l'emancipazione di quel popolo. Ho avuto occasione nei miei viaggi di vedere cose stranissime; voglio tra i molti citare un esempio, la situazione degli insegnanti: se essi dipendono dal Ministero degli esteri percepiscono un dato stipendio, se sono alle dipendenze delle scuole italiane all'estero ne percepiscono uno diverso, se dipendono dalle vecchie leggi coloniali ne percepiscono un altro, se infine dipendono dalla Amministrazione fiduciaria ne percepiscono un altro diverso ed inferiore, per cui svolgendo la stessa attività si percepiscono 4 stipendi diversi. Penso quindi che per serietà e per compostezza, per evitare che tra italiani e italiani all'estero ci si debbano fare i conti in tasca (quanto guadagni tu e quanto guadagno io), sia necessario dare un unico stipendio a ciascuna categoria.

Ed un'altra cosa vorrei dire ed avrò finito questo mio modesto intervento. Onorevole Sottosegretario, dobbiamo preoccuparci non soltanto di mandare dei tecnici, ma di mandare anche dei tecnici qualificati. Quando, per esempio, ho avuto l'onore di essere ricevuto dal Primo Ministro somalo, questi mi disse: abbiamo la massima stima e la massima considerazione per gli italiani e diamo loro degli incarichi veramente importanti e di direzione; però noi vogliamo che a questi incarichi di direzione corrispondano degli uomini che siano all'altezza della situazione. Non dirò che quelli che sono stati mandati finora non siano stati all'altezza della situazione, ma indubbiamente nel passato si è verificato qualche errore: un piccolo *travet*, solo per il fatto che andava in Africa, diventava un illustre personaggio. Oggi i tempi sono cambiati: quel popolo ha bisogno di tecnici qualificati, esperti, capaci, i quali vi potranno andare solo se li sapremo ben remunerare. Ed è questo, onorevoli colleghi, che bisogna fare e che io volevo dirvi.

Nel concludere, permettete vi dica che noi plaudiamo all'assistenza tecnica a quel Paese, però teniamo ad affermare nella maniera più chiara, precisa ed inequivoca che la nostra assistenza deve avere come preconcetto e base il rispetto più assoluto dell'indipendenza di quel Paese. Dobbiamo far sì che attraverso l'assistenza non si attacchi o violi quell'indipendenza ma che la si consolidi e rafforzi. Ed è perciò, onorevoli colleghi, che noi, per andare incontro all'esigenza di quel popolo, per andare incontro ai bisogni di quel Paese, che sappiamo come in questo momento abbia bisogno di essere aiutato, non abbiamo chiesto il rinvio dell'esame e non voteremo contro questo disegno di legge.

C O R N A G G I A M E D I C I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O R N A G G I A M E D I C I . Onorevole Presidente, onorevoli signori del Governo, per quei vecchi vincoli di amicizia e di simpatia che mi legano alla Somalia, de-

sidero dichiarare anzitutto che darò con entusiasmo voto favorevole al presente disegno di legge. Verso questo Paese, che si sviluppa sotto la Croce del Sud, bagnato dallo Oceano Indiano, intersecato dall'Uebi Scebeli e dal Giuba, l'Italia è legata da vincoli che risalgono a molti anni or sono, quando per la prima volta gli italiani hanno cominciato ad operare laggiù; ed anche in quel lontano periodo gli italiani si sono fatti amare e stimare ed hanno agito in una direzione unica: quella che consentisse a quel popolo di raggiungere un più alto livello sociale, economico ed intellettuale.

Dopo il primo periodo la fiducia delle Nazioni Unite ha consentito all'Italia di essere un'altra volta presente in Somalia...

V A L E N Z I . In modo diverso, per fortuna, e migliore!

C O R N A G G I A M E D I C I . Onorevole Valenzi, è inutile che lei lo dica, perchè tutto è perfettibile nel mondo; però anche il primo periodo — mi riferisco ancora alla antica colonia...

V A L E N Z I . Delle gestioni coloniali è meglio non parlarne! Si deve o condannarle o non parlarne affatto.

C O R N A G G I A M E D I C I . Non facciamo delle polemiche, ripeto, perchè altrimenti devo immediatamente ribattere. Dunque, dicevo che il secondo periodo, quello della Amministrazione fiduciaria, ha consentito al nostro Paese, il quale ha certamente un'altissima civiltà ed una grande capacità elevatrice, di portare gradualmente e sicuramente, senza scosse, il popolo somalo ad un autentico autogoverno.

Noi abbiamo ammirato quelle Forze Armate che sono una delle condizioni perchè l'ordine in un Paese tanto vasto possa regnare; abbiamo reso omaggio a quell'Assemblea legislativa; abbiamo visto come anche gli istituti economici abbiano progredito, sempre sotto la spinta del popolo italiano, che veramente è stato fermento in quella massa nobile di popolazioni composite che hanno alta civiltà, che provengono da luo-

ghi diversi e che la democrazia nuova ed attuale è riuscita a fondere in un'unica entità nazionale.

Oggi siamo al terzo periodo: è il periodo nel quale l'Italia, dopo aver adempiuto, a nome delle Nazioni Unite, la sua missione, ritiene di non potersi ritirare senza mantenere quei vincoli e senza continuare a dare quell'assistenza, che chiamiamo tecnico-economica, alla Somalia. Questa legge vi provvede, e secondo i limiti che sono posti, non tanto dal nostro affetto verso quel popolo, quanto, purtroppo, dalle condizioni economico-finanziarie della nostra Nazione, la quale non può fare tutto quello che sotto la spinta del cuore vorrebbe, ma deve distribuire di necessità i fondi in modo razionale e secondo una certa giustizia distributiva.

Ora la Somalia, per la presenza di un'università, di nostri insegnanti, di nostri sacerdoti dell'uno e dell'altro ordine e infine per la presenza di istituzioni economiche, progredisce in tutti i campi: progressi economici nel campo agricolo e anche nel campo industriale, pur se non sono grandissime le industrie installate, ma piccole e medie. Queste industrie però ci fanno pensare che domani vi sarà un'ulteriore, progressiva industrializzazione del Paese.

Voglio ricordare infine un ultimo elemento. La Somalia è legata all'Europa attraverso i nostri mezzi di comunicazione. Il Lloyd Triestino sta predisponendo (come sa bene il senatore Pelizzo che rappresenta quelle parti) nei suoi cantieri delle navi di nuovo allestimento perchè i collegamenti marittimi, passeggeri e merci, siano più celeri e più idonei. A sua volta l'Alitalia cura i collegamenti aerei. Ma la Somalia presenta tanti problemi, da questo punto di vista; io ricorderò soltanto quelli del porto di Mogadiscio e del porto di Chisimaio.

Oltre a questi vincoli che vorremmo chiamare tecnici, di assistenza economica, un altro grande motivo di unione vi è fra noi e la Somalia: l'amicizia reciproca fra i due popoli. E i nostri operatori economici, nuovi ambasciatori d'Italia accanto al capo della rappresentanza diplomatica permanente, non andranno in quella terra semplicemente per raggiungere delle egoistiche finalità perso-

nali, ma, ancora una volta, per stendere la mano e per aiutare questo nobile popolo che amo e che ricordo con simpatia, a dirigersi verso mete più alte e più lontane. (*Applausi dal centro*).

L U S S U . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L U S S U . Ritenevo che la discussione su questo disegno di legge sarebbe stata rapidissima perchè così si era previsto in sede di 3ª Commissione (affari esteri) e pensavo di parlare per pochissimi minuti solo per una dichiarazione di voto. Gli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto mi obbligano a prendere ora la parola. Ma sarò ugualmente brevissimo.

Il Gruppo del P.S.I. voterà a favore del disegno di legge. Ma io ne traggio motivo per esprimere oggi quello che è l'orientamento, se non sbaglio, della 3ª Commissione (affari esteri) che si abbia al Senato un'ampia discussione sulla Somalia. Questa discussione dovrebbe prendere le mosse dalla presentazione, fatta dal Governo, del « Libro verde » sulla Somalia, che mi pare sia stata provocata dalle insistenze proprio della nostra Commissione degli affari esteri. Noi siamo grati al Governo per aver risposto così prontamente ad un desiderio, espresso con insistenza ed unanimità dalla 3ª Commissione.

Questa discussione prossima, che dovrebbe essere approfondita, non dovrebbe fissare l'attenzione dell'Assemblea soltanto sul passato — cosa che pure è necessario fare — quanto sull'avvenire vicino e lontano.

La 3ª Commissione da 10 anni ha espresso, attraverso alcuni rappresentanti anche della maggioranza, il desiderio che non fosse solo l'Italia a sostenere il peso, sia pure molto onorifico, di contribuzione all'elevamento di quel Paese ancor giovane per la civiltà moderna, ma che fosse l'insieme delle Nazioni Unite. Oggi sappiamo che due organismi del mondo occidentale se ne occupano in modo particolare, ma il problema rimane generale, sempre, come anche rimane il nostro maggior desiderio di sostenere quel Paese il quale ha già dato prova, una

volta acquistata la sua sovranità e la sua indipendenza, di volerla mantenere.

Teniamo presente che la Somalia, che è uno degli ultimi Paesi africani arrivati all'indipendenza, è tra i Paesi non allineati e ha preso parte alla conferenza di Belgrado. Maggiore quindi il nostro rispetto per questo giovane Paese il quale, malgrado una parte del suo territorio e dei suoi abitanti provenga dal mandato britannico, ha oggi una posizione che in politica estera non è britannica e neppure italiana.

A mio parere, questo è un indice notevole di maturità politica e dobbiamo incoraggiare la Somalia in questo senso, sicchè, non partecipando nè a un blocco militare nè a un altro, abbia il rispetto e dell'uno e dell'altro, amica degli uni e degli altri.

L'Italia compie uno sforzo notevole per questo Paese ed anche il disegno di legge che è oggi posto al nostro esame, per il 1961-62 e per gli anni successivi fino al 1966-67, prevede una somma di molto superiore ai 5 miliardi, dopo quei tanti che spendemmo durante il mandato.

Ecco il problema: porre la questione somala all'ordine del giorno dell'Assemblea, e vedere quali sono le forme in cui dobbiamo aiutare questo Paese a progredire nella sua indipendenza, in modo che conosca al più presto possibile anch'esso una rinascita economica e sociale che lo porti innanzi nella vita moderna e che non lo fissi, immobile, in mezzo a tante difficoltà che lo circondano e lo opprimono. Una discussione, quindi, che tocchi tutto il problema e ci faccia vedere quali sono le possibilità del suo risveglio iniziale e del suo sviluppo progressivo.

Ecco le poche cose che oggi era necessario che da parte del mio Gruppo fossero dette in attesa di un'ampia discussione generale al Senato.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

M I C A R A , *relatore*. Dopo quanto detto dai colleghi, non ho che da pregare di approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato agli affari esteri.

RUSO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, la chiarezza della relazione scritta del senatore Micara, che desidero ringraziare, mi consente di essere molto breve nell'invitare il Senato a dare voto favorevole a questo disegno di legge.

D'altra parte gli interventi del senatore Palermo, del senatore Cornaggia Medici e del senatore Lusso, che giustamente hanno voluto sottolineare il valore e il significato del disegno di legge che è al nostro esame, mi obbligano a fare alcune dichiarazioni a nome del Governo.

Concordo innanzitutto con il senatore Lusso sull'opportunità di un'ampia discussione sui problemi della Somalia. Il Governo ha più volte dichiarato di essere pronto ad affrontare questa discussione, che pensiamo possa essere utilmente preparata prima in sede di 3ª Commissione e ripresa poi, con maggiore solennità, nell'Assemblea del Senato. In questo spirito abbiamo accolto l'invito che il Senato ha formulato, di predisporre un « libro verde » che è stato presentato agli onorevoli senatori e ai deputati.

Dal « libro verde » appare l'opera svolta dall'Amministrazione fiduciaria italiana in questi anni; ed è titolo di merito e di onore per il nostro Paese l'opera svolta negli anni dell'Amministrazione fiduciaria. Questo ci è stato riconosciuto unanimemente dalle Nazioni Unite; questo ci è riconosciuto dal popolo e dal Governo della Somalia. E quando pensiamo ad altre amare esperienze di Paesi giunti non preparati all'indipendenza, maggiore diventa il nostro compiacimento per l'opera che l'Italia ha svolto, in questo dopoguerra, in questo Paese in condizioni particolarmente difficili, dal punto di vista economico e dal punto di vista sociale.

Noi abbiamo sempre considerato l'Amministrazione fiduciaria non come una continuazione di epoca coloniale, ma veramente come una fase di transizione per l'acquisizione di un'indipendenza piena. A questo

ci siamo adoperati, preparando una classe dirigente idonea a fornire al nuovo Stato gli strumenti che gli consentissero il pieno esercizio della sua sovranità.

E quando noi constatiamo oggi la serietà e l'impegno con cui il Governo e il popolo somalo affrontano i loro problemi, traiamo nuovi motivi di compiacimento per l'opera che l'Amministrazione fiduciaria ed il Governo italiano hanno svolto in questi anni.

Il disegno di legge che è al nostro esame bene si inquadra nella politica italiana nei confronti della Somalia; ha le sue origini immediate nel disegno di legge 9 marzo 1961, che prevedeva la continuazione dell'assistenza tecnica per un anno, e tiene conto, come è giusto e naturale, delle osservazioni che furono allora formulate in sede di Commissione degli affari esteri e in Assemblea plenaria. Si disse allora: occorre non fare provvedimenti di anno in anno perchè in questo modo non si può garantire un'assistenza; occorre — ed era la seconda esigenza — provvedere a sostituire l'assistenza sul piano amministrativo con un'assistenza tecnica maggiormente qualificata; occorre infine — ed era la terza esigenza — provvedere al trattamento economico di coloro che sono inviati in terra somala.

A queste tre esigenze provvede il disegno di legge al nostro esame. Esso si sviluppa in sei anni con una serie di stanziamenti decrescenti che partono da 2 miliardi e 700 milioni per arrivare a 500 milioni nell'esercizio 1966-67.

Come ho avuto l'onore di dire in Commissione, queste cifre non sono cifre approssimative, ma corrispondono ad un piano studiato di comune accordo tra il Governo somalo e il Governo italiano, per cui il numero di tecnici, che era inizialmente di 334, prevediamo scenderà a 60 nell'esercizio 1966-67; attraverso questa continuazione negli anni noi possiamo dare ai nostri tecnici la garanzia di non essere esposti ad una risoluzione contrattuale a scadenza rapida, ma di poter prevedere un lungo periodo di loro attività; il che corrisponde anche ad esigenze di carattere professionale e familiare.

La seconda esigenza era quella di una graduale sostituzione dei nostri tecnici in terra somala dal periodo dell'Amministrazione fiduciaria al periodo dell'indipendenza.

Durante l'Amministrazione fiduciaria abbiamo dovuto inviare necessariamente in gran parte personale amministrativo per costituire la struttura dell'Amministrazione e degli uffici da essa dipendenti.

Noi pensiamo che oggi lo sforzo debba indirizzarsi soprattutto in alcuni settori fondamentali. E indico questi settori: nel settore della pubblica istruzione (abbiamo in Somalia scuole secondarie, scuole elementari, scuole universitarie), vi sono oggi 64 tecnici, mentre sono presenti nel settore della sanità pubblica 53 tecnici italiani. Nel settore dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, abbiamo previsto un piano di riduzione graduale del personale amministrativo e una sua sostituzione con personale che si indirizzi in questi settori particolarmente importanti per lo sviluppo economico e sociale della Repubblica somala.

La terza esigenza era quella del trattamento economico. Concordo con il senatore Palermo quando osserva che un inconveniente che si è lamentato negli anni scorsi era la disparità di trattamento economico. Con l'articolo 6, e con la delega che chiediamo al Parlamento, il Governo intende eliminare queste disparità di trattamento e consentire un trattamento economico tale da far sì che tecnici particolarmente esperti siano in condizioni di trasferire la loro attività dal territorio nazionale al territorio somalo.

Accanto a queste tre esigenze fondamentali, una quarta. Qualcuno potrebbe osservare che nel disegno di legge vi è un articolo particolare, il 5, che si riferisce ad una materia non strettamente legata con l'assistenza tecnica: la materia delle borse di studio.

Abbiamo voluto far questo per indicare che, nel momento in cui riduciamo gradualmente gli stanziamenti di anno in anno, affrontiamo il problema delle borse di studio, in modo che, attraverso esse, si preparino dei giovani somali ad assumere direttamente le proprie responsabilità nel Governo e nell'amministrazione del loro Paese.

In sede di Commissione il senatore Lussu ha fatto, a questo proposito, una giusta osservazione: ha osservato che, fino ad oggi, questi giovani si sono soprattutto indirizzati verso la facoltà giuridica e la facoltà di scienze politiche, ed ha sottolineato la necessità che si indirizzino anche verso le facoltà tecniche. Desidero assicurare il senatore Lussu che il Governo accoglie la sua raccomandazione e la terrà particolarmente presente nel disporre le borse di studio per gli anni seguenti, anche se permane la esigenza fondamentale di preparare del personale amministrativo per la vita dei Ministeri e per le amministrazioni che da questi Ministeri dipendono.

Onorevoli senatori, ho voluto così rapidamente riassumere gli articoli e indicare il significato di questo disegno di legge. Ma vi è un significato politico su cui occorre che mi soffermi, sia pure per brevi istanti.

Ritengo che il problema dell'assistenza ai Paesi in via di sviluppo sia uno dei problemi più importanti e veramente fondamentali del nostro tempo. Noi ci rendiamo conto che questi Paesi che sono giunti a nuova indipendenza, spesso dopo lotte, dopo sofferenze, con spargimento di sangue, per poter godere di pienezza di indipendenza debbono affrontare e risolvere anche i loro problemi economici e sociali.

Noi siamo sempre stati favorevoli ad impostare il problema dell'assistenza ai Paesi in via di sviluppo su un piano multilaterale, e tale è l'azione che abbiamo svolto alle Nazioni Unite — ricordo in particolare il discorso dell'onorevole Segni all'Assemblea generale dell'anno scorso — è l'azione che svolgiamo in sede di O.C.E.D. e in sede delle organizzazioni europee delle quali facciamo parte.

Accanto al problema di assistenza multilaterale, che è il più logico e il più rispondente alle necessità di questi Paesi, si pongono, quando esistono dei vincoli particolari, anche degli obblighi che ricadono sui singoli Stati; ed è questo il caso dell'Italia nei confronti della Somalia. Noi intendiamo svolgere l'assistenza tecnica con pieno rispetto dell'indipendenza e della libertà del popolo somalo e del governo della Soma-

lia. Per tale motivo abbiamo voluto esaminare il piano di assistenza tecnica d'accordo col Governo della Somalia ed abbiamo seguito, nel determinare le categorie di tecnici, le richieste del Governo somalo.

Allo stesso criterio ci siamo ispirati per il piano di sviluppo, perchè non vogliamo che gli aiuti abbiano un carattere paternalistico e possano rappresentare, contro la nostra volontà, la continuazione di un'epoca coloniale, ma vogliamo che siano il segno di un tempo e di un metodo nuovi.

Spetta all'Italia, per le sue tradizioni e per le simpatie di cui gode nei confronti di questi Paesi, dare l'indicazione di questo metodo nuovo, di questa strada nuova relativa ai rapporti fra i Paesi giunti a nuova indipendenza e i Paesi di antica tradizione e civiltà.

Ho voluto sottolineare questo aspetto politico del nostro disegno di legge perchè assicuro che esso risponde a una precisa indicazione, a una precisa volontà del Governo italiano.

Consentitemi, chiudendo questo breve intervento, di rivolgere un ringraziamento vivo e sincero ai nostri tecnici ed esperti che operano in Somalia. Per quanto possiamo migliorare il trattamento economico, esso non sarà mai sufficiente a compensarli del disagio di clima e di lontananza dalle loro case e dalle loro famiglie. Ma so che essi sentono che hanno veramente un compito grande da adempiere, un compito nobile e generoso.

Nel quadro dell'assistenza ai Paesi sottosviluppati altri Paesi hanno mezzi finanziari maggiori dei nostri e possono intervenire con maggiori prestiti. Credo che la strada su cui dobbiamo soprattutto orientarci sia la strada dell'assistenza tecnica. A tale proposito desidero comunicare al Senato che, accanto a questo disegno di legge particolare, che si rivolge alla Somalia, il Governo presenta al Parlamento un disegno di legge che prevede lo stanziamento annuo di un miliardo per affrontare il problema dell'assistenza tecnica nei confronti di tutti gli altri Paesi giunti a nuova indipendenza. È un contributo necessario e doveroso che l'Italia, pur nella modestia dei suoi mezzi finanziari — non possiamo certo illuderci di aver

risolto tutti i nostri problemi —, sente il dovere di affrontare per le esigenze di solidarietà umana e per una precisa scelta di carattere politico. (*Vivi applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

R U S S O , Segretario:

Art. 1.

È accordata alla Repubblica Somala, per il periodo 1° luglio 1961-30 giugno 1967, una assistenza tecnica da attuare con mezzi ed esperti italiani.

(*È approvato*).

Art. 2.

Per l'esercizio finanziario 1961-62 l'assistenza tecnica di cui all'articolo 1 sarà fornita per un ammontare di lire 1.200 milioni.

Alla relativa spesa sarà provveduto mediante riduzione dello stanziamento del capitolo di parte straordinaria del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto, concernente il fondo occorrente per fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Art. 3.

Per gli esercizi finanziari successivi a quello 1961-62, le spese per tale assistenza tecnica non potranno superare, in ciascun esercizio, le somme qui appresso indicate:

esercizio 1962-63 . . .	L. 1.000 milioni
» 1963-64 . . .	» 950 milioni
» 1964-65 . . .	» 820 milioni
» 1965-66 . . .	» 700 milioni
» 1966-67 . . .	» 500 milioni

(*È approvato*).

Art. 4.

Per l'assistenza tecnica di cui al precedente articolo 1 valgono le norme di cui agli articoli 2 e 3 della legge 9 marzo 1961,

n. 157, sull'assistenza tecnica e finanziaria alla Somalia e la liquidazione della Cassa per la circolazione monetaria della Somalia.

(È approvato).

Art. 5.

Alle spese occorrenti per la concessione di borse di studio a studenti somali che frequentino istituti italiani di istruzione in Italia, sarà provveduto a carico dello stanziamento del capitolo del bilancio del Ministero degli affari esteri relativo ai premi, sussidi e borse di studio da concedersi a cittadini stranieri.

(È approvato).

Art. 6.

E delegata facoltà al Governo di emanare le norme concernenti il trattamento economico del personale italiano dell'assistenza tecnica alla Somalia entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenendo conto del trattamento goduto da tale personale, o da quello con mansioni analoghe e funzioni equivalenti durante la cessata Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia nonchè dell'aumentato costo della vita in Somalia in epoca successiva al 1º luglio 1960.

(È approvato).

Art. 7.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto dal 1º luglio 1961.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

R U S S O , Segretario:

Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, per conoscere quando saranno reperiti e messi a disposizione degli uffici esecutivi competenti, quei pochi milioni (si dice che possano contarsi sulle dita di una sola mano) che ancora occorrono per completare la ricostruzione del Santuario di Santa Maria dei miracoli in Brescia — Corso Martiri della libertà — danneggiato parzialmente dai bombardamenti del 1944.

Già da anni l'interrogante ha ripetutamente sollecitato codesto intervento perchè il Santuario venisse restituito alla devozione dei bresciani. Ma i lavori sono proceduti con una lentezza tanto inspiegabile quanto esasperante, da domandarsi se non sia giunto ormai il tempo di porre la parola « fine » anche su questa ricostruzione (1319).

BUIZZA

Al Ministro dell'interno, per conoscere le decisioni che intende prendere nei confronti della proposta formulata d'ufficio dal Prefetto di Mantova con atto 25646-V in data 13 gennaio 1961, concernente l'approvazione dello Statuto del nuovo Ente derivante dalla fusione delle istituzioni ospedale civile « C. Poma », ospedale infantile « Bulgarini », Pio Istituto rachitici ed ortopedico, amministrati per raggruppamento dagli Istituti ospedalieri « Carlo Poma » di Mantova formulata anch'essa d'ufficio dal Prefetto di Mantova con provvedimento n. 32927 in data 10 luglio 1959.

Si chiede inoltre di conoscere quale sia la valutazione che dà il Ministro di tale proposta, considerando che essa si presenta del tutto illegittima, perchè assunta in violazione di legge e, se approvata, concretizzerebbe in sé il vizio di illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.

Infatti non si può non ravvisare in tale proposta l'intendimento di sottrarre l'Amministrazione ospedaliera al controllo del Comune e degli altri Enti locali territoriali con grave danno al funzionamento di un Ente tanto importante e di interesse pubblico (1320).

ZANARDI

Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, per conoscere i motivi per i quali non si è ancora provveduto alla ricostruzione del palazzo Salvadego in Brescia — Via Dante — parzialmente demolito dai bombardamenti aerei scatenati sulla città nei primi giorni della primavera del 1945.

Si è bensì provveduto allo sgombero delle macerie, a far cadere e ad asportare i pezzi di muratura o di elementi architettonici pericolanti; si è provveduto con tiranti di filo di ferro, ancorati a capi chiave in legno, a contenere gli elementi architettonici che, rimasti isolati nelle loro sedi, si sarebbero potuti staccare e cadere al suolo. Ma null'altro è stato fatto dal 1945. Filo di ferro e legno e ruderi murari sono in opera da ben sedici anni, esposti a tutte le intemperie, e dopo tanto tempo sono corrosi dall'azione dell'acqua piovana, delle variazioni di temperatura, del gelo, dello sgelò e del rigelo e non danno ormai nessuna garanzia di resistenza all'inoltrarsi del diciassettesimo inverno che in luogo è già iniziato. La statica, che si è ritenuta ricostituita nei ruderi, potrebbe essere rotta da pochi colpi di vento.

Un provvedimento di ricostruzione o di demolizione è urgentissimo, perchè i resti del palazzo Salvadego prospettano sulla via Dante che, per svolgersi nel centro della città, è percorsa da un traffico pedonale e motorizzato intensissimo (1321).

BUIZZA

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

Ai Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici, per conoscere se possano dare

affidamento che sarà costruito a Fano un nuovo carcere mandamentale, coi fondi di cui all'articolo 60 della legge 24 luglio 1959, n. 622, sì da poter destinare ad uso culturale la Fortezza malatestiana, in cui ora il carcere è alloggiato (2744).

CAPALOZZA

Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere quali sono i motivi che fanno continuamente rinviare la costruzione del palazzo delle poste e telegrafi di Mortara.

Il Comune da anni ha messo a disposizione del Ministero, in posizione centrale, l'area necessaria per la costruzione di un moderno palazzo delle poste e telegrafi reso indispensabile dallo sviluppo della città. Ogni anno il Comune rinnova la richiesta di sgombero dei locali comunali adibiti ad uffici postali e telegrafici, avendone urgente necessità, ed il Ministero risponde che è imminente la costruzione del nuovo palazzo. Però gli anni passano.

Si chiedono pertanto precisazioni in proposito (2745).

LOMBARDI, VERGANI

**Ordine del giorno
per la seduta di venerdì 15 dicembre 1961**

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica venerdì 15 dicembre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

JODICE. — Modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128, per una più equa ripartizione tra gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari della percentuale sui crediti recuperati dall'erario e dei diritti e delle trasferte degli atti a debito (736).

ARCUDI. — Modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128, concernente l'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari (781).

Modifica del vigente ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari (1372).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. PICCHIOTTI ed altri. — Modificazioni degli articoli 164 e 175 del Codice penale (135).

Deputati DEGLI OCCHI ed altri. — Modificazione degli articoli 164 e 175 del Codice penale (292) (*Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

2. PICCHIOTTI ed altri. — Modifica all'articolo 582 del Codice penale (lesioni personali) (136).

Deputati PREZIOSI Olindo e FOSCHINI. — Modifica dell'articolo 582 del Codice penale (817) (*Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

3. Delega al Governo per l'emanazione di provvedimenti in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e dell'imposta di conguaglio all'importazione (1684).

4. Deputati CAPPUGI ed altri; GASPARI e BOZZI. — Modifiche e norme interpretative delle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152 e 3 aprile 1958, n. 471 (899) (*Approvato dalla 10ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 20,55).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari